

Corso di Laurea in Giurisprudenza

Cattedra Tutela internazionale dei diritti umani

La protezione del minore vittima di tratta di esseri umani

Prof. Pietro Pustorino

RELATORE

Prof. Roberto Virzo

CORRELATORE

Matr. Ludovica Vera D'Ovidio 170963

CANDIDATA

Anno Accademico 2024/2025

INDICE

1	INTRODUZIONE	4
2	LA PROBLEMATICA DELLA DEFINIZIONE	9
2.1	Evoluzione	10
2.2	Elementi costitutivi.....	17
2.2.1	<i>L'azione</i>	18
2.2.2	<i>I mezzi</i>	20
2.2.3	<i>Lo scopo</i>	22
2.2.4	<i>La questione del consenso</i>	24
2.3	Considerazioni finali.....	25
3	FONTI E GIURISPRUDENZA SULLA TRATTA DI ESSERI UMANI	27
3.1	Diritto internazionale	27
3.1.1	<i>Protocollo Addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000)</i>	27
3.1.2	<i>Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (2002)</i>	32
3.1.3	<i>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005)</i>	36
3.1.4	<i>Le lacune della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (1950) e l'azione della Corte Europea dei diritti dell'uomo</i>	40
3.1.4.1	La protezione offerta dall'art. 4 della Convenzione alla luce della giurisprudenza della Corte EDU	41
3.1.4.1.1	<i>Il Caso Siliadin c. Francia (2005)</i>	42
3.1.4.1.2	<i>Il caso Rasantev c. Cipro e Russia (2010)</i>	43
3.1.4.1.3	<i>Il requisito del quadro legislativo efficace</i>	45
3.1.4.1.4	<i>Il caso Krachunova c. Bulgaria (2023)</i>	46
3.1.4.2	La protezione complementare dell'art. 3 della Convenzione per come interpretata dalla Corte EDU	47
3.1.4.3	La protezione residuale dell'art. 8 della Convenzione.....	49
3.2	Diritto dell'Unione Europea	50
3.2.1	<i>Un percorso in costante evoluzione: dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000) alla direttiva 2011/36/UE</i>	50

3.2.2	<i>La Strategia dell'Unione Europea per la lotta alla tratta degli esseri umani (2021- 2025)</i>	53
3.2.3	<i>La direttiva 2024/1712/UE</i>	54
3.3	Diritto interno	55
3.3.1	<i>Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. n. 286/1998)</i>	55
3.3.2	<i>L'evoluzione dell'art. 601 c.p. dal Codice Rocco ad oggi</i>	57
3.3.3	<i>Il Meccanismo nazionale di referral per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento</i>	61
3.3.4	<i>Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2022-25</i>	62
3.3.5	<i>La giurisprudenza italiana</i>	63
3.4	Considerazioni finali.....	65
4	IL REGIME DEL CHILD TRAFFICKING E LA TUTELA DEI MINORI	67
4.1	Diritto internazionale	67
4.1.1	<i>La Convenzione dei diritti del fanciullo (1989) e i relativi Protocolli opzionali</i>	67
4.1.1.1	<i>Il Comitato per i diritti del fanciullo</i>	72
4.1.1.1.1	<i>Il caso Fermín Navarro Presentación and Juana Medina Pascual c. Spagna (2019)</i>	74
4.1.1.1.2	<i>General comment no. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment</i>	74
4.1.1.1.3	<i>General comment No. 26 (2023) on children's rights and the environment, with a special focus on climate change</i>	75
4.1.2	<i>Protocollo Addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini allegato alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale (2000)</i>	76
4.1.3	<i>La Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per la proibizione e l'immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile (2000)</i>	77
4.1.4	<i>Le linee Guida dell'UNICEF</i>	78
4.1.5	<i>Linee guida per l'assistenza alternativa ai minori (2009) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite</i>	79
4.1.6	<i>La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005)</i>	80
4.1.6.1	<i>Il caso Darboe e Camara c. Italia (2022)</i>	82

4.1.7	<i>La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007).....</i>	84
4.1.8	<i>.Il ruolo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)</i>	85
4.2	Diritto dell'Unione Europea	86
4.2.1	<i>La direttiva 2004/81/CE</i>	86
4.2.2	<i>La decisione-quadro 2004/68/GAI</i>	87
4.2.3	<i>La direttiva 2011/36/UE e le modifiche della direttiva 2024/1712/UE</i>	88
4.2.4	<i>Sentenza Pupino (2005)</i>	89
4.3	Diritto Interno	91
4.3.1	<i>Il diritto sostanziale italiano</i>	91
4.3.2	<i>Il diritto processuale italiano</i>	93
4.3.3	<i>Il rapporto tra la protezione internazionale e la normativa anti-tratta: l'ordinanza del Tribunale di Firenze 2314/2017.....</i>	94
4.4	Considerazioni finali.....	97
5	QUESTIONI IRRISOLTE: IL RAPPORTO DEL GRETA SULL'ITALIA (2024)	99
5.1	Il principio del <i>non-punishment</i>	100
5.1.1	<i>La protezione offerta dall'art. 4 CEDU: il caso V.C.L. e A.N. c. Regno Unito (2021)</i>	102
5.1.2	<i>Situazione dell'Italia</i>	103
5.1.2.1	<i>Il caso degli scafisti.....</i>	106
5.2	La separazione familiare e le violazioni dell'art. 8 CEDU	107
5.3	L'identificazione delle vittime di tratta	110
5.3.1	<i>L'ordinanza n. 30402/2021 della Corte di Cassazione</i>	111
5.4	I permessi di soggiorno e l'art. 18 del TU sull'immigrazione	113
5.5	Considerazioni finali.....	114
6	CONCLUSIONI.....	116
	BIBLIOGRAFIA	120

1 INTRODUZIONE

La tratta di esseri umani è un crimine complesso, multiforme e una grave violazione dei diritti umani, che riguarda tutti gli Stati. Si interseca con questioni relative ai diritti fondamentali e

allo Stato di diritto, all'applicazione della legge e al controllo della criminalità, alla disuguaglianza e alla discriminazione, alla corruzione, alla privazione economica e alla migrazione.¹ Il fenomeno della tratta dei minori, in particolare, è questione di significativa rilevanza contemporanea, occupando un posto di rilevanza nei dibattiti sui diritti umani di oggi.² Infatti, riguarda quasi il 40% delle vittime identificate globalmente,³ di cui più della metà sono bambine, principalmente adescate per fini di sfruttamento sessuale;⁴ dall'altro lato, invece, i maschi sono per la maggior parte soggetti a sfruttamento lavorativo.⁵

Gli ostacoli che rendono il sistema delineato dalla comunità internazionale evidentemente insufficiente sono riconducibili *in primis* a un'iniziale difficoltà di definizione di tale pratica, il cui processo di elaborazione è durato quasi un secolo, che ha determinato anche il ritardo nell'elaborazione della disciplina di contrasto; per poi spostarsi sull'attuale difficoltà legata al processo di identificazione a livello nazionale e la mancanza di un sistema appropriato di assistenza alle vittime che facilita la cosiddetta vittimizzazione secondaria, ossia l'ipotesi che le vittime siano sottoposte nuovamente alla stessa condotta.

Con il presente elaborato ci si propone di individuare in particolar modo le lacune dell'ordinamento italiano che toccano la figura del minore, alla luce delle numerose riforme sia in ambito internazionale che unionale, ma in particolar modo facendo riferimento al rapporto del Gruppo di esperti contro la lotta alla tratta di esseri umani (GRETA), introdotto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, in Italia avvenuta nel 2010.

Per comprendere a pieno le cause sotseste alla difficoltà di disciplina del reato di tratta e le conseguenti attuali lacune, si inizierà la trattazione descrivendo il contesto storico in cui si inserisce tale fenomeno. La fattispecie, infatti, tardò ad avere autonomia, sia sotto il profilo di definizione, inizialmente differenziata a seconda dello scopo di sfruttamento determinato dal trafficante (sfruttamento sessuale, lavorativo, schiavitù e servitù...); sia sotto il profilo di regolamentazione, in principio essendo legata al solo contesto della criminalità organizzata transnazionale.

¹ Sito ufficiale OSCE <https://www.osce.org/combating-human-trafficking>

² FAULKNER E. A., The Trafficking of Children. International Law, Modern Slavery, and the Anti-Trafficking Machine, 2023, Palgrave Mcmillan

³ UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2024

⁴ Sito ufficiale dell'UNICEF <https://www.unicef.org/jordan/press-releases/joint-statement-inter-agency-coordination-group-against-trafficking-persons-icat>

⁵ Ibidem

Una volta ripercorsa l’evoluzione storica del fenomeno, verrà analizzata l’attuale definizione, che fa capo al Protocollo Addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmato nel 2000 a Palermo; ma ripreso da numerosi strumenti internazionali posteriori. Tale definizione prevede una struttura tripartita: azione, mezzi e scopo. A seguito di dibattiti negoziali, si è poi stabilita l’irrilevanza di un eventuale consenso da parte della stessa vittima.

Nonostante il tortuoso processo di evoluzione per arrivare a tale traguardo, la definizione lascia numerose perplessità in ordine all’interpretazione di alcuni di questi elementi.

In seguito, in questo elaborato sarà analizzata la regolamentazione della tratta di esseri umani nel diritto internazionale, unionale e interno, in modo da evidenziare le differenze tra la disciplina elaborata in via generale e la tutela offerta al minore in ragione della sua particolare posizione di vulnerabilità.

Per quanto riguarda l’ordinamento internazionale, oltre al già menzionato Protocollo Addizionale, si è rilevata fondamentale la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005). Infatti, questa convenzione ha per la prima volta introdotto un sistema di tutela delle vittime obbligatorio per tutti gli Stati contraenti, nonché uno strumento di monitoraggio delle disposizioni ivi contenute.

Molto si deve anche all’evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che ha iniziato ad occuparsi della tratta nel caso Ransetev c. Cipro e Russia (2010), ricomprendendola all’interno della protezione offerta dall’art. 4 CEDU che impone il divieto di schiavitù, servitù, lavoro forzato e obbligatorio. In seguito, la Corte ha specificato le obbligazioni inerenti tale divieto in modo che gli Stati Parte potessero adeguare i relativi ordinamenti nazionali.

Rimangono, tuttavia, problematiche derivanti dall’interpretazione di alcuni strumenti internazionali, come ad esempio lo Statuto di Roma, che parrebbero ricoprendere disposizioni concernenti la tratta, ma che, a causa di alcune criticità evidenziate dalla dottrina, creano inerzia nel sistema.

Passando poi all’ordinamento unionale, l’interesse dell’Unione Europa per tale materia risulta da sempre evidente, dati i numerosi strumenti legislativi ad essa dedicati, da ultimo la direttiva 2024/1712/UE. Le direttive e le decisioni-quadro, insieme alla Strategia UE contro la tratta, rappresentano strumenti essenziali per il coordinamento e l’armonizzazione delle politiche degli Stati membri.

Per quanto concerne, invece, l'ordinamento italiano, nonostante le molte riforme che hanno riguardato la tratta, le corti nazionali si sono dimostrate dapprima restie nell'applicazione dell'art. 601 c.p. rubricato “*Tratta di esseri umani*”, per poi modificare tale orientamento anche a causa del recente incremento del fenomeno. L'intervento giurisprudenziale è infatti apparso necessario data la vaghezza della normativa anti-tratta, specialmente in merito al processo di identificazione delle vittime, che costituisce presupposto per la loro stessa tutela.

Nel successivo capitolo 4 è introdotto il fenomeno più specifico del *child trafficking* e sono analizzati gli strumenti progettati per la tutela delle vittime di tale fattispecie, in ragione della particolare posizione di vulnerabilità, mantenendo la struttura tripartita del capitolo precedente: ordinamento internazionale, unionale e interno.

Saranno oggetto di approfondimento sia specifiche disposizioni contenute in strumenti che si è già avuto modo di conoscere, sia nuovi documenti che trattano in maniera esclusiva della figura del minore, o non concernenti in modo esclusivo la tratta, come la Convenzione dei diritti del fanciullo, sia convenzioni più specifiche che elaborano discipline di settore come ad esempio la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa e della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle peggiori forme di lavoro minorile.

In questo contesto si inserisce un altro rilevante meccanismo di controllo più specifico della figura del minore, ma allo stesso tempo con un ambito di applicazione più ampio: il Comitato per i diritti dei bambini, istituito nell'ambito della Convenzione dei diritti del fanciullo. Vengono poi menzionati anche alcuni documenti di soft law.

A livello unionale, le direttive già esaminate sono state approfondite nelle parti relative ai minori, con un focus particolare sulla sentenza Pupino della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Vengono poi prese in considerazione anche una direttiva più generale concernente qualsiasi vittima di reato e la tutela che le è offerta, e alcune decisioni-quadro.

Per quanto riguarda il diritto interno, sarà analizzato il diritto sostanziale, in particolare affrontando le diverse opzioni di permesso di soggiorno cui può fare riferimento il minore in stato di abbandono, e il diritto processuale, che prevede particolari protezioni per il minore per evitare di cagionare maggiori danni di quelli già sofferti.

Si potranno così esaminare nel dettaglio alcune delle lacune dell'ordinamento italiano concernenti la figura del minore riscontrate dal GRETA nell'ultimo rapporto risalente allo scorso anno. In particolare, mancanze che rilevano in ambito di *child trafficking* sono: difficoltà di identificazione delle vittime, mancata implementazione del divieto di punibilità delle vittime

per i reati commessi durante lo sfruttamento e la disciplina frammentaria del permesso di soggiorno richiedibile dalle vittime in Italia.

2 LA PROBLEMATICA DELLA DEFINIZIONE

Per lungo tempo è mancata nel diritto internazionale una definizione del fenomeno di tratta di esseri umani, in quanto veniva ricondotta a categorie più ampie quali ad esempio il divieto di servitù e riduzione in schiavitù.⁶ Tanto che ad oggi si parla del fenomeno quale forma di “schiavitù moderna”. Altresì quando si è avviata la ricerca di una definizione autonoma e più compiuta, l’attenzione si è concentrata principalmente sul fine di sfruttamento sessuale,⁷ tralasciando tutta una serie di altre matrici. Questo perché tale forma di sfruttamento ha certamente costituito una delle fonti principali della condotta.⁸ Con l’avvento della globalizzazione, il fenomeno è accresciuto tra i migranti facendo emergere anche il fine di sfruttamento lavorativo della stessa pratica. Questo ha dato vita a numerosi documenti internazionali che si sono preposti di affrontare il fenomeno, anche se indirettamente e non organicamente, riconducendolo di volta in volta a diverse fattispecie. Attualmente si potrebbe far risalire, infatti, ad attività tra loro molto varie quali la prostituzione forzata, la riduzione in schiavitù, il traffico illegale di migranti, lo sfruttamento del lavoro obbligatorio e forzato, il commercio di organi, ecc. La piena integrazione dei vari aspetti nell’ambito del problema della tratta verrà realizzata solo alla fine del ventesimo secolo. Precisamente nel 2000, a Palermo vennero infatti conclusi i tre protocolli addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale: il Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini; il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria e il Protocollo sulla lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.

Il primo tra questi,⁹ riguardante la tratta di esseri umani, ha ridefinito la condotta in termini sistematici e dettagliati, individuandone gli elementi costitutivi indicati all’art. 3 del Protocollo stesso: “*La tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l’uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare*

⁶ Ad esempio, nel sistema descritto dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino (CEDU) (1950), ove la tratta di esseri umani rientra tra le fattispecie ricomprese all’art. 4 rubricato “*Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*”

⁷ Vedi Brunch E.M. “*Models Wanted: The Search for an Effective Response to Human Trafficking*”, 2004, Valparaiso University School of Law, p. 3

⁸ Infatti, secondo la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che ha ad oggetto Strategia dell’UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021- 2025, lo sfruttamento sessuale è il fine dietro circa il 60% dei casi.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0171>

⁹ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di esseri umani, specialmente di donne e bambini (cd Protocollo di Palermo)

*o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi”.*¹⁰

2.1 Evoluzione

Come anticipato, in una prima fase, la tratta degli esseri umani non venne esaminata quale condotta unitaria, bensì in relazione a diverse fattispecie.

Nei primi documenti convenzionali, la questione venne in rilievo in relazione al continente africano e dunque alla tratta di schiavi (cd *black slave trade*).¹¹ La prima nozione di tratta, in questo contesto, fa capo alla Convenzione relativa alla schiavitù adottata a Ginevra il 25 settembre 1926 ed entrata in vigore il 9 marzo 1927,¹² che la definisce come “*the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised. The slave trade includes all acts involved in the capture, acquisition or disposal of a person with intent to reduce him to slavery; all acts involved in the acquisition of a slave with a view to selling or exchanging him; all acts of disposal by sale or exchange of a slave acquired with a view to being sold or exchanged, and, in general, every act of trade or transport in slaves.”*¹³

La stessa prevedeva l’obbligo positivo per gli Stati contraenti¹⁴ di legiferare la materia negli ordinamenti nazionali a fini preventivi e repressivi.¹⁵

Tuttavia, la definizione riportata risultava troppo vaga e falliva nel ricomprendere tutte quelle forme di schiavitù non esplicitamente ricollegabili all’esercizio di un diritto di proprietà su un altro individuo, come ad esempio il lavoro forzato.¹⁶

¹⁰ Art. 3 del Protocollo di cui *supra*

¹¹ Cfr Dichiarazione relativa all’abolizione a livello universale della tratta di schiavi, Congresso di Vienna, atto XV, 8 febbraio 1815, allegato 15 dell’Atto finale, *Dichiarazione contro la tratta dei negri*.

¹² L’Italia ratificò questa convenzione il 25 agosto del 1928 (l’ordine di esecuzione è contenuto nel r.d. 26 aprile 1928, n. 1723).

¹³ Art. 1 della Convenzione relativa alla schiavitù della Società delle Nazioni (Ginevra, 1926)

¹⁴ Vedi Preambolo della Convinzione di cui *supra*: L’Albania, l’Austria, il Belgio, l’Impero Britannico, il Canada, il Commonwealth d’Australia, l’Unione Sudafricana, il Dominio della Nuova Zelanda e l’India, la Bulgaria, la Cina, la Colombia, Cuba, la Danimarca, l’Estonia, l’Etiopia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Italia, la Lettonia, la Liberia, la Lituania, la Norvegia, il Panama, i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia, il Portogallo, la Romania, il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, la Spagna, la Svezia, la Cecoslovacchia e l’Uruguay

¹⁵ Vedi art. 6 della Convenzione di cui *supra*: “*those of the High Contracting Parties whose laws do not at present make adequate provision for the punishment of infractions of laws and regulations enacted with a view to giving effect to the purposes of the present Convention. to undertake to adopt the necessary measures in order that severe penalties may be. imposed in respect of such infractions.*”

¹⁶ Vedi ALLAIN J., The Legal Understanding of Slavery, 2012, OUP Oxford, p. 203-206

A seguito dei due conflitti mondiali, si apprese inoltre che, per come descritto, il concetto risultò superato e si iniziò a parlare di “moderne forme di schiavitù”.¹⁷ Seguirono, quindi, fonti del diritto internazionale a carattere generale, quali ad esempio la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948),¹⁸ e regionale, come la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (1950)¹⁹ e la Convenzione supplementare per l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e degli istituti e pratiche analoghe alla schiavitù (1956), vincolanti per le parti contraenti. Con riguardo a quest'ultima, in particolare, si assiste a un ampiamento della definizione, realizzato tramite la ricomprensione di un elenco descrittivo di quattro fattispecie innovative: il *debt bondage*,²⁰ la servitù della gleba,²¹ il traffico di minori e il matrimonio forzato.²² Inoltre, gli obblighi positivi degli Stati contraenti vennero implementati richiedendo che fossero puniti anche il tentativo di reato, il concorso di persone e la cospirazione.²³

Inoltre, si sviluppò anche la repressione del fenomeno di tratta in relazione al fine di sfruttamento sessuale, interessando dunque, principalmente donne e bambine (cd *white slavery*). Tuttavia, più che soffermarsi sulla repressione della fattispecie di per sé considerata, i documenti concernenti tale tema, ad esempio l'Accordo Internazionale per la Repressione della Tratta delle Bianche (1904), si preoccuparono di disciplinare la protezione delle vittime: in particolar modo, distinguendo le donne “meritevoli di tutela” da quelle che, avendo svolto già in passato attività di prostituzione, furono ritenute “consenzienti” e come tali non rientranti nella tutela accordata. Mentre, con riguardo ai minori, il consenso non fu considerato rilevante, rientrando sempre all'interno della protezione accordata dall'Accordo sopradetto.²⁴ Lo scopo ultimo di tale Accordo pare quindi essere stato l'istituzione di un meccanismo di coordinamento

¹⁷ Ibidem

¹⁸ Vedi art. 4: “*No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.*”

¹⁹ Vedi nota n. 1

²⁰ Cfr decreto del 27 febbraio 2024 del Tribunale di Perugia “*Con tale definizione si intende la condizione di chi è costretto a lavorare per il proprio creditore al fine di ripagare un debito precedentemente contratto, venendosi a trovare in uno stato di vera e propria servitù.*”

²¹ Vedi per la differenza tra servitù della gleba e schiavitù: ALLAIN J., *Op. Cit* p. 203, che spiega che “*It is important, however, to keep the fundamental distinction clearly in mind, and to realize that the status of ‘serfdom’ is a condition ‘analogous to slavery’ rather than a condition of actual slavery, and that the question whether it amounts to ‘slavery’ within the definition of the Slavery Convention must depend upon the facts connected with each of the various systems of ‘serfdom’.*”

²² Vedi ALLAIN J., *Op. Cit*, p. 207

²³ Vedi VAN DER WILT H.G., Trafficking in human beings: a modern form of slavery or a transnational crime? 2014, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper, pp. 5-6

²⁴ Si vedrà che questa disposizione rimarrà nel tempo, ripetendosi in vari documenti internazionali, tra cui da ultimo il già citato Protocollo di Palermo

tra i vari Stati contraenti, limitato alla mera tutela delle vittime.²⁵ Motivo per il quale, dopo soli 6 anni dalla conclusione dell'accordo, si rivelò necessario elaborare un nuovo documento: la Convenzione internazionale relativa alla repressione della tratta delle bianche. Tuttavia, anch'esso, risultò fallimentare in quanto focalizzato sulla sola condotta intesa a livello internazionale senza prevedere la sua repressione complessiva, ricadendo quest'ultima nella giurisdizione del singolo Stato.²⁶

Con riguardo al fine di sfruttamento lavorativo, invece, l'Organizzazione Mondiale del Lavoro (ILO), analizzò in particolare le condotte di lavoro forzato ed obbligatorio, redigendo una Convenzione apposita nel 1930.²⁷ Il documento definisce all'art. 2 dette pratiche come "*all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily*" e al paragrafo successivo elenca una serie di attività escluse, che fanno tutte capo alla prestazione lavorativa nei confronti dei pubblici poteri. Questo perché durante l'era coloniale gli Stati cercarono di tracciare una netta distinzione tra le pratiche di schiavitù e quelle di lavoro forzato in modo tale da poter continuare a usufruire di quest'ultime.²⁸ Dunque, la differenza non fu elaborata in relazione a una diversa gravità di abusi, ma fu condizionata da interessi economici degli Stati colonialisti.

A seguito della nascita della Società delle Nazioni nel 1920, incaricata della supervisione dei già menzionati accordi, il problema della definizione fu riproposto. Dunque, nel 1921 e nel 1933 si firmarono rispettivamente la Convenzione per la soppressione del traffico delle donne e dei bambini e la Convenzione per la soppressione del traffico delle donne di tutte le età. Tuttavia, l'organizzazione internazionale non poté poi concludere il proprio operato, a causa dell'inizio della Seconda guerra mondiale.²⁹ Una volta terminato il conflitto, fu istituita l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la cui Assemblea generale adottò il 2 dicembre 1949 la Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui, volta a rafforzare l'azione anti-tratta e a unificare i documenti precedenti. Come si evince dal titolo della Convenzione, la grande innovazione del testo è rappresentata dalla ricomprensione di tutti i generi, età e razza delle vittime. Inoltre, venne eliminato l'elemento della transnazionalità, costituente un altro dei limiti degli accordi precedenti., andando quindi

²⁵ Vedi DEMLEITNER N. V., Forced Prostitution: Naming an International Offense, 1994, Fordham International Law Journal, p. 167-169

²⁶ Ibidem

²⁷ La Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio (1930), International Labour Organization

²⁸ Vedi Allain J., *Op. Cit.*

²⁹ Vedi BRUNCH E.M. *Op. Cit.*, p. 9

a prevedere la criminalizzazione anche di ipotesi di tratta “interna”.³⁰ Probabilmente proprio date queste innovazioni comportanti notevoli obbligazioni per gli Stati, la Convenzione non ebbe grande successo in quanto non molti Stati la ratificarono.³¹

Dall'entrata in vigore della Convenzione del 1949, i responsabili di tratta e sfruttamento di prostituzione elaborarono nuove e perniciose forme di tratta, come le industrie delle spose per corrispondenza e il turismo sessuale. Lo sfruttamento sessuale dei minori crebbe in modo esponenziale in tutti i Paesi, data la credenza da parte di alcuni abusatori sessuali di bambini di poter evitare l'AIDS avendo rapporti con minori, e per la più evidente vulnerabilità dei bambini al soddisfacimento delle loro richieste.³² Il fenomeno ha conosciuto, dunque, un'evoluzione costante, sia sotto il profilo quantitativo, con la crescita esponenziale del numero di vittime e del volume d'affari; sia sotto il punto di vista qualitativo, in quanto è risultato sempre più spesso appannaggio di organizzazioni criminali organizzate con ramificazioni transnazionali.³³ Questa evoluzione ha reso necessaria l'elaborazione di nuovi strumenti internazionali, che accogliessero una definizione di tratta sufficientemente ampia da abbracciare le diverse declinazioni del fenomeno.³⁴ Si verifica, così, man mano, anche attraverso nuove convenzioni, come quella sull'eliminazione di qualunque forma di discriminazione contro le donne conclusa nel 1979 sotto l'egida delle Nazioni Unite e quella del 1989 sui diritti del fanciullo, un superamento di identificazione con lo sfruttamento della prostituzione per approdare ad una nozione ampia che valorizza, in generale, la finalità dello sfruttamento della persona e fa della tratta una fattispecie tipica di nuova schiavitù.³⁵ Infatti, la Convenzione sull'eliminazione di qualunque forma di discriminazione contro le donne (1979), richiede alle Parti contraenti di adottare “*all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women*”.³⁶ Questa norma, pur trattando solo delle vittime di genere femminile, obbliga per la prima volta gli Stati parti a reprimere la tratta in

³⁰ MARTINI M., Le Nazioni Unite e la lotta contro la tratta di esseri umani: Strumenti, Risultati E Sfide”, in “Rivista Trimestrale della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, 2021, Editoriale Scientifica, p. 226

³¹ Cfr lo stato dei Paesi ratificanti sul sito ufficiale ONU

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&clang=en

³² RAYMOND G. J., Guide to the new UN trafficking protocol, 2001, Coalition Against Trafficking in Women, p. 2.

³³ VETTORI. C., La tratta degli esseri umani, in ADIR - l'altro diritto, 2014, Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, 1 (<https://www.adir.unifi.it/rivista/2014/vettori/cap1.htm#3>)

³⁴ ANNONI A., *Gli obblighi internazionali in materia di tratta degli esseri umani*, contributo in S. FORLATI (a cura di), *La lotta alla tratta di esseri umani: fra dimensione internazionale e ordinamento interno*, Napoli, Jovene, 2013, p.1

³⁵ PALMA A., Cooperazione giudiziaria ed azione di contrasto alla tratta di esseri umani, in Salvis Iuribus, 2019, 2

³⁶ Vedi art. 6 della Convenzione sull'eliminazione di qualunque forma di discriminazione contro le donne (1979)

tutte le sue forme, non rilevando il dolo specifico dello sfruttamento sessuale. Inoltre, anche in questo caso, l'articolo criminalizza la condotta anche in assenza dell'elemento di transnazionalità.

Il processo evolutivo della definizione si è ulteriormente sviluppato nell'ambito della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e per la giustizia penale (UNODC), istituita nel 1992 con sede a Vienna³⁷ e che si riunisce, di norma, ogni anno. La Commissione fu chiamata ad affrontare il nascente problema della criminalità organizzata transnazionale: le organizzazioni criminali stavano infatti realizzando profitti in Paesi diversi, trasferendoli attraverso le frontiere, con l'utilizzo di nuove tecnologie e sfruttando l'indebolimento su questo fronte delle istituzioni nazionali, che erano concentrate nella cosiddetta “guerra fredda”, lasciando intere popolazioni senza difese contro la criminalità internazionale.³⁸ La seconda sessione della Commissione nel 1993 ha raccomandato la convocazione di una Conferenza mondiale ministeriale sul tema, svoltasi poi a Napoli nel novembre 1994. L'esito della quale è stata l'adozione della Dichiarazione politica di Napoli e il Piano d'azione globale contro la criminalità organizzata transnazionale. Alcuni sforzi furono dedicati alla questione di una definizione, arrivando poi all'elaborazione di sei caratteristiche identificative del crimine organizzato.³⁹ In particolare: (a) organizzazione di gruppo per commettere il crimine; (b) legami gerarchici o relazioni personali che consentono ai leader di controllare il gruppo; (c) violenza, intimidazione, e la corruzione utilizzata per guadagnare profitti o controllare territori o mercati; (d) il riciclaggio di proventi illeciti per ulteriori attività criminali e infiltrarsi nell'economia legittima; (e) il potenziale di espansione in nuove attività oltre i confini nazionali; (f) cooperazione con altri gruppi criminali transnazionali organizzati.⁴⁰ I successivi incontri crearono le premesse per la stipula di una vera a propria Convenzione. La bozza di progetto fu inizialmente formulata dalla Polonia, ma furono presto presentati numerosi commenti sulle lettere degli articoli e posizioni caratterizzate da scetticismo sull'idea generale.⁴¹ Date le molte osservazioni, si decise di istituire un incontro informale a Palermo nel 1997. Il luogo non fu casuale, ma scelto per mandare un messaggio. Infatti, la città era particolarmente colpita dal fenomeno della criminalità organizzata. Dopo che la questione fu

³⁷ Da qui il nome *Vienna Process* per indicare il procedimento che ha portato all'emanazione della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale

³⁸ MCCLEAN D., Transnational Organized crime: a commentary on the UN Convention and its Protocols, 2007, Oxford Commentaries on International law, p. 1-32

³⁹ NUNZI A., La Convenzione di Palermo/1. Il percorso. La cooperazione intergovernativa degli anni '90, 2019, in Rivista di studi e ricerche per la criminalità organizzata, p.16.

⁴⁰ Ibidem

⁴¹ In particolare, da parte dell'Australia, Austria e Giappone. Vedi MCCLEAN D., *Op. cit.*, p. 7

discussa e si decise ufficialmente per la redazione di una convenzione apposita, l'Assemblea generale decise di istituire un gruppo intergovernativo di esperti, a composizione aperta, per preparare un progetto preliminare.

Tale progetto preliminare fu poi terminato con il contributo di un Comitato *ad hoc*⁴² intergovernativo nel novembre 2000, a seguito di ben undici sessioni e con la partecipazione di oltre 120 Stati, nonché numerose Organizzazioni Non Governative (ONG).^{43 44} La speditezza con la quale il Comitato *ad hoc* ha concluso il suo operato evidenzia la necessità di sostenere e sviluppare lo slancio che ha reso possibile la decisione originale, al fine di promuovere il consenso senza compromettere la qualità del prodotto finale.⁴⁵ Il Comitato discusse, inoltre, dell'elaborazione di strumenti internazionali contro alcune fattispecie più pericolose rientranti nel fenomeno della criminalità organizzata transazionale che diedero vita ai tre Protocolli Addizionali alla Convenzione: il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria; il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, componenti o munizioni e il Protocollo sulla soppressione, prevenzione e persecuzione della tratta di esseri umani, in particolar modo donne e bambini. Questi Protocolli hanno lo scopo di estendere l'ambito di applicazione della Convenzione alle condotte specifiche, tema dei protocolli stessi; infatti, durante i lavori preparatori, si ritenne che includere precise fattispecie criminose nel testo della Convenzione potesse appesantirne e rallentare il processo di sviluppo e si decise dunque di provvedervi separatamente. Ognuno di questi documenti, ha profondamente mutato il contesto internazionale, ma in questa sede è pertinente approfondire solo l'ultimo.

Il Protocollo sulla soppressione, prevenzione e persecuzione della tratta di esseri umani, in particolar modo donne e bambini (anche detto Protocollo di Palermo) è il primo trattato internazionale a definire la tratta degli esseri umani come intesa oggi. Non vi sono più limitazioni concernenti dolo specifico, genere, razza e viene data una definizione organica e precisa: la “*Tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento*

⁴² Chiamato a sostituire il gruppo di esperti nel 1998

⁴³ Come, ad esempio, La Coalizione contro la tratta delle donne (CATW), il Movimento per l'abolizione della pornografia e della prostituzione (MAPP), la Lobby europea delle donne (EWL), l'Associazione delle donne dell'Europa meridionale (AFEM), Equality Now, Molto utili a fini consultivi. Vedi RAYMOND G. J., *Op.cit.* p. 3

⁴⁴ Vedi NUNZI A., *Op. cit.*

⁴⁵ VLASSIS D., Overview of the provisions of the United Nations Convention against transnational organized crime and its protocols, 1999, United Nations Office on Drugs and Crime, p. 452-474

della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi".⁴⁶

Il Protocollo in questione, nasce da un'idea dell'Argentina, la quale in occasione della stipula di un accordo addizionale per la pedopornografia e prostituzione minorile alla Convenzione dei diritti del fanciullo, rimase insoddisfatta in ordine alle previsioni elaborate.⁴⁷ Al contempo all'interno della comunità internazionale, si stava sviluppando una consapevolezza generale della necessità di un approccio olistico, in cui gli aspetti del controllo della criminalità legati al traffico di esseri umani fossero affrontati insieme al tema dei diritti umani.

Difatti, seppur inizialmente si propose l'idea di limitare il Protocollo alla tratta di sole donne e bambini, sulla base della proposta dell'Argentina, gli Stati Uniti suggerirono di parlare più in generale della tratta di persone. Quando poi prevalse quest'ultimo approccio, si dovette affrontare il problema dei limiti fissati dall'Assemblea Generale alle competenze del Comitato.⁴⁸ Quest'ultimo chiese, quindi, all'Assemblea di ampliare il suo mandato e il risultato fu la risoluzione 54/126, con la quale l'Assemblea acconsentì al progetto della tratta di tutte le persone, ma in particolare donne e bambini.

La principale controversia affrontata in sede di elaborazione ha riguardato la definizione del fenomeno. In particolare, il primo ostacolo all'accordo è stato decidere se formulare una qualche distinzione tra la prostituzione coercitiva o volontaria di adulti. Un gruppo di Stati più conservatori, appoggiato da una coalizione di ONG, ha sostenuto che qualsiasi distinzione tra prostituzione forzata e volontaria fosse moralmente inaccettabile e che l'inclusione del requisito di coercizione nella definizione avrebbe conferito legittimità alla prostituzione. Al contrario Stati che avevano già provveduto negli ordinamenti nazionali alla legalizzazione della prostituzione, si opposero.

Un altro aspetto della definizione di tratta che ha suscitato vivaci dibattiti riguarda gli scopi della condotta. Il Comitato *ad hoc* aveva raggiunto un consenso sulla necessità di andare oltre l'attenzione tradizionale sulla prostituzione e la *sex industry*, al fine di garantire la rilevanza del Protocollo per le diverse fattispecie di tratta, tra cui lavoro forzato, schiavitù del debito e matrimonio forzato; ma allo stesso tempo una parte di Stati proponeva comunque di includere nella definizione "uso nella prostituzione" come fine a sé stante. Il dibattito riflette le stesse

⁴⁶ Vedi art. 3 Protocollo di Palermo

⁴⁷ GALLAGHER A., Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: A Preliminary Analysis, 2001, HUMAN RIGHTS QUARTERLY, The Johns Hopkins University Press, 23, p. 982

⁴⁸ Fu infatti proprio l'Assemblea Generale ad affidare al Comitato *ad hoc* il compito di elaborare un progetto per la Convenzione

posizioni politiche sostenute per il problema precedente.⁴⁹ Per risolvere la questione, il paragrafo b) della definizione chiarisce che il consenso diventa irrilevante ogni volta che è stato utilizzato uno qualsiasi dei "mezzi" della tratta (ossia "*the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person*")⁵⁰. Questo compromesso ha risposto alle preoccupazioni di entrambe le posizioni. Inoltre, la proposta di includere la locuzione "uso nella prostituzione" come fine a sé stante è stata scartata in favore di un riferimento più ristretto allo "sfruttamento della prostituzione altrui" (*pimping*).⁵¹

Con riguardo alle previsioni rilevanti, si noti che gli Stati devono ratificare la Convenzione prima di ratificarne uno o più protocolli addizionali,⁵² ma possono diventare parti della Convenzione senza dover ratificare tutti i protocolli.⁵³ L'applicazione del Protocollo sulla tratta è limitata alle situazioni internazionali che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.⁵⁴ Sugli Stati grava un obbligo positivo di adottare misure legislative e di altro tipo necessarie per criminalizzare il traffico e i comportamenti connessi.⁵⁵ Interessante notare che l'obbligo per gli Stati parti di imporre sanzioni adeguate per la tratta, accettato durante tutto il processo di negoziazione, è stato poi omesso dal testo finale del Protocollo.⁵⁶

Tale testo ha suscitato alcune critiche da parte di chi⁵⁷ ha sostenuto che il Protocollo sulla tratta abbia continuato a porre l'accento sull'intercettazione dei responsabili piuttosto che sull'identificazione e protezione delle vittime.

2.2 Elementi costitutivi

La definizione di tratta di esseri umani offerta dal Protocollo di Palermo si caratterizza per l'identificazione di tre elementi costitutivi: l'azione (il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone)⁵⁸, i mezzi (l'impiego di minacce o dell'uso della forza o altre forme di coercizione, il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di

⁴⁹ VLASSIS D., *Op.cit.*

⁵⁰ Art. 3 par. (b) del Protocollo di cui *supra*

⁵¹ MCCLEAN D., *Op. cit.* p.20

⁵² Vedi art. 37.2 della Convenzione delle Nazioni unte contro la criminalità organizzata transnazionale (2000)

⁵³ Vedi art. 37.3 nota *supra*

⁵⁴ Vedi art. 4 del Protocollo sulla soppressione, prevenzione e persecuzione della tratta di esseri umani, in particolar modo donne e bambini (2000)

⁵⁵ Vedi art. 5 del Protocollo *supra*

⁵⁶ L'unica sanzione rimasta è contenuta all'art. 12.5. che invita gli Stati parti a prendere in considerazione l'adozione di misure per negare o revocare i visti alle persone implicate nella commissione di reati legati alla tratta. *Cfr.* art. 3.1 della settima bozza del protocollo (E/AC.254/4/Add.3/Rev.7) con l'art. 5.1 del testo finale (A/55/383).

⁵⁷ GALLAGHER A., *Op. cit.*, pp. 990–1.

⁵⁸ Vedi art. 3 Protocollo *supra*

una posizione di vulnerabilità, il dare o ricevere somme di denaro o altri vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra)⁵⁹ e lo scopo (sfruttamento dell'essere umano). Per qualificare un comportamento come reato di tratta di esseri umani, tutti e tre gli elementi, in una qualsiasi delle forme alternative stabilite, devono essere presenti.⁶⁰ L'unica eccezione riguarda i minori⁶¹ per i quali sono previste deroghe alle condizioni relative ai mezzi.⁶² Questo perché in generale il minore non potrebbe prestare un consenso legale e informato indipendentemente dall'utilizzo di tali mezzi.

Gli elementi di azione e mezzi costituiscono ciò che si può qualificare come l'*actus reus* della tratta (elemento oggettivo), mentre il terzo elemento, il fine di sfruttamento, è definibile quale *mens rea* (elemento soggettivo).⁶³

2.2.1 L'azione

Il primo requisito si riferisce a cinque condotte alternative: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone.⁶⁴ Queste cinque azioni sono state proposte dagli Stati Uniti nel primo progetto di quello che sarebbe diventato il Protocollo sulla tratta.⁶⁵ Tutte integrano il reato di tratta di esseri umani in sé, isolate l'una dall'altra; infatti, è sufficiente che una persona commetta solo uno di questi atti per essere considerata responsabile, purché siano presenti anche gli altri elementi della definizione.⁶⁶

Segue un'analisi dei termini ivi riportati.

Si è suggerito che reclutamento indichi qualsiasi attività che porti all'impegno o alla partecipazione di un individuo, che poi conduca al suo sfruttamento. Ciò potrebbe implicare cercare persone, incoraggiandole e convincendole a partecipare ad un'attività; ma anche il reclutamento per uno specifico ruolo. Potrebbe anche coprire situazioni in cui le potenziali vittime cercano vie per migrare e desiderano essere reclutate.⁶⁷ Il reclutamento può essere

⁵⁹ Ibidem

⁶⁰ MARKOVIĆ I., A case law compendium in trafficking in human beings, 2015, OCSE, www.osce.org/bih, p. 11

⁶¹ Ai fini di tale previsione, si considerano minori, gli individui di età inferiore a 18 anni ex par. (d) art. 3 protocollo *supra*

⁶² Vedi art. 3 para. (c) del Protocollo *supra*. A conferma di quanto già statuito dalla Convenzione di Ginevra del 1949

⁶³ Vedi WISE E., General Rules of Criminal Law, 1997, Denver Journal of International Law and Policy

⁶⁴ Vedi art. 3 Protocollo *supra*

⁶⁵ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di esseri umani, specialmente di donne e bambini (2000)

⁶⁶ STOYANOVA V., Human Trafficking and Slavery Reconsidered. Conceptual Limits and States' Positive Obligations in European Law, 2017, Cambridge University Press

⁶⁷ Ibidem

effettuato in qualsiasi modo, oralmente o per iscritto, tramite carta stampata o altri mezzi di comunicazione (ad esempio internet).⁶⁸

Le azioni di trasporto e trasferimento riguardano l'agevolazione del movimento e della migrazione delle vittime. Il trasporto include qualsiasi tipo di consegna o trasmissione di una persona a un'altra persona.⁶⁹ Potrebbe anche essere interpretato come il fatto di rendere una persona oggetto di una transazione.

L'ospitalità persone è stato interpretato come il dare sistemazione o alloggio a persone in qualsiasi modo, durante il viaggio o la destinazione finale oppure nel luogo dello sfruttamento.⁷⁰ Il suo significato è stato esteso anche alle circostanze in cui una persona è trattenuta in un luogo prima dello sfruttamento.

L'accoglienza di persone si riferisce principalmente ai migranti che si ricevono nei paesi di destinazione. Non è una condotta limitata al solo luogo in cui avviene il loro sfruttamento, ma anche all'incontrare le vittime nei luoghi convenuti durante il viaggio per fornire loro ulteriori informazioni su dove andare o cosa fare.⁷¹

Il testo del Protocollo è stato redatto con l'obiettivo di affrontare il problema della criminalità organizzata; quindi, le diverse azioni nella definizione riflettono i diversi ruoli che i membri di tali gruppi potrebbero assumere per gestire la tratta di esseri umani.

Ci si è chiesti se la definizione riguardi solo queste cinque condotte, o anche aspetti concernenti il risultato finale di sfruttamento. I riferimenti all'ospitalità o accogliere persone sembrerebbero condurre all'inclusione non solo del processo (reclutamento, trasporto, trasferimento) ma anche della situazione finale. Sarebbero così responsabili anche proprietari e manager, supervisori e controllori di qualsiasi luogo di sfruttamento (ad esempio bordelli, aziende agricole, barche, fabbriche, strutture mediche...).⁷² Dall'altro lato il dato letterale parrebbe escludere l'ampliamento del concetto di custodia per includere tutte le situazioni in cui gli individui sono sfruttati, poiché si renderebbe superflua quella definizione in tre parti (condotta, mezzi e scopo).⁷³ Stante la lettera dell'articolo, le persone che reclutano, trasportano ecc. possono essere ritenute penalmente responsabili anche se non vi è mai stato sfruttamento, dal momento che la colpevolezza deriva dall'originaria intenzione dell'autore. Durante i lavori preparatori, si è

⁶⁸ MARKOVIĆ I. *Op cit.*

⁶⁹ STOYANOVA V., *Op. cit.*

⁷⁰ Ibidem

⁷¹ Ibidem

⁷² GALLAGHER A.T., *The International Law of Human Trafficking*, 2010, Cambridge University Press, 1, p.31

⁷³ STOYANOVA V., *Op.cit.*

preferito applicare quest'ultimo approccio per facilitare la cooperazione internazionale, scopo ultimo della Convenzione e dei suoi protocolli addizionali.

2.2.2 I mezzi

Il secondo requisito si rifà ai mezzi con i quali si ottiene l'azione. In particolare, il Protocollo di Palermo menziona “*minaccia o uso della forza o altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, di inganno, di abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o di dare o. ricevere pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo. su un'altra persona*”.⁷⁴ Ciò implica che non si intende affrontare ogni reclutamento, trasporto, trasferimento, ecc. di persone a scopo di sfruttamento, ma solo quelli che sono stati eseguiti con tali mezzi. Dunque, nel caso in cui non sussistesse tale elemento, ma gli individui comunque fossero stati abusati e sfruttati nel paese di destinazione, tutt'alpiù si integrerebbe altro reato.⁷⁵

Occorre tuttavia tener conto del fatto che i mezzi possono essere interpretati in modo espansivo, il che li rende vaghi.⁷⁶ Molti componenti sono autoevidenti e altri si sovrappongono tra loro. *Coercizione* è un termine generico, precedentemente utilizzato nel contesto della tratta di esseri umani per riferirsi a una serie di comportamenti, tra cui violenza, minacce e inganni. Nel Protocollo, esso è collegato alla minaccia e all'uso della forza, al fine di indicare una separazione tra i mezzi diretti e meno diretti con cui gli individui vengono condotti a situazioni di sfruttamento. *Inganno e frode* sono esempi di mezzi meno diretti e si riferiscono generalmente alla natura del lavoro o servizio promesso, e/ o alle condizioni in cui un individuo deve intraprendere quel lavoro o eseguire quel servizio.⁷⁷

La definizione è strutturata in modo che l'elemento “*mezzi*” si riferisca all'elemento “*azione*”: al fine di essere integrato dovrebbe quindi sussistere nel momento iniziale ossia al momento del reclutamento quando la persona è ancora nel Paese d'origine o al momento del trasporto. Ne consegue che, se gli individui avessero inizialmente acconsentito a queste condizioni, indipendentemente da quanto esse siano abusive, non vi sarebbe alcun inganno originale. Tuttavia, è complesso provare quali fossero effettivamente le conoscenze della vittima prima del reclutamento o trasporto.⁷⁸ È altrettanto difficile dimostrare quali fossero le intenzioni dei

⁷⁴ Ibidem

⁷⁵ Ibidem

⁷⁶ Per esempio, se l'abuso della posizione di vulnerabilità è interpretato in modo da includere qualsiasi vulnerabilità socioeconomica o se è interpretato nel senso che le disparità socioeconomiche tra i paesi d'origine e i paesi di destinazione denotano la vulnerabilità. Vedi STOYANOVA V., *Op. cit.* p. 36

⁷⁷ Abuse of a position of vulnerability and other “means” within the definition of trafficking in persons, 2013, UNODC Paper, p.17

⁷⁸ Vedi KRIEG S.H., Trafficking in Human Beings: The EU Approach between Border Control, Law Enforcement and Human Rights, 2009, in European law Journal, 6

presunti trafficanti. Un altro svantaggio di questa impostazione, è che si rischia di non tenere adeguatamente conto di come l’eventuale coercizione iniziale possa aver influenzato la gamma di opzioni attualmente disponibili per gli individui.⁷⁹ Se si applicasse questo approccio, allora, le difficoltà economiche nel paese d’origine potrebbero essere prese in considerazione per valutare la sussistenza dell’inganno o coercizione; ma al contempo ciò espanderebbe notevolmente il novero delle vittime.

Autorevole dottrina,⁸⁰ inoltre, evidenzia la necessità di non punire le vittime di tratta per il reato di immigrazione illegale, dato che è stata il risultato di inganni e coercizione, ma anzi auspica la concessione di permessi di soggiorno per evitare che la condizione vissuta precedentemente le renda più vulnerabili alla recidiva.

Particolari problematiche sono emerse in relazione alla definizione di abuso della posizione di vulnerabilità. Si tratta di un elemento di contesto, nel senso che la posizione della vittima può essere apprezzata soltanto in relazione a fattori strutturali, ambientali, e di contesto che aumentano la sua esposizione al rischio di tratta, come individuo o come gruppo cui l’individuo appartiene.⁸¹ Questi fattori sono generalmente riconosciuti in violazioni dei diritti umani quali povertà, disuguaglianza, discriminazione e violenza di genere.

Una nota interpretativa per la redazione dei verbali ufficiali dei lavori preparatori, stabilisce che “*the travaux préparatoires should indicate that the reference to the abuse of a position of vulnerability is understood to refer to any situation in which the person involved has no real and acceptable alternative but to submit to the abuse involved*”.⁸² Resta, ovviamente, il carattere ancora indeterminato di questa prospettiva, quando sia incorporata in un elemento costitutivo del reato.⁸³ A livello internazionale, recenti tentativi di sviluppare indicatori di abuso di potere e situazione di vulnerabilità hanno messo in particolare risalto l’abuso di una situazione finanziaria, psicologica e sociale di un individuo, nonché l’isolamento linguistico, fisico e sociale.⁸⁴ È importante sottolineare, che l’elemento integrante non è l’esistenza di tale vulnerabilità, ma l’abuso della stessa da parte di terzi.⁸⁵

⁷⁹ CHUANG J., Redirecting the Debate over Trafficking in Women: Definitions, Paradigms, and Contexts, 1998, Harvard Human Rights Journal, p. 65-91

⁸⁰ STOYANOVA V., *Op.cit.*, p.53

⁸¹ UNODC Paper (2013), *Op. cit.* p.13

⁸² Interpretative notes for the official records of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (A/55/383/Add.1), para. 63

⁸³ DI MARTINO A., Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali, 2019, in Archivio Penale, p. 19

⁸⁴ GALLAGHER A.T., *Op. cit.* p.33

⁸⁵ UNODC Paper (2013), *Op. cit.* p.15

Il significato preciso del termine "*la concessione o la ricezione di pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo di un'altra persona*" è ugualmente oscuro. È in dubbio se sia limitato a situazioni in cui il controllo legale viene esercitato da un individuo su un altro (ad esempio un genitore su un figlio), o possa essere esteso per includere il controllo *de facto* (come quella che può essere esercitata dal datore di lavoro su un dipendente). Non è altrettanto chiara la differenziazione con l'abuso di posizione di vulnerabilità. I lavori preparatori e documenti interpretativi non forniscono orientamenti. Si può ragionevolmente presumere che la clausola sia intesa a far rientrare nella definizione pratiche quali i pagamenti effettuati ai genitori nel corso del traffico di minori. Tuttavia, poiché l'elemento dei mezzi non è necessario in tali casi, ciò non fornisce una spiegazione completa.⁸⁶

2.2.3 *Lo scopo*

A seguito delle discussioni durante la negoziazione del testo finale, per i motivi già spiegati precedentemente, si decise di includere quale ultimo elemento costitutivo il fine di sfruttamento. "*Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione. altre o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro forzato o servizi, schiavitù o. pratiche simili alla schiavitù, servitù o rimozione di organi*".⁸⁷ Come si nota, non è presente una vera e propria definizione del termine, bensì un elenco esemplificativo delle condotte che potrebbero integrarlo. Il dilemma di come concepire lo sfruttamento deve essere risolto a livello nazionale, poiché il diritto internazionale non offre una soluzione, probabilmente intenzionalmente, in modo da permettere l'inclusione di abusi non direttamente specificati.⁸⁸

Nella sua versione finale, il Protocollo non definisce i termini *schiavitù, lavoro forzato, pratiche simili alla schiavitù o servitù*. Per quanto riguarda i primi tre, si può presumere che saranno applicabili le definizioni contenute in altri strumenti giuridici internazionali⁸⁹ (e presenti in varie forme nelle bozze del progetto). Questa ipotesi è corroborata dalla clausola di salvezza del Protocollo,⁹⁰ che afferma una coerenza tra tale strumento e i diritti, gli obblighi e le responsabilità esistenti ai sensi del diritto internazionale.⁹¹

⁸⁶ STOYANOVA V., *Op.cit.*, p. 33

⁸⁷ *Ibidem*

⁸⁸ Vedi ALLAIN J., *Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking*, 2013, Martinus Nijhoff Publishers, p. 350-369

⁸⁹ In particolare, si fa riferimento alle Convenzioni ILO sul lavoro forzato od obbligatorio, alla Convenzione del 1956 per le pratiche simili alla schiavitù e alla Convenzione del 1926 per la schiavitù stessa.

⁹⁰ Art. 14 del Protocollo *supra*

⁹¹ GALLAGHER A.T., *Op.cit.*, p.34

Il concetto di servitù non è stato definito nel testo finale del Protocollo, che inspiegabilmente, omette una definizione negoziata dal Comitato *ad hoc* e inclusa nel progetto fino all'ottobre 2000.⁹² La proposta di includere la rimozione degli organi come fine del traffico è stata avanzata molto tardi nei negoziati ed è sopravvissuta nonostante le molte obiezioni.

È bene notare che il traffico di organi e la tratta di persone a scopo di prelievo di organi sono due condotte diverse: la prima non rientra nella definizione di tratta di esseri umani. Si sottolinea, inoltre, che il prelievo di organi da bambini con il consenso di un genitore o di un tutore per legittimi motivi medici o terapeutici non dovrebbe essere considerato sfruttamento.⁹³

I lavori preparatori confermano che le due locuzioni "sfruttamento della prostituzione altrui" e "altre forme di sfruttamento", sono state deliberatamente lasciate indefinite, garantendo così agli Stati parti piena libertà di definirli nelle rispettive legislazioni nazionali.⁹⁴

È da evidenziare che la tratta di esseri umani non è una forma di sfruttamento, ma si riferisce piuttosto al processo che precede lo stesso. “*Ai fini dello sfruttamento*” indica l’elemento soggettivo della condotta in questione, la *mens rea*, che si riferisce all’intenzione dell’autore. Le norme concernenti l’elemento soggettivo integrante responsabilità penale, ricadono nell’ambito di giurisdizione nazionale degli Stati. Si possono però fare alcune elementari generalizzazioni sulle loro caratteristiche comuni. Anzitutto, sono possibili tre forme di *mens rea*: intenzione (nell’ordinamento italiano: dolo), conoscenza (dolo eventuale) e imprudenza (colpa cosciente).

L’intenzione richiede che la persona desideri o voglia la conseguenza scaturita dalla condotta illecita tenuta. L’elemento mentale deve essere stabilito in relazione sia all’atto, sia allo scopo designato dell’atto. In relazione al primo, deve essere dimostrato che il trafficante intendeva prendere parte alla condotta, reclutando, trasportando, ecc. In relazione allo scopo, deve essere dimostrato che l’autore lo volesse causare.

La definizione di conoscenza è autoesplicativa: il reclutatore o la persona che trasporta dovrebbe essere a conoscenza che la vittima sarà sfruttata. In questo caso non è detto che il fine di sfruttamento debba essere voluto, ma solo che se ne abbia consapevolezza.

L’imprudenza implica la prevedibilità del verificarsi delle conseguenze indesiderate come una semplice probabilità o possibilità.

⁹² GALLAGHER A., Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: A Preliminary Analysis, 2001, Human Rights Quarterly, The Johns Hopkins University Press, 23, p. 975-1004

⁹³ MCCLEAN D., *Op.cit.* p. 328

⁹⁴ Travaux Préparatoires for the Organized Crime Convention and Protocols, para. 347

Per come formulata, la definizione della tratta sembrerebbe richiedere la forma dell'intenzione.⁹⁵ La tratta è quindi un reato di intento specifico o speciale (*dolus specialis*).⁹⁶ Naturalmente, l'integrazione dell'elemento di dolo speciale non richiede che lo scopo sia effettivamente raggiunto.⁹⁷ Conseguì però che se le persone che reclutano o trasportano sono anche coloro che sfruttano o sono coinvolti nello sfruttamento, dimostrare l'elemento soggettivo del crimine potrebbe non essere così problematico; al contrario, quando invece gli individui che concretizzano lo sfruttamento non coincidono con quelli che hanno iniziato il processo o quando ancora lo sfruttamento non avvenuto, potrebbe essere più complesso. Per superare tale problema, si era ipotizzata una autonoma forma di reato, ma l'idea non sopravvisse dato che in realtà questi soggetti sarebbero comunque qualificabili come *exploiters*.

2.2.4 *La questione del consenso*

L'art. 3 lett. b) del Protocollo afferma che “*il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato*”. Questa previsione è frutto di un grande sviluppo che riflette un cambiamento sociale. Gli accordi internazionali iniziali sul tema, infatti, distinguevano situazioni in cui era prestato il consenso da parte della vittima da altre in cui il consenso si riteneva viziato o compromesso in qualche modo dal responsabile della tratta.⁹⁸ Nel tempo, furono previste delle eccezioni a tale regola, spesso in riferimento a condotte che comportano gravi lesioni fisiche o altrimenti ritenute dannose per la società nel suo insieme.⁹⁹ Questo cambiamento è stato il risultato del comune riconoscimento di una dimensione pubblicistica del reato.¹⁰⁰

Ad oggi, infatti, il consenso è irrilevante ogni qualvolta siano utilizzati i mezzi prescritti. Tuttavia, poiché il requisito dei mezzi è elemento costitutivo del reato di tratta, nel caso in cui il processo sia portato avanti senza questo, il crimine di tratta non si configurerebbe affatto. Per quanto riguarda i minori, come già evidenziato, il consenso è sempre irrilevante, indipendentemente dall'utilizzo dei mezzi elencati.¹⁰¹

⁹⁵ STOYANOVA V., *Op.cit.*

⁹⁶ The role of ‘consent’ in the trafficking in persons protocol, 2014, UNODC Paper

⁹⁷ GALLAGHER A.T., *Op. cit.* (2010), p.34

⁹⁸ Accordo Internazionale per la Repressione della Tratta delle Bianche (1904)

⁹⁹ Ad esempio: schiavitù, servitù e *debt bondage*, per le quali il consenso eventualmente prestato dall'offeso non rileva *tout court*, in virtù dell'estrema gravità delle azioni criminali valutate nel loro complesso.

¹⁰⁰ BERGELSON V., The right to be hurt: testing the boundaries of consent, in George Washington Law Review, 2007, 75, p. 165-236

¹⁰¹ Vedi art. 3 para (c) “*il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitalità o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo*” del Protocollo *supra*

Durante la nona sessione del Comitato ad hoc, l'eventuale riferimento all'elemento del consenso nella definizione e la conseguente formulazione, sono stato oggetto di grande dibattito. La maggior parte delle delegazioni ha convenuto che il consenso della vittima non dovesse, di fatto, essere pertinente. Tuttavia, molte delegazioni hanno espresso preoccupazioni giuridiche in merito a un riferimento esplicito al consenso, per il possibile rischio di ammettere l'esistenza di alcune circostanze ove sarebbe possibile acconsentire anche in presenza di mezzi come l'uso o la minaccia della forza o la frode. Varie delegazioni hanno, inoltre, sottolineato che dimostrare la mancanza di consenso appesantisce notevolmente l'onere della prova perché il consenso o la capacità di acconsentire della vittima spesso muta durante il reato.¹⁰² Queste due prospettive si ricollegano nuovamente alle posizioni espresse dagli Stati con riguardo al problema dello sfruttamento della prostituzione e della sua inclusione nel presente Protocollo. Infatti, secondo alcuni Stati, la previsione avrebbe potuto svalutare la libera scelta di un individuo di portare avanti una carriera nel sex work o sex industries, a cui sarebbe conseguito l'esercizio della libertà di movimento e lavoro internazionale o transnazionale.

La lettera b) non deve essere interpretata nel senso di imporre restrizioni al diritto di difesa effettivo degli imputati e alla presunzione di innocenza, né nel senso di far ricadere sulla vittima l'onere della prova, che invece spetta al Pubblico Ministero.¹⁰³

2.3 Considerazioni finali

Il processo evolutivo dell'istituto giuridico di tratta di esseri umani è stato particolarmente lento, richiedendo infatti quasi un secolo per l'affermazione di una definizione organica della fattispecie.

Tuttavia, lo stesso Protocollo di Palermo del 2000 contiene elementi di vaghezza e numerosi limiti che è impossibile non evidenziare: primo tra tutti il campo di applicazione, che si mantiene esclusivamente nell'ambito della criminalità organizzata. Questo aspetto però, come vedremo nel prossimo capitolo, è stato poi superato da successivi strumenti internazionali intervenuti qualche anno più tardi.

Altro elemento problematico risiede nella *mens rea* e nella modalità di imputazione del reato, specialmente con riguardo ai trafficanti che non prendono parte alla successiva attività di

¹⁰² MCCLEAN D., *Op. cit.* p. 321

¹⁰³ Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh sessions: Addendum Interpretative notes for the official records (Travaux Préparatoires) of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, UN Doc. A/55/383/Add.1, 3 Nov. 2000, Note 68

sfruttamento. Tuttavia, stante l'obbligo di criminalizzare le varie forme di sfruttamento a livello interno, gli individui che reclutano, trasportano, ecc. possono ancora essere ritenuti penalmente responsabili in qualità di assistenti.

Inoltre, non vi è chiarezza in merito alle soglie richieste della coercizione e dell'inganno. Di conseguenza, né le interpretazioni estensive né restrittive sono escluse. Questa ambiguità mina ulteriormente l'utilità della definizione di tratta. Incertezza definitoria simile caratterizza l'elemento "scopo".¹⁰⁴

In definitiva, è opportuno ritenere che spetti agli ordinamenti nazionali risolvere tali ambiguità definitorie.

¹⁰⁴ STOYANOVA V, 2017, *Op. cit.*, 3

3 FONTI E GIURISPRUDENZA SULLA TRATTA DI ESSERI UMANI

Il ritardo nella formulazione di una definizione unitaria ha ovviamente comportato anche la mancanza di una disciplina unitaria, che inizia a svilupparsi solo a seguito della conclusione del Protocollo di Palermo.

Ad oggi la disciplina è composta da numerosi strumenti internazionali. Infatti, il fenomeno nel corso del XX secolo ha conosciuto una grande espansione che ha spinto gli Stati a cooperare di più per combattere il reato di tratta di esseri umani. Numerose organizzazioni internazionali si sono occupate di agevolare la conclusione di tali accordi, incoraggiando vari negoziati.

Trattandosi di un reato transnazionale, la cui criminalizzazione avviene all'interno degli ordinamenti nazionali ma su impulso di strumenti internazionali, le fonti normative sono molteplici e interessano tre diversi ordinamenti: quello internazionale, quello unionale e quello nazionale.

3.1 Diritto internazionale

3.1.1 Protocollo Addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000)

In seguito all'analisi del processo storico che ha portato all'adozione del Protocollo Addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (2000) con particolare riguardo ai negoziati concernenti la definizione di tratta di essere umani adottata, è ora opportuno procedere a un'analisi della disciplina contenuta nel Protocollo stesso.

Innanzitutto, è bene sottolineare che il campo di applicazione del presente Protocollo concerne solo fattispecie transnazionali, come indica lo stesso art. 5, e non si applica anche a situazioni che vengono poste in rilievo negli ordinamenti nazionali.¹⁰⁵ Tuttavia, i Governi nazionali sono incoraggiati ad andare oltre le previsioni contenute nel Protocollo per provvedere a criminalizzare anche le condotte che hanno luogo a livello nazionale.¹⁰⁶

L'articolo 5 del documento prevede un vero e proprio obbligo positivo di includere nella legislazione nazionale la condotta per come definita all'articolo 3, richiedendo di punire anche il tentativo di reato, la partecipazione in qualità di complice e l'organizzazione o direzione da parte di altri individui, nonché la previsione della responsabilità delle persone giuridiche per

¹⁰⁵ JORDAN A.D., The Annotated Guide to the complete UN Trafficking Protocol, 2002, Washington: International Human Rights Law Group, p. 13

¹⁰⁶ JORDAN A.D., *Op. cit.*

l’eventuale partecipazione alla commissione di un «*serious crime*»¹⁰⁷ nell’ambito di un gruppo criminale organizzato.¹⁰⁸

Questo documento rappresenta una grande innovazione, non solo perché contiene la prima definizione articolata di tratta a livello internazionale, ma anche perché introduce per la prima volta strumenti di tutela delle vittime, seppur in modo ancora parziale e facoltativo.¹⁰⁹ ¹¹⁰

La parte II del Protocollo¹¹¹ affronta le modalità di tutela delle vittime e, in particolare, l’articolo 6 stabilisce che nei casi ove si ritenga opportuno, lo Stato Parte protegge l’identità delle vittime, e fornisce loro informazioni relative ai processi pertinenti, permettendo, ove previsto, di presentare osservazioni all’interno del processo.¹¹² Inoltre, è richiesto agli Stati di prendere in considerazione l’implementazione di misure per un recupero fisico, psicologico e sociale della vittima¹¹³ e di prevedere eventualmente la possibilità di un indennizzo in compensazione del danno sofferto.¹¹⁴

Tali forme di tutela oltre che per la riabilitazione dell’individuo, sono utili anche ad evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria: infatti, la presenza, ad esempio, di centri specializzati per le vittime di tratta, facilita la denuncia del crimine subito e al contempo determina le condizioni affinché la vittima superi i traumi subiti e sia tutelata dalla recidiva.¹¹⁵

La disposizione non deve essere interpretata a protezione di coloro i quali svolgono il ruolo di testimoni all’interno di un processo, a cui invece si applicherà l’articolo 24 del Protocollo.

Il successivo articolo 7 dispone, per lo Stato, l’incentivo a adottare misure che garantiscano la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente alle vittime, in determinate

¹⁰⁷ Ossia i reati che hanno cornice edittale il cui minimo è superiore a 4 anni e per cui quindi la Convenzione diviene direttamente applicabile

¹⁰⁸ Vedi art. 10 del Protocollo

¹⁰⁹ VETTORI. C., *Op. cit.*, 1.2.4

¹¹⁰ MCCLEAN D., *Op. cit.*, p. 338

¹¹¹ La parte II del presente Protocollo è infatti intitolata “*Tutela delle vittime della tratta di persone*”

¹¹² Art. 6 para. 1-2 del Protocollo. Con riguardo alla tutela dell’identità, la motivazione alla base è lapalissiana se si pensa alla possibile rappresaglia del trafficante o anche solo alla possibilità di recidiva *Vedi* JORDAN A.D., *Op. cit.*, p. 20

¹¹³ Art. 6 para. 3, in particolare:

- a) *Appropriate housing;*
- b) *Counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in persons can understand;*
- c) *Medical, psychological and material assistance; and*
- d) *Employment, educational and training opportunities*

¹¹⁴ Art. 6 para. 6 del Protocollo

¹¹⁵ Vedi JORDAN A.D., *Op. cit.*, p. 20

circostanze.¹¹⁶ Le circostanze da prendere in considerazione a tal fine sono espresse nel medesimo articolo: *humanitarian and compassionate factors*. Stante una nota non avente carattere formale, presente nel verbale delle discussioni della settima sessione del Comitato *ad hoc*, “*compassionate factors*” è da intendersi come circostanze personali quali la situazione familiare, l’età, la convivenza e altri fattori che dovrebbero essere considerati individualmente e caso per caso. Dall’altro lato, “*humanitarian factors*” sono da considerarsi i diritti stabiliti negli strumenti in materia di diritti umani e di conseguenza applicabili a tutti gli individui. Quest’ultima interpretazione rimane, però, oscura, in quanto se si trattasse di diritti umani applicabili *erga omnes*, non si vede motivo per cui nel presente testo debbano avere semplicemente “*appropriate consideration*”, quando invece dovrebbe essergli accordata una tutela piena.¹¹⁷

L’articolo 8, poi, stabilisce che lo Stato, di residenza o cittadinanza della vittima “*shall facilitate and accept, with due regard for the safety of that person, the return of that person without undue or unreasonable delay.*”¹¹⁸ La locuzione “*with due regard for the safety of that person*” impone alla Parte contraente, ove in quel momento si trovi la vittima a seguito di tratta, un’obbligazione positiva di assicurare che l’individuo non incorra in alcuna ritorsione o altro tipo di pericolo nel fare ritorno nel suo Paese.¹¹⁹ Al contempo lo Stato ricevente dovrà facilitare e accettare il ritorno stesso. Ne consegue, che una vittima con diritto di soggiorno permanente prima di essere adescata o rapita dai trafficanti, e che a causa di un’assenza per un certo periodo potrebbe aver perso tale diritto in quel dato Stato, deve comunque essere autorizzata a tornare.¹²⁰ Parimenti, il fatto del rimpatrio dopo la tratta non può garantire per sempre il diritto di soggiornare in quello Stato.¹²¹ La stessa locuzione viene ripresa al paragrafo successivo, facendo però questa volta riferimento allo Stato ove il soggetto ha subito le condotte di sfruttamento o ove si trovi a seguito di queste.¹²²

Sempre al fine di facilitare il ritorno, lo Stato di residenza della vittima, nel caso in cui il soggetto non disponga della documentazione necessaria, dovrà accettare di rilasciare su istanza

¹¹⁶ Vedi Art. 7 del Protocollo di cui *supra* “*1. In addition to taking measures pursuant to article 6 of this Protocol, each State Party shall consider adopting legislative or other appropriate measures that permit victims of trafficking in persons to remain in its territory, temporarily or permanently, in appropriate cases.*

2. In implementing the provision contained in paragraph 1 of this article, each State Party shall give appropriate consideration to humanitarian and compassionate factors.”

¹¹⁷ MCCLEAN D., *Op. cit.*, p. 343

¹¹⁸ Rubrica dell’art. 8 del protocollo di cui *supra*

¹¹⁹ JORDAN A.D., *Op. cit.*, p. 22

¹²⁰ Ibidem

¹²¹ Ibidem

¹²² Art. 7 para. 2 del Protocollo

dello Stato ove l'individuo si trova, tale documentazione o altre autorizzazioni per permettere alla persona di rientrare nel suo territorio.¹²³

L'intero articolo 8 deve essere letto insieme all'articolo 14, para. 1, che dispone una clausola di salvezza che applica il principio di non respingimento (*non-refoulement*).¹²⁴ Tale principio stabilisce che a un individuo non può essere impedito l'ingresso sul territorio né può esso essere deportato, espulso o trasferito verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate.¹²⁵

L'articolo è strettamente collegato all'articolo 6 dello stesso Protocollo, in particolare in relazione alla decisione sul momento appropriato per il ritorno. Per esempio, potrebbe essere opportuno ritardare il ritorno della vittima nel suo Stato di origine per consentire almeno in parte di attuare le misure per garantire il recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime; inoltre, in alcuni casi le vittime sono necessarie come testimoni.¹²⁶ Il testo del paragrafo riconosce che queste considerazioni possono influenzare le decisioni relative ai tempi di ritorno. L'articolo, tuttavia, presenta lacune con riguardo allo stato di apolidia delle persone vittime di tratta. Infatti, alcune di queste provengono da comunità in cui le nascite non sono registrate e altre viaggiano con documenti falsi.¹²⁷

Segue poi la Parte III del Protocollo in tema di misure di prevenzione e di cooperazione, che costituisce il cuore del documento, in quanto, come visto, molte delle disposizioni previste a tutela della vittima non sono vincolanti.

È bene sottolineare che in materia di cooperazione non ci si riferisce solo agli Stati, ma anche alle Organizzazioni non governative (ONG), le quali hanno acquisito nel tempo un ruolo sempre più rilevante; come si può evincere anche dalla loro menzione all'articolo 9 para. 3 del Protocollo¹²⁸ in relazione alle misure preventive.

In merito alle misure di prevenzione, allo stesso articolo è presente un invito agli Stati contraenti a ideare politiche globali e programmi di prevenzione e protezione delle vittime, in particolare per proteggere le vittime dai rischi della vittimizzazione secondaria, nonché a diffondere adeguate campagne di informazione, sensibilizzazione e educazione sul problema.¹²⁹ Altrettanto decisiva è reputata la collaborazione fra le autorità di pubblica sicurezza e quelle di

¹²³ Art. 8 para. 4 del Protocollo

¹²⁴ JORDAN A.D., *Op. cit.*, p. 22

¹²⁵ PUSTORINO P., Tutela internazionale dei diritti umani, 2023, Cacucci Editore

¹²⁶ Art. 6 para. 3 del Protocollo

¹²⁷ JORDAN A.D., *Op. cit.*, p. 28

¹²⁸ Art. 9 del Protocollo di cui *supra*

¹²⁹ Ibidem

frontiera dei diversi Paesi, la quale presuppone che le autorità in questione abbiano ricevuto un'adeguata formazione per identificare le situazioni tipiche cui la tratta è riconducibile in modo da procedere correttamente dinanzi alle stesse.¹³⁰ ¹³¹ I mezzi e i metodi adottati dai singoli Stati devono essere applicati in modo non discriminatorio e non devono violare il diritto degli individui di entrare e uscire liberamente dal proprio Paese.¹³²

I tre articoli successivi sono dedicati a misure specifiche relative ai controlli alla frontiere e ai documenti di viaggio necessari.¹³³ Tali disposizioni furono inizialmente elaborate per l'altro Protocollo addizionale in tema di traffico illecito di migranti, ma su proposta di alcuni Stati se ne è estesa l'efficacia anche al *trafficking*; tuttavia è evidente come perdano di importanza in relazione alla tratta, dal momento che è ben possibile che le vittime entrino nel territorio ove verranno poi sfruttate tramite i documenti necessari e quindi in modo legale.¹³⁴

L'ultima parte del Protocollo è rubricata “*Disposizioni finali*” e si occupa di dettare una serie di principi generali e previsioni formali. Con riguardo ai principi generali, può essere richiamato in particolar modo l'articolo 14 para. 2,¹³⁵ che richiede di interpretare ed applicare le norme del Protocollo nel rispetto del principio di non discriminazione.

Con riguardo invece alle previsioni formali, l'articolo 15 dispone che nel caso in cui l'applicazione o l'interpretazione del presente documento generasse controversie tra due o più Stati, queste dovrebbero essere risolte in primo luogo facendo riferimento alla pratica di negoziato; nel caso in cui questa risultasse fallimentare appellandosi all'istituto dell'arbitrato su istanza di una delle parti; e solo nel caso in cui, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati non riuscissero ad accordarsi, uno di questi potrebbe sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia. L'applicabilità di tale previsione è subordinata al consenso dello Stato, che, stante il para. 3 del medesimo articolo, può sempre apporre riserva.¹³⁶

¹³⁰ VETTORI. C., *Op. cit.*, 1.2.4

¹³¹ Vedi art. 10 del Protocollo di cui *supra*

¹³² Cfr art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)

¹³³ Vedi art. 11, 12 e 13 del Protocollo

¹³⁴ Per la differenza tra *smuggling* e *trafficking* Cfr LIMBLICI A., Normative e differenze in merito al traffico dei migranti e alla tratta degli esseri umani, 2021, in Diritto ed Economia, Istituto Mediterraneo Studi Internazionali

¹³⁵ “*The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking in persons. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognized principles of non-discrimination.*”

¹³⁶ Vedi art. 15 del Protocollo di Palermo

3.1.2 Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (2002)

La Corte internazionale penale è il primo e unico tribunale internazionale penale permanente mai istituito.¹³⁷ Ha iniziato il suo operato nel 2002, alla sessantesima ratifica che ha permesso l'entrata in vigore dello Statuto di Roma, ossia lo Statuto della Corte.

Stante l'articolo 5 dello Statuto di Roma,¹³⁸ la Corte ha giurisdizione sulle controversie che abbiano ad oggetto i crimini internazionali, ossia condotte caratterizzate da un elevato livello di gravità e che coinvolgono l'intera Comunità Internazionale. Tra questi vi rientrano i crimini contro l'umanità, di cui viene data una definizione all'articolo 7 para. 1 “*any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:*

- a) *Murder;*
- b) *Extermination;*
- c) *Enslavement;*
- d) *Deportation or forcible transfer of population;*
- e) *Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;*
- f) *Torture;*
- g) *Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;*
- h) *Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;*
- i) *Enforced disappearance of persons;*
- j) *The crime of apartheid;*
- k) *Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.”¹³⁹*

Con riguardo alla riduzione in schiavitù, lo Statuto precisa al para. 2 dello stesso articolo che “*means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person*

¹³⁷ AITALA R.S., Diritto internazionale penale, 2021, Mondadori Education S.p.a. Milano

¹³⁸ firmato il 17 luglio 1998 durante la "Conferenza diplomatica dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite sulla creazione di una Corte criminale internazionale". Lo Statuto è entrato in vigore il 1 luglio 2002.

¹³⁹ Art 7 dello Statuto di Roma

and includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children".¹⁴⁰

Tuttavia, l'inclusione di tale condotta all'interno dei crimini contro l'umanità, per come intesa dal Protocollo di Palermo, è fortemente discussa in dottrina per numerosi motivi.

In primo luogo, manca nel testo dell'articolo una definizione di tratta di esseri umani o un richiamo ad altro documento internazionale che la definisca. Ciò costituisce un problema poiché la menzione ex articolo 7 para. 2 lett. c) fa riferimento esplicito solo alle pratiche di *enslavement*,¹⁴¹ per le quali il documento esplicativo dello stesso Statuto¹⁴² richiede espressamente l'esercizio di "*any or all of the powers attaching to the right of ownership, including purchasing, selling, lending or bartering such a person or persons*".¹⁴³ Varie tesi dottrinali hanno tentato di spiegare tale incertezza: alcune di queste hanno ipotizzato un semplice ampliamento della definizione di schiavitù della Convenzione di Ginevra del 1926,¹⁴⁴ ricoprendente anche il *trafficking*; altre hanno interpretato la disposizione nel senso che la Corte avrebbe giurisdizione nei casi di tratta volta allo sfruttamento per fini di schiavitù.¹⁴⁵ In realtà, i lavori preparatori dello Statuto di Roma, anche se scarni, indicano che la Commissione preposta alla sua elaborazione intendesse riconoscere e perseguire la tratta di esseri umani come una forma di schiavitù moderna, ampliando la definizione tradizionale di schiavitù del 1926 fino a ricoprendervi le pratiche comprese nella Convenzione del 1956.¹⁴⁶ Infatti ai tempi dell'elaborazione dello Statuto, il Protocollo di Palermo sulla tratta ancora non era entrato in vigore, quindi l'idea di ricomprensione riguardava solo la definizione fino a quel momento stabilita.¹⁴⁷ Nonostante ciò, dal momento che l'assenza di una definizione di tratta di persone

¹⁴⁰ Vedi art. 7 para. 2 lett. c) dello Statuto di Roma

¹⁴¹ In realtà secondo aluni autori si dovrebbe rinvenire una possibilità di perseguibilità della tratta di esseri umani anche nella lett. g) para. 2 dell'art. 7 dello Statuto di Roma ove indica "sexual slavery" Vedi ALHADI N., Increasing Case Traffic: Expanding the International Criminal Court's Focus on Human Trafficking Cases, 2020, University of Michigan Law School, VOL 41 ISSUE 3

¹⁴² The Elements of Crimes, Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, I session, New York, 3-10 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.V.2 and corrigendum), part II.B. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf>

¹⁴³ Ibidem 6,8

¹⁴⁴ BALES, K., ROBBINS, P.T. "No one shall be held in slavery or servitude": A critical analysis of international slavery agreements and concepts of slavery, 2001, Human Rights Review 2, p.18–45 e BEDONT B., Gender-Specific Provisions in the Statute of the International Criminal Court, 1999, in Essays on the Rome statute of the international criminal court VOL 1, p. 183-210

¹⁴⁵ ALLAIN J., The slavery conventions: the travaux préparatoires of the 1926 league of nations convention and the 1956 united nations convention, 2008, p. 231 e GALLAGHER A.T., The international law of human trafficking, 2010, p. 216

¹⁴⁶ KIM J., Prosecuting human trafficking as a crime against humanity under the Rome statute, 2011, Harvard University, p. 8

¹⁴⁷ MORAN C.F., Increasing Case Traffic: Expanding the International Criminal Court's Focus on Human Trafficking Cases, 2014, The Age of Human Rights Journal, 3, p. 35

nello Statuto di Roma è potenzialmente problematica perché le definizioni nazionali e internazionali di tratta differiscono e tali differenze potrebbero limitare o ampliare l'ambito di applicazione dello Statuto¹⁴⁸, parte della dottrina¹⁴⁹ afferma che la definizione del Protocollo di Palermo dovrebbe essere incorporata nello Statuto di Roma, dal momento che è quello il principale strumento internazionale che disciplina la tratta e dato il fatto che l'elemento dei “means” del Protocollo di Palermo è stato accettato come diritto internazionale consuetudinario.¹⁵⁰

In secondo luogo, data la menzione all'articolo 7 dello Statuto, bisognerebbe analizzare la sussistenza nelle situazioni di tratta dei seguenti elementi identificativi, propri dei crimini contro l'umanità:

- a) l'elemento contestuale, ossia la condotta riconducibile a una prassi sistematica o diffusa di atrocità,
- b) l'elemento soggettivo, ossia la consapevolezza da parte del responsabile del fatto che gli atti che ha posto in essere si inseriscono nell'ambito di tale prassi,¹⁵¹
- c) l'elemento politico, ossia il fatto che la condotta debba essere effettuata “*pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack*”, che stante un documento esplicativo della stessa Corte deve essere interpretato in relazione a un ulteriore presupposto che richiede per una serie di atti, contenuti nell'elenco all'articolo 7, che questi siano rivolti contro una popolazione civile”.¹⁵²

Quest'ultimo elemento creerebbe dunque un ostacolo per il perseguimento dei reati di tratta di esseri umani. Infatti, la Corte sarebbe competente solo se si potesse dimostrare che la commissione del reato è avvenuta in relazione a una politica statale o organizzativa.¹⁵³

Diversamente, in relazione all'elemento della “*prassi diffusa o sistematica*”, dal momento che la tratta è spesso collegata a una più ampia campagna contro la popolazione civile e ad un'ampia gamma di altri crimini, talvolta interconnessi, quali la detenzione forzata, il lavoro forzato e la

¹⁴⁸ KIM J., Trafficked: Domestic Violence, Exploitation in Marriage, and the Foreign-Bride Industry, 2011, Virginia Journal of International Law, p. 447

¹⁴⁹ KIM J., *Op. cit.* 2014 p.11

¹⁵⁰ Prosecutor v. Kunarac et al., Case No. IT-96-23-T, Judgment, para. 537 n.1333 (Trial Chamber, Int. Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Feb. 22, 2001)

¹⁵¹ AITALA R.S., *Op. cit.*

¹⁵² The Elements of Crimes, *Op. cit.* p. 3

¹⁵³ MORAN C.F., *Op. cit.* p. 36-37

schiavitù,¹⁵⁴ la capacità della Corte di considerare tali atti in modo olistico potrebbe consentire di soddisfare il detto requisito e di perseguire in un dato caso il reato di tratta.¹⁵⁵

Con riguardo all'elemento soggettivo, è richiesto che si abbia consapevolezza della sussistenza della prassi diffusa o sistematica e che la propria azione vi stia contribuendo.¹⁵⁶ Tuttavia, non richiede che il responsabile sappia i dettagli della politica statale o di supportare lo stato o altra organizzazione.¹⁵⁷ Non è nemmeno necessario che abbia coscienza che tale condotta integri un crimine contro l'umanità.¹⁵⁸ In generale possiamo dire che l'elemento soggettivo restringe la lista degli imputati, ma non riguarda la condotta in sé.¹⁵⁹

In terzo luogo, la disciplina della giurisdizione della Corte Penale Internazionale limiterebbe fortemente la criminalizzazione della tratta di esseri umani. All'art. 13, infatti, si precisano i tre modi in cui la Corte può esercitare la giurisdizione:

- 1) quando un caso è deferito al Procuratore dagli Stati.¹⁶⁰ In questo caso, è richiesto il consenso degli Stati territoriali, che il fatto sia avvenuto in uno Stato Parte o negli Stati di nazionalità dell'imputato.¹⁶¹ Inoltre, la Corte riterrebbe inammissibile un caso se fosse oggetto di indagine e azione penale a livello nazionale.¹⁶²
- 2) quando un caso è deferito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che agisce ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Ciò potrebbe non accadere nel contesto della tratta, poiché la pratica potrebbe non essere facilmente considerata come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale per meritare l'invocazione del Capitolo VII.¹⁶³
- 3) dopo un'indagine indipendente avviata dal Procuratore,¹⁶⁴ sempre alle condizioni previste nel primo caso, ma questa volta aggiungendosi un'ulteriore condizione: ossia che vi sia l'autorizzazione della Camera predibattimentale.¹⁶⁵

¹⁵⁴ SIMEON A e J.C., Human Trafficking: Mapping the Legal Boundaries of International Refugee Law and Criminal Justice, 2014, *Journal of International crime justice*, 12, 5, p. 1019-1036

¹⁵⁵ ALHADI N, *Op. cit.* p. 566

¹⁵⁶ Prosecutor v. Brima et al. (2007), Special Court for Sierra Leone, Further Amended Consolidated Indictment, para. 221-22

¹⁵⁷ Ibidem

¹⁵⁸ HALL C. E AMBOS K., Article 7: Crimes Against Humanity, in THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: A COMMENTARY 155 (Otto Triffterer & Kai Ambos eds., 2016).

¹⁵⁹ ALHADI N, *Op. cit.*

¹⁶⁰ Vedi art. 13 dello Statuto di Roma

¹⁶¹ Vedi art. 12 dello Statuto di Roma

¹⁶² Vedi art. 17 dello Statuto di Roma

¹⁶³ OBOKATA T., Trafficking of Human Beings as a Crime against Humanity: Some Implications for the International Legal System, 2005, *International and Comparative Law Quarterly* 54, no. 2, p. 454

¹⁶⁴ Vedi art. 13 dello Statuto di Roma

¹⁶⁵ Vedi art. 12 dello Statuto di Roma

Di conseguenza nel caso in cui il fenomeno della tratta sia posto in essere all'interno di un singolo Stato non Parte dello Statuto o di una pluralità di Stati tutti non firmatari, il documento non troverebbe applicazione. Tuttavia, nei casi ove sia richiesto il consenso dello Stato, la Corte potrebbe intervenire se si potesse dimostrare che gli Stati non vogliono o non sono in grado di indagare, perseguire e punire gli autori di un reato specificato nello Statuto di Roma.¹⁶⁶

3.1.3 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005)

Un altro documento particolarmente rilevante in ambito di diritto internazionale, è certamente la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, sottoscritta a Varsavia il 16 maggio 2005, ed entrata in vigore il 1° febbraio 2008, ma ratificata dall'Italia solo nel 2010.¹⁶⁷ Gli Stati aderenti sono attualmente 39.¹⁶⁸ La Convenzione fu elaborata tenendo conto degli altri atti della medesima organizzazione internazionale, come ad esempio la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino, e altri trattati universali e regionali in materia, primo fra tutti il Protocollo Addizionale di Palermo.¹⁶⁹ L'obiettivo primario era rafforzare gli strumenti già esistenti e sviluppare le disposizioni in essi contenute,¹⁷⁰ infatti, le Convenzioni del Consiglio d'Europa traggono beneficio da un contesto regionale più ristretto, che consente di elaborare disposizioni più precise e andare oltre i livelli minimi di norme approvate in altri strumenti internazionali.

L'esigenza del Consiglio d'Europa di rafforzare la sua azione con riguardo a tale tema è stata sottolineata dai Ministri degli Affari esteri nella 112° (14-15 maggio 2003), 113° (5-6 novembre 2003) e 114° (12-13 maggio 2004) sessione del Comitato dei Ministri.¹⁷¹ A seguito di quest'ultima, l'ente regionale ha avviato l'elaborazione del presente documento, che si è rivelato particolarmente innovativo a fronte dell'adozione, per la prima volta nella storia, di un approccio basato sui diritti umani,¹⁷² qualificando il fenomeno della tratta come grave violazione degli stessi e come un affronto alla dignità e all'integrità delle persone.¹⁷³ Alla tutela di tali diritti viene, inoltre, preposto un meccanismo di monitoraggio apposito, composto da due

¹⁶⁶ Vedi art. 17 dello Statuto di Roma

¹⁶⁷ Tramite la legge n.108 del 2 luglio del 2010

¹⁶⁸ VETTORI C., *Op. cit.* 1.3

¹⁶⁹ Vedi Premessa della Convenzione

¹⁷⁰ Relazione Esplicativa della Convenzione di Varsavia elaborata dal Consiglio d'Europa nello stesso anno, <https://rm.coe.int/168047cd71>

¹⁷¹ Vedi Premessa della Convenzione

¹⁷² Vedi art. 1 lett. b) della Convenzione

¹⁷³ Vedi Premessa della Convenzione

organi: il Gruppo di Esperti sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (GRETA) e il Comitato delle Parti.¹⁷⁴

Rispetto al più volte citato Protocollo di Palermo, il campo di applicazione di questa Convenzione è più ampio e chiaro, andando a richiamare allo stesso tempo la definizione del Protocollo,¹⁷⁵ ma ampliandola alle forme di tratta nazionale, che riguardino o meno fenomeni di crimine organizzato.¹⁷⁶ Infatti si ritenne che, per combattere efficacemente tale condotta criminosa e soccorrere le vittime, fosse fondamentale il ricorso ad una definizione di tratta che fosse già oggetto di consenso a livello internazionale.¹⁷⁷

Un ulteriore elemento innovativo della Convenzione è caratterizzato dal fatto che, oltre a penalizzare le condotte del trafficante, viene criminalizzata anche la condotta dell'individuo che sfrutta i servizi cui è obbligata la vittima di tratta, se consapevole delle condotte di sfruttamento a cui è soggetta.¹⁷⁸ Questo orientamento riflette quello adottato da numerosi Stati nei confronti della prostituzione.¹⁷⁹

Sempre a conferma del *human rights approach*, una considerevole attenzione è rivolta al principio di non discriminazione,¹⁸⁰ cui è dedicato l'articolo 3 della Convenzione e a cui si fanno continui riferimenti nella premessa e nel testo,¹⁸¹ e al principio della parità di genere.¹⁸² Sebbene i due principi siano distinti, si intersecano nel contesto della lotta contro la tratta di esseri umani. La non discriminazione garantisce che tutte le vittime di tratta, indipendentemente dal loro genere, siano protette e ricevano il supporto necessario.¹⁸³ La parità di genere, d'altra parte, si concentra sulle specifiche esigenze delle donne e delle ragazze, che sono spesso le vittime più vulnerabili della tratta.¹⁸⁴

¹⁷⁴ Documento ufficiale del Consiglio d'Europa sul meccanismo di monitoraggio PREMS 231113 – TA https://osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2015/02/ITA_Mecanisme.pdf

¹⁷⁵ Art. 4 della Convenzione

¹⁷⁶ Vedi art. 2 della Convenzione “*La presente convenzione si applica a tutte le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità organizzata.*”

¹⁷⁷ Relazione Esplicativa, *Op. cit.*, p. 41

¹⁷⁸ Vedi art. 19 della Convenzione

¹⁷⁹ CARELLA G, Obblighi internazionali ed europei in materia di tratta degli esseri umani, Università di Bari, [@download/file/obblighi%20%20internazionali%20e%20comunitari%20sulla%20tratta.pdf](https://www.uniba.it/it/docenti/carella-gabriella/attivita-didattica/materiale-didattico/immigrazione/obblighi-internazionali-e-comunitari-sulla-tratta.pdf)

¹⁸⁰ Richiesto dalla Raccomandazione 1545 (2002) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, campagna contro la tratta delle donne. Il testo dell'art. 3 recita “*The implementation of the provisions of this Convention by Parties, in particular the enjoyment of measures to protect and promote the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status*”

¹⁸¹ VETTORI C, *Op. cit.*

¹⁸² Ad esempio, Vedi art. 17 della Convenzione

¹⁸³ PICCONE V., Parità di trattamento e principio di non discriminazione nell'ordinamento integrato, 2017, Questioni giuridiche

¹⁸⁴ Ibidem

Il capitolo II in tema di misure di prevenzione e cooperazione, riprende quanto già detto nel Protocollo di Palermo.¹⁸⁵

Il capitolo III, fulcro della Convenzione del Consiglio d'Europa,¹⁸⁶ si occupa di stabilire quali misure adottare per la protezione delle vittime, in maniera più dettagliata rispetto a quanto genericamente previsto in precedenza, e soprattutto prevedendo le misure come obblighi positivi per gli Stati.¹⁸⁷

In primo luogo, fondamentale è il meccanismo di identificazione stabilito all'articolo 10, secondo cui ciascuno degli Stati deve disporre di figure professionali qualificate per procedere al riconoscimento formale delle vittime.¹⁸⁸ Al contempo lo Stato, fino al termine del procedimento di identificazione, garantisce la permanenza sul territorio alla presunta vittima e, se del caso, rilascia un permesso di soggiorno.¹⁸⁹ È inoltre prevista l'eventualità a favore della vittima di usufruire di un periodo cosiddetto “di recupero e di riflessione”, della durata di almeno 30 giorni, quando sussistano ragionevoli motivi per credere che la persona in questione sia una vittima, in vista di una successiva identificazione definitiva.¹⁹⁰ La durata effettiva di tale periodo è legata al ristabilirsi, per la vittima, di condizioni di salute psicofisica e di capacità di sfuggire dall'influenza dei trafficanti e/o prendere consapevolmente delle decisioni sulla sua eventuale collaborazione con le autorità competenti. A questa disposizione si può derogare per motivi di ordine pubblico.¹⁹¹

Vengono poi riprese le tutele facoltative dell'articolo 6 del Protocollo di Palermo (assistenza fisica, psicologica e sociale; alloggio adeguato e sicuro; accesso alle cure mediche; supporto legale, ecc.), ma ergendole in questa sede a veri e propri diritti delle vittime.¹⁹² Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurarsi che l'assistenza ad una vittima non sia subordinata alla sua volontà di testimoniare.¹⁹³

L'articolo 14, richiamato dallo stesso articolo 10, prevede la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno, quando la permanenza del soggetto sia resa necessaria dalle sue condizioni personali o alla luce della sua collaborazione nell'inchiesta o nel procedimento penale nei

¹⁸⁵ Vedi da art. 5 a 9 della Convenzione e art. da 9 a 13 del Protocollo di Palermo

¹⁸⁶ Vedi articoli da 10 a 17 della Convenzione

¹⁸⁷ dal Protocollo addizionale delle Nazioni Unite (artt. 6-8, parte II)

¹⁸⁸ CANTONE C., La tratta degli esseri umani: cos'è e cosa prevede il diritto internazionale, 2017, in *Ius in itinere*, p. 3

¹⁸⁹ Vedi art. 10 para. 1 e 2 della Convenzione

¹⁹⁰ Vedi art. 13 della Convenzione

¹⁹¹ Ibidem

¹⁹² Vedi art. 10 para. 2 e art. 12 della Convenzione

¹⁹³ Vedi art. 12 para. 6 della Convenzione

confronti del responsabile.¹⁹⁴ Ogni Parte contraente si assicura che il rilascio di tale permesso avvenga senza pregiudizio del diritto di richiedere asilo e di beneficiarne.¹⁹⁵ La disposizione si ricollega anche all'articolo 12 del presente trattato che garantisce alle vittime, residenti nel territorio in modo legale, l'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale ed all'istruzione.¹⁹⁶

La legislazione nazionale deve, inoltre, provvedere a fornire alle vittime il diritto all'assistenza legale e ad ottenere un risarcimento dall'autore del reato.¹⁹⁷

Un'ulteriore novità è presente all'articolo 23 dedicato alle sanzioni, che stabilisce l'obbligo positivo di introdurre negli ordinamenti nazionali misure “*to ensure that the criminal offences established in accordance with Articles 18 to 21 are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions.*”¹⁹⁸ Tra queste misure devono essere incluse per le persone fisiche le pene che prevedano la privazione della libertà e che possano dar luogo all'estradizione.¹⁹⁹ Seguono nei paragrafi successivi, ipotesi di sanzioni accessorie come le sanzioni pecuniarie previste per le persone giuridiche, la confisca dei mezzi e dei profitti derivati dalla condotta delittuosa e la chiusura temporanea o permanente di qualsiasi struttura usata per commettere il reato in questione.²⁰⁰

Risulta, inoltre, di grande rilevanza l'articolo 26 che stabilisce il principio del *non-punishment* “*Each Party shall, in accordance with the basic principles of its legal system, provide for the possibility of not imposing penalties on victims for their involvement in unlawful activities, to the extent that they have been compelled to do so.*”²⁰¹

Infine, la Convenzione, come anticipato, dedica un intero capitolo²⁰² alla previsione di un meccanismo di monitoraggio.

Il primo organo che compone il meccanismo è il GRETA, ossia il Gruppo di esperti contro la lotta alla tratta di esseri umani, composto da un minimo di 10 ad un massimo di 15 membri, indipendenti e imparziali, scelti tra personalità di elevata moralità con esperienza nel campo di diritti umani.²⁰³ Il loro mandato è di 4 anni, rinnovabile una volta. Tale comitato è stato istituito per operare delle procedure di valutazione degli Stati Membri, a conclusione delle quali viene

¹⁹⁴ Vedi art. 14 para. 1 lett. a) e b) della Convenzione

¹⁹⁵ Vedi art. 14 para. 5 della Convenzione

¹⁹⁶ Vedi art. 12 para. 4 della Convenzione

¹⁹⁷ Vedi art. 15 della Convenzione

¹⁹⁸ Art. 23 para. 1 della Convenzione

¹⁹⁹ Ibidem

²⁰⁰ Vedi art. 23 para. 2,3,4 della Convenzione

²⁰¹ Vedi art. 26 della Convenzione

²⁰² il cap. VII (artt. 36-38) della Convenzione

²⁰³ Vedi art. 36 para 2 e 3 della Convenzione

adottato un rapporto in merito alle misure adottate dal Paese in esame.²⁰⁴ In particolare, tali procedure sono divise in cicli di monitoraggio, della durata stabilita dallo stesso organo.²⁰⁵ All'inizio di ciascun ciclo, il GRETA definisce le disposizioni specifiche della Convenzione che intende analizzare e determina le modalità più appropriate per procedere alla valutazione.²⁰⁶ Si può avvalere di questionari che notifica alle autorità del Paese in esame, a ONG o ad alcuni membri della società civile che hanno accesso a fonti di informazione attendibili e sono in grado di verificarne l'esattezza, al fine di raccogliere le informazioni necessarie, qualora lo ritenga necessario.²⁰⁷ Oltre a tale strumento, a fini informativi, è prevista la possibilità di visita nel Paese da sottoporre a valutazione, che si sostanzia in incontri con figure di spicco e in un'analisi delle strutture dove viene fornita assistenza alle vittime della tratta, in modo da verificarne l'efficacia.²⁰⁸ Le bozze dei rapporti sono trasmesse ai Paesi interessati per ottenere i loro commenti, che sono presi in considerazione al momento dell'elaborazione del rapporto finale. Quest'ultimo è inviato alle autorità interessate, con l'invito a presentare eventuali ulteriori commenti finali, a seguito dei quali è reso pubblico.²⁰⁹

Il secondo organo è il Comitato delle Parti, composto dai rappresentanti del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa degli Stati Parte della Convenzione e dai rappresentanti delle Parti della Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa.²¹⁰ L'organo è chiamato a riunirsi ogni qualvolta lo richiedano almeno un terzo delle parti, il Presidente del GRETA o il Segretario Generale.²¹¹ Il Comitato delle Parti può adottare delle raccomandazioni rivolte a determinati Paesi, riguardanti le misure necessarie per dare attuazione alle conclusioni del GRETA.²¹² Infatti, i rapporti GRETA non sono *in re ipsa* vincolanti, tuttavia fungono da guida e pressione morale per migliorare le politiche nazionali.

3.1.4 Le lacune della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (1950) e l'azione della Corte Europea dei diritti dell'uomo

Trattato fondamentale per la tutela dei diritti umani nel contesto del Consiglio d'Europa è la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU). È uno

²⁰⁴ CANTONE C., *Op. cit.* p.4

²⁰⁵ Vedi art. 38 para. 1 della Convenzione

²⁰⁶ Vedi art. 38 para 1 e 2 della Convenzione

²⁰⁷ Vedi Documento ufficiale del Consiglio d'Europa sul meccanismo di monitoraggio, *Op. cit.*, p. 4-5

²⁰⁸ *Ivi* p. 4

²⁰⁹ *Ivi* p.5

²¹⁰ Vedi Documento ufficiale del Consiglio d'Europa sul meccanismo di monitoraggio, *Op. cit.*, p.6

²¹¹ Vedi art. 37 della Convenzione

²¹² Vedi Documento ufficiale del Consiglio d'Europa sul meccanismo di monitoraggio, *Op. cit.*, p.6

strumento regionale²¹³, emanato a Roma nel 1950 ed entrato in vigore nel 1953, che non si occupa solamente del fenomeno della tratta, bensì di una varietà di diritti.

Prima di trattare della rilevanza di tale strumento per quanto concerne la tratta di esseri umani, è bene fare le seguenti premesse.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cosiddetta Corte EDU),²¹⁴ ne ha affermato anche l'applicazione orizzontale, riconoscendo la responsabilità degli Stati per quegli atti commessi da individui o gruppi di individui, ma riconducibili alla mancata previsione di adeguate misure di protezione previste dallo stesso Stato.²¹⁵ In particolare, nel caso di specie la Corte stabilì l'esistenza di un obbligo dello Stato di prevedere norme penali per assicurare una protezione efficace degli individui.²¹⁶

Nella successiva sentenza *Young, James e Webster c. il Regno Unito*,²¹⁷ la Corte ha ampliato quando detto in precedenza statuendo che “*secondo l'articolo 1, ogni Stato contraente riconosce a tutti coloro che ricadano nella propria giurisdizione, i diritti e le libertà definiti nella Convenzione; pertanto, quando la violazione di uno essi derivi da una mancata osservanza di questo obbligo da parte del legislatore nazionale, sullo Stato ne ricade la responsabilità.*” Da allora,²¹⁸ è stata riconosciuta la responsabilità degli Stati contraenti per quegli atti commessi da privati in violazione della Convenzione.

Segue un'analisi della giurisprudenza e delle lettere di alcuni articoli per evidenziare il rapporto tra la Convenzione e il tema analizzato dall'elaborato.

3.1.4.1 La protezione offerta dall'art. 4 della Convenzione alla luce della giurisprudenza della Corte EDU

In relazione alla tratta di esseri umani, duole sottolineare come manchi nel documento un articolo che menzioni esplicitamente il fenomeno. Tuttavia, a seguito di una notevole evoluzione giurisprudenziale della Corte EDU, il fenomeno è stato poi ricompreso nella protezione dell'articolo 4 della Convenzione rubricato “*Prohibition of slavery and forced*

²¹³ Difatti, le parti contraenti sono le stesse facenti parte del Consiglio d'Europa, ad oggi 47 Paesi.

²¹⁴ La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, è l'organo giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto della CEDU da parte degli Stati contraenti. In particolare, stante l'art. 32 della stessa Convenzione, è competente a giudicare “*tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli*”. Cfr sito del governo italiano per ulteriori informazioni:

https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/sistema_cedu_2.html

²¹⁵ Corte EDU caso X e Y c. Paesi Bassi del 26 marzo 1985, Serie A n° 91, para. 23

²¹⁶ Ibidem

²¹⁷ Corte EDU caso *Young James e Websters c. Regno Unito* del 13 Agosto 1981, Serie A, n° 44, para. 49

²¹⁸ Vedi, tra le altre, le seguenti sentenze: Corte EDU, caso Z e altri c. Regno Unito del 23 Settembre 1998, Raccolta delle sentenze e delle Decisioni 1998-VI, paragrafo 73; Corte EDU, caso M.C. c. Bulgaria del 4 Dicembre 2003; richiesta n° 39272/98.

labour".²¹⁹ Infatti fin da una delle sue prime sentenze,²²⁰ la Corte ha affermato la natura di "living instrument" della Convenzione, la quale deve essere interpretata alla luce della situazione globale attuale, tenendo quindi conto degli sviluppi sociali e tecnologici. Ciò ha ulteriormente consentito alla Corte di decidere autonomamente quale fosse il momento adatto per compiere un nuovo passo nell'interpretazione di alcuni fenomeni.²²¹

3.1.4.1.1 *Il Caso Siliadin c. Francia (2005)*

L'evoluzione giurisprudenziale ebbe inizio nel 2005, quando dinanzi alla Corte EDU fu presentato il caso Siliadin c. Francia. La vicenda riguardava una minore di origine togolese entrata in Francia grazie a una cittadina francese anch'ella di origine togolese, che le promise di offrirle un'istruzione se avesse lavorato presso la sua abitazione come donna delle pulizie. In realtà, fu poi soggetta a forme di schiavitù da parte della stessa donna, non regolarizzandola mai per il lavoro svolto, non concedendole giorni di ferie o riposo settimanale e non retribuendola.²²² Inoltre, la ragazza venne privata del proprio passaporto e fatta vivere in condizioni precarie.²²³ Dinanzi alle corti penali francesi, gli imputati vennero condannati in primo grado, ma assolti in appello, poiché secondo la legislazione francese non risultarono passibili di condanna per il reato di schiavitù o servitù.²²⁴ Da ultimo, la corte di Versailles condannò i soggetti responsabili ma solo per abuso di posizione di vulnerabilità, poiché il lavoro dalla giovane non era retribuito.²²⁵ Il caso fu poi trasferito dinanzi la Corte EDU, la quale inizialmente valutò la possibilità che l'articolo 4 CEDU imponesse agli Stati non solo obblighi di astensione dalla commissione di condotte rientranti nell'articolo 4, ma anche obblighi positivi di implementazione a livello legislativo di strumenti di tutela efficaci per le vittime.²²⁶ Successivamente analizzò la legislazione francese al fine di condannare eventuali lacune.²²⁷

Tra gli altri documenti richiamati dalla Corte per meglio chiarire la portata dell'articolo 4, venne per la prima volta richiamata anche la Convenzione di Varsavia elaborata qualche tempo prima dallo stesso Consiglio d'Europa. Pur non richiamando specificamente il reato di tratta in

²¹⁹ Vedi art. 4 della Convenzione

²²⁰ Vedi Corte EDU, caso Tyler c. Regno Unito, App. no. 5856/72 del 25 Aprile 1978, para. 31

²²¹ Vedi TURANJANIN V. E STANISAVLJEVIC J., Human trafficking and forced prostitution under article 4 of the European convention on human rights, 2024, German Law Journal, 25, pp. 262–288

²²² DI BLASI A., il caso Siliadin contro Francia: la decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo alla luce della nuova normativa italiana in materia di tratta di persone, 2006, in Costituzionalismo.it, Editoriale Scientifica

²²³ Ibidem

²²⁴ Ibidem

²²⁵ Ibidem

²²⁶ ERIKSSON M., The Prevention of Human Trafficking – Regulating Domestic Criminal Legislation through the European Convention on Human Rights, 2013, Nordic Journal of International Law 82, Martius Nijhoff publishers, p. 351

²²⁷ Ibidem

dettaglio, la Corte ha analizzato il contenuto dell'articolo che la definisce in relazione allo sfruttamento.²²⁸

La sentenza ha poi stabilito che l'articolo 4, letto insieme agli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti) della Convenzione,²²⁹ costituisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche.²³⁰ Per tale motivo, sarebbe incompatibile con gli altri strumenti internazionali limitare le responsabilità dello Stato alla violazione di un mero obbligo negativo di astensione.²³¹ Con riguardo al caso di specie, evidenzia la lacunosa legislazione francese²³² e statuisce quindi la necessità di prevedere sanzioni penali per garantire una protezione efficace della collettività.²³³ Di conseguenza, condannò la Francia per l'assoluzione “indebita” dei responsabili.²³⁴ Il governo francese, al contrario, ha sostenuto inutilmente che, dato il margine di apprezzamento degli Stati, la Francia fosse libera di applicare l'articolo mediante la previsione di rimedi civili piuttosto che sanzioni penali, e che, in ogni caso, gli articoli 225-13 e 225-14 del Codice penale erano adeguati a soddisfare qualsiasi obbligo di imporre sanzioni penali.²³⁵

3.1.4.1.2 *Il caso Rasantev c. Cipro e Russia (2010)*

Nel 2010, la Corte si pronunciò su un caso concernente una ragazza che a seguito della concessione del visto *artiste*, si era trasferita dalla Russia per lavorare in un cabaret a Cipro. Da vari rapporti internazionali, era risaputo che un numero considerevole di donne dell'ex Unione Sovietica erano state in realtà vittime di traffico e di sfruttamento a fini sessuali mentre risultavano formalmente lavoratrici in possesso del visto *artiste*.²³⁶ Rantseva lasciò il cabaret dopo pochi giorni e il gestore del cabaret, risultando responsabile per lei in base al regime dei visti, l'ha cercata e portata alla stazione di polizia con l'intenzione di farla dichiarare immigrata illegale e conseguentemente di farla arrestare. Tuttavia, prima di compiere i necessari controlli al riguardo, la polizia ha rilasciato la ragazza alle cure del gestore e più tardi quella notte è morta in circostanze misteriose.²³⁷ Il Tribunale ha archiviato il procedimento, affermando che

²²⁸ Ivi, p. 350

²²⁹ Articoli per i quali già in sentenze precedenti la Corte aveva previsto obblighi positivi

²³⁰ Vedi Corte EDU, caso Saliadin c. Francia, App. no.733316/01, 17 Aprile 2001, para. 112, principio che verrà poi ribadito dalla stessa Corte nel caso Stummer c. Austria, App. No. 37452/02 (7 luglio del 2011)

²³¹ Ivi para. 82

²³² Ivi para. 141

²³³ Ivi para. 144

²³⁴ Ivi para. 148

²³⁵ CULLEN H., Siliadin v France: Positive Obligations under Article 4 of the European Convention on Human Rights, 2006, Human Rights Law review, Oxford University Press, p. 588

²³⁶ Vedi Rantsev c. Cipro e Russia Corte EDU (2010), App. No. 25965/04, 7 gennaio del 2010, para. 295

²³⁷ ALLAIN J, Rantsev v Cyprus and Russia: The European Court of Human Rights and Trafficking as Slavery, 2010, Human Rights Law Review, p. 547

la ragazza era morta per un incidente, escludendo altre ipotesi di reato.²³⁸ Una volta ricondotto il corpo in Russia, emerse la necessità di svolgere ulteriori indagini; a seguito delle quali il Governo russo sollecitò le autorità cipriote a riaprire l'inchiesta penale. Tuttavia, le autorità cipriote si rifiutarono, in quanto ritenevano il procedimento penale concluso ed il provvedimento adottato definitivo.²³⁹ Il padre Ransatev porta il caso dinanzi alla Corte EDU.

La Corte ha coinvolto anche la Russia, nonostante le obiezioni di quest'ultima, poiché il processo di tratta era iniziato in tale Stato, richiamando quindi gli obblighi positivi della Russia di adottare misure per prevenire il traffico di esseri umani e per garantire alcune caratteristiche delle indagini.²⁴⁰

In questo caso la Corte va oltre la sentenza Siliadin, ammettendo ufficialmente per la prima volta la ricomprensione del fenomeno della tratta di esseri umani, per come definito dal Protocollo di Palermo, tra le pratiche menzionate all'articolo 4 CEDU.²⁴¹ Questa decisione, quindi, accorda natura cogente al divieto di tratta di esseri umani, sulla base, come anticipato, della natura di “*living instrument*” della Convenzione e della presa in considerazione del resto del contesto internazionale.²⁴² In particolare, la Corte definisce la tratta come “*by its very nature and aim of exploitation, based on the exercise of powers attaching to the right of ownership. It treats human beings as commodities to be bought and sold.*”²⁴³

In secondo luogo, viene stabilito che per rendere effettivo l'obbligo di prevenzione del fenomeno “*Member States are required to put in place a legislative and administrative framework to prohibit and punish trafficking*”.²⁴⁴ Vengono quindi ampliati gli obblighi positivi delle Parti, dovendo queste non solo prevedere risposte al fenomeno in ambito penale, ma anche assicurarsi che l'intero ordinamento sia in grado di prevenire tali condotte.²⁴⁵

La Corte non ha ristretto l'ambito di applicazione facendo della tratta un sinonimo di schiavitù, ma ha invece ampliato l'ambito di applicazione dell'articolo 4 CEDU oltre i suoi confini testuali, rendendolo applicabile a qualsiasi tipo di sfruttamento, comprese le altre tipologie elencate

²³⁸ Documento <https://www.avvocatodistrada.it/wp-content/uploads/2014/02/Rantsev-c.-Cipro-e-Russia.pdf>

²³⁹ Ibidem

²⁴⁰ Rantsev c. Cipro e Russia, *Op. cit.* para. 289: gli obblighi positivi richiedono alle Parti di “*establish jurisdiction over any trafficking offense committed in its territory*”

²⁴¹ Vedi TURANJANIN V. E STANISAVLJEVIC J., *Op.cit.*

²⁴² Ibidem para. 279

²⁴³ Ibidem para. 281

²⁴⁴ Ibidem para. 285

²⁴⁵ In particolare, il regime cipriota sull'immigrazione è stato ritenuto insufficiente alla luce delle disposizioni sul visto *artiste*; mentre con riguardo alla Russia si sono ritenute insoddisfacenti le disposizioni riguardanti il sistema investigativo *Vedi Ibidem* para. 292

all'articolo 3 del Protocollo di Palermo,²⁴⁶ ²⁴⁷ come dimostra il caso Chowdury e altri c. Grecia in tema di sfruttamento lavorativo.²⁴⁸

Inoltre, nel successivo caso S.M. c. Croazia per fini esplicativi viene fatto riferimento alla Convenzione contro la tratta del Consiglio d'Europa, invece che al Protocollo, in modo da ampliare ulteriormente la portata dell'articolo 4 anche a casi di tratta nazionale.²⁴⁹

3.1.4.1.3 Il requisito del quadro legislativo efficace

Un caso del 2012 illumina ulteriormente la questione dell'istituzione di un quadro legislativo efficace per combattere le violazioni dell'articolo 4 CEDU.²⁵⁰ In C.N. c. Regno Unito,²⁵¹ una cittadina ugandese ha lamentato di essere stata sottoposta a servitù domestica²⁵², poiché era stata costretta a prestare servizio come badante per una coppia di anziani, a seguito di ingresso nel Regno Unito tramite un passaporto falso, con l'aiuto di un parente che però le ha confiscato i documenti all'arrivo.²⁵³ La donna lavorava come badante tutto il giorno e lo stipendio che guadagnava veniva ceduto al suo parente, che non le consentiva nemmeno di recarsi a lavoro autonomamente.²⁵⁴ Un'unità di polizia specializzata nelle indagini sulla tratta di esseri umani ha avviato un'indagine, che risultò però fallimentare non avendo prove sufficienti.²⁵⁵ Inoltre a quel tempo, non era presente alcun divieto specifico di servitù e lavoro forzato nella legge nazionale.²⁵⁶

La Corte EDU trattando gli obblighi positivi concernenti le “*operational measures*” ha precisato che, affinché sorga un obbligo di indagine, le circostanze devono aver dato luogo a un sospetto credibile che il ricorrente fosse vittima di tratta.²⁵⁷ La Corte rileva che le nel caso di specie, a seguito di sollecitazioni sia da parte della ricorrente che del suo avvocato alle autorità sussista l'elemento del credibile sospetto; infatti, argomentando che anche solo il fatto che le autorità nazionali abbiano deciso di iniziare un'indagine indica fortemente che, almeno a prima vista, esse non erano intrinsecamente implausibili.²⁵⁸ Tuttavia, precisando che l'obbligo di adottare

²⁴⁶ ALLAIN J, *Op.cit.* p. 555

²⁴⁷ Rantsev c. Cipro e Russia (2010), *Op. cit.* para. 282

²⁴⁸ Vedi Chowdury e altri c. Grecia, Corte EDU (2017) App. No. 21884/15, per approfondimenti Cfr STOYANOVA V., Sweet Taste with Bitter Roots Forced Labour and Chowdury and Others v Greece, 2018, European Human Rights Law Review, p. 67-75

²⁴⁹ S.M. c. Croazia, Corte EDU (2018), App. No. 60561/14 para. 294

²⁵⁰ ERIKSSON M., *Op. cit.*, p. 355

²⁵¹ Vedi C.N. c. Regno Unito, Corte EDU, App. No. 4239/08

²⁵² Ibidem para. 42

²⁵³ Ibidem para. 6

²⁵⁴ ERIKSSON M., *Op. cit.*

²⁵⁵ C.N. c. Regno Unito, *Op.cit.* para. 16

²⁵⁶ ERIKSSON M., *Op. cit.*

²⁵⁷ Ibidem para 71

²⁵⁸ ERIKSSON M., *Op. cit.*

misure operative deve essere interpretato in modo da non imporre un onere impossibile o sproporzionato sulle autorità, tenuto tuttavia conto delle difficoltà che comporta la sorveglianza delle società moderne e delle scelte operative che devono essere operate in termini di priorità e di risorse.²⁵⁹ Motivo per cui nel precedente caso V.F. c. Francia,²⁶⁰ la Corte, pur consapevole dell'entità del fenomeno della tratta di donne nigeriane in Francia e delle difficoltà incontrate da tali persone nell'identificarsi presso le autorità al fine di ottenere protezione, non ha potuto non rilevare che la ricorrente non avesse tentato di contattare le autorità in merito alla sua situazione.²⁶¹ La Corte EDU ha ritenuto pertanto che le prove presentate dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare che le autorità di polizia fossero a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza che la ricorrente era vittima di una rete di traffico di esseri umani quando hanno deciso di espellerla.²⁶²

In definitiva, nel caso C.N. c. Regno Unito, la Corte ha ritenuto che le omissioni delle autorità inglesi non fossero dovute a mancanza di prove, quanto all'assenza di una specifica criminalizzazione della condotta di tratta e successiva servitù domestica, che si configura come violazione dell'articolo 4 CEDU.²⁶³

3.1.4.1.4 *Il caso Krachunova c. Bulgaria (2023)*

Nel caso Krachunova c. Bulgaria,²⁶⁴ la Corte ha ulteriormente implementato gli obblighi positivi degli Stati, riconducendovi anche l'obbligo di consentire alle vittime della tratta di richiedere un risarcimento ai colpevoli, per il mancato guadagno derivante dalle pratiche di sfruttamento.²⁶⁵

La richiedente, dopo aver perso i contatti con la sua famiglia, iniziò a convivere col suo partner, affiliato a organizzazioni di *pimping*, ossia dedito allo sfruttamento della prostituzione. La ragazza volontariamente decide di divenire una sex worker, ma quando vuole smettere, il partner la aggredisce e la minaccia.²⁶⁶ A seguito di un tentativo di fuga, viene ricondotta a casa del partner ove le vengono confiscati i documenti e continua a essere sfruttata sessualmente, senza nemmeno ricevere più i proventi. Dopo che la ragazza viene arrestata, inizia un'indagine nei confronti del partner che viene condannato per tratta di esseri umani e incitazione alla

²⁵⁹ Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights, Registry of the Council of Europe, 2024, para. 63

²⁶⁰ Vedi caso V.F. c. Francia, Corte EDU, 2011, App. No. 7196/10

²⁶¹ Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights, Op. cit. para 66

²⁶² Ibidem

²⁶³ C.N. c. Regno Unito, Op.cit. para 76, 77 e 80

²⁶⁴ Vedi caso Krachunova c. Bulgaria, Corte EDU (2024), App. No. 18269/18

²⁶⁵ Trafficking victim has right to seek compensation from trafficker, Press release issued by the register of the Court, 2023

²⁶⁶ Caso Krachunova c. Bulgaria, *Op. cit.* para. 8

prostituzione.²⁶⁷ Nel processo dinanzi le corti bulgare, la richiedente ha domandato un risarcimento per danni patrimoniali e non, i primi dei quali non le furono accordati in quanto “proventi di attività immorali”.²⁶⁸

La Corte, dopo averla qualificata come vittima di tratta di esseri umani, analizzando la questione da lei presentata, accordò la possibilità di evincere degli obblighi di risarcimento dall’articolo 4 CEDU, specificando che l’inosservanza di tale obbligo positivo non può essere giustificata da motivi di moralità e deve essere invece valutata alla luce dell’imperativa politica pubblica contro la tratta di esseri umani e a favore della protezione delle vittime.²⁶⁹

Un tale meccanismo, inoltre, contribuirebbe in qualche modo a garantire che i trafficanti non possano godere dei frutti dei loro reati, riducendo così gli incentivi a impegnarsi nella tratta.²⁷⁰

3.1.4.2 La protezione complementare dell’art. 3 della Convenzione per come interpretata dalla Corte EDU

Trascendendo dagli obblighi positivi imposti dall’art. 4 CEDU, sono presenti altre nella Convenzione sono presenti ulteriori previsioni che ampliano la protezione accordata alle vittime di tratta.

Specificatamente, si è discusso dell’applicazione dell’articolo 3 CEDU che impone il divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti. In particolare, dal caso Soering (1989),²⁷¹ la Corte di Strasburgo ha ricompreso all’interno della portata dell’articolo 3 CEDU, il principio di *non refoulement*, che implica il divieto per le Parti contraenti di estradare o rimpatriare un individuo in un paese ove vi sia fondato motivo di ritenere che corra un rischio reale di essere sottoposto a pratiche di tortura o di trattamenti disumani e degradanti.²⁷² La disposizione, con riguardo al caso di specie, concerne sia situazioni in cui le vittime nel loro paese rischino di essere nuovamente soggette al fenomeno di tratta di esseri umani, sia situazioni in cui potrebbero subire stigmatizzazioni o maltrattamenti ad opera di familiari o attori non statali, come ad esempio i responsabili del reato a valle per motivi di rappresaglia.²⁷³

²⁶⁷ Ibidem para. 11-13

²⁶⁸ STOYANOVA V., Krachunova v. Bulgaria: New Positive Obligation under Article 4 ECHR to Compensate Victims of Human Trafficking for Pecuniary Damages, 2024, Strasbourg observer, <https://strasbourgobservers.com/2024/03/19/krachunova-v-bulgaria-new-positive-obligation-under-article-4-echr-to-compensate-victims-of-human-trafficking-for-pecuniary-damages/>

²⁶⁹ Ibidem para. 189-193

²⁷⁰ Press Release, *Op.cit.*

²⁷¹ Vedi Soering c. Regno Unito, Corte EDU (1989) App. No. 14038/88 riguardante l’estradizione di un individuo condannato per omicidio negli Stati Uniti ove rischiava la pena di morte

²⁷² STOYANOVA V., Complementary Protection for Victims of Human Trafficking under the European Convention on Human Rights, 2011, Goettingen Journal of International Law 3, no. 2, p. 789

²⁷³ Ibidem

Per attuare la protezione accordata dall'articolo, è compito della Corte valutare se il rischio che la vittima sta correndo raggiunga lo standard di gravità richiesto dalle condotte oggetto dell'articolo.²⁷⁴ Se la risposta è affermativa, segue l'analisi dell'individualizzazione del rischio, ossia se la persona si trovi in una situazione tale per cui si possano individuare caratteristiche distintive che facciano emergere particolare preoccupazione nei suoi riguardi, in confronto alla generale posizione di una qualsiasi vittima di tratta.²⁷⁵

Un rischio generale di essere nuovamente sottoposto alla condotta di tratta di esseri umani non è sufficiente a tal fine. Ad esempio, nel caso Salah Sheekh c. Paesi Bassi (2007),²⁷⁶ la Corte EDU ha ammesso che il trattamento al quale il ricorrente sosteneva di essere stato sottoposto prima di lasciare la Somalia potesse essere qualificato come inumano ai sensi dell'articolo 3 e ha rilevato che la minoranza (Ashraf) alla quale apparteneva continua ad essere vulnerabile a tali abusi. Di conseguenza, l'unica caratteristica distintiva che il richiedente era stato tenuto a dimostrare era la sua appartenenza alla minoranza Ashraf.²⁷⁷

In terzo luogo, alla Corte spetta verificare, nel caso in cui il rischio si sostanzi in pratiche condotte da responsabili che non siano qualificabili come agenti statali, la disponibilità e la sufficienza della protezione accordata nello Stato d'origine alle vittime di tratta. A tal fine, occorre dimostrare la concretezza del danno e il fatto che le autorità del Paese ove si vuole rimpatriare l'individuo non siano in grado di ovviare tale rischio garantendo un'adeguata protezione.²⁷⁸ Tale previsione fa riferimento sia alla previsione di adeguate sanzioni penali come misure di repressione del reato, sia all'effettivo perseguimento dello stesso nel Paese in questione. In quest'ultima ipotesi, una omissione da parte dello Stato potrebbe derivare sia da una situazione particolare della vittima sia da generali condizioni del paese, quali ad esempio un alto livello di corruzione o perseguimento a querela.²⁷⁹ In generale potremmo dire che un livello di sufficiente tutela si intende raggiunto quando le misure previste garantiscono una protezione significativa ed effettiva nei confronti di attori non statali nel caso specifico.²⁸⁰

²⁷⁴ Cfr caso Hilal c. Regno Unito, Corte EDU (2001) App. No. 45276/99, para. 60, "*ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3. The assessment of this is relative, depending on all the circumstances of the case*".

²⁷⁵ STOYANOVA V., 2011, *Op. cit.* p. 790

²⁷⁶ Vedi Salah Sheekh c. Paesi Bassi, Corte EDU (2007) App. No. 1948/04

²⁷⁷ STOYANOVA V., *Op. cit.*, 2011, p. 791

²⁷⁸ Caso H.L.R. c. Francia, Corte EDU (1997) App. No. 24573/94

²⁷⁹ Per esempi, il report sul trafficking degli stati uniti del 2009 indica che in alcuni paesi le vittime sono tenute a presentare una denuncia formale e molte di esse non lo fanno per paura della violenza o delle rappresaglie, o per mancanza di fiducia nel sistema giudiziario penale del paese. Si vedano ad esempio la relazione sull'Azerbaigian (pag. 70) e sul Guatemala (pag. 146), <http://www.state.gov/documents/organization/123357.pdf>

²⁸⁰ Vedi STOYANOVA V., *Op. cit.*

Inoltre, l'impossibilità di rimpatrio stante l'articolo 3 CEDU potrebbe essere dovuta anche al rischio di subire un danno dovuto alla mancanza nel Paese di rimpatrio di assistenza sociale o medica indispensabile per la vittima di tratta.²⁸¹ Prendendo in considerazione le orribili esperienze della tratta, le possibili successive tendenze suicide e il disturbo da stress post-traumatico, la mera indisponibilità di assistenza sociale e/o medica nel Paese di origine potrebbe ridurre la vittima in una situazione di trattamento degradante.²⁸²

3.1.4.3 La protezione residuale dell'art. 8 della Convenzione

Un'ulteriore grado di protezione è offerto dall'articolo 8 CEDU che protegge la vita privata e familiare. Le due nozioni di vita privata e familiare non possono essere considerate quali "compartimenti stagni" ai fini della valutazione delle fattispecie concrete poiché diverse condotte statali incidono contemporaneamente sulla vita privata e su quella familiare di uno o più individui. Il diritto alla vita privata protegge la sfera personale, fisica e psichica, dell'individuo; mentre il diritto alla vita familiare, la cui nozione risente degli sviluppi riscontrabili nella società civile e protegge le diverse tipologie di unione familiare oggi esistenti.²⁸³

In relazione al reato di tratta, solitamente viene sollevata violazione dell'articolo 8 quando la gravità del fatto per cui si richiede tutela non raggiunge livelli di gravità tali per cui possa essere ricompresa nell'alveo dell'articolo 3 CEDU.²⁸⁴ Le violazioni della vita privata e familiare possono aggravare la condizione della vittima come nel caso dell'indisponibilità di assistenza sociale o medica, infatti la protezione in questione si rivolge anche all'integrità fisica e psicologica della persona.²⁸⁵ Altresì può accadere che, a seguito della necessità di trattenere la vittima sul dato territorio, per esempio nel caso in cui occorra la sua testimonianza durante il processo, questa abbia creato legami affettivi sia con individui, con cui ha preso parte al programma di assistenza sia con soggetti terzi.²⁸⁶

Tuttavia, contrariamente all'articoli 3 e 4 CEDU, l'articolo 8 non fa parte delle norme di *ius cogens*, indi per cui sono permesse delle deroghe “*in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-*

²⁸¹ Ivi p. 798

²⁸² Ibidem

²⁸³ PUSTORINO P., Tutela internazionale dei diritti umani, 2023, Cacucci Editore

²⁸⁴ Vedi STOYANOVA V., *Op. cit.*

²⁸⁵ Bensaïd c. Regno Unito, Corte EDU (2001) App. No.44599/98, 2001, para 36-40

²⁸⁶ STOYANOVA V., *Op. cit.* p. 812

being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others".²⁸⁷

3.2 Diritto dell'Unione Europea

3.2.1 Un percorso in costante evoluzione: dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000) alla direttiva 2011/36/UE

Negli anni '90 anche la Comunità Europea iniziò a preoccuparsi del reato di tratta di esseri umani, data la sua natura, spesso, transnazionale. In questo contesto viene emanato il primo documento che appone esplicitamente un divieto di tratta:²⁸⁸ la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.²⁸⁹ La Carta, in realtà, è uno strumento di portata generale che sancisce un'ampia gamma di diritti fondamentali di cui godono i cittadini e i residenti dell'UE, tra i quali viene poi menzionato all'articolo 5 para. 3 il divieto di tratta, che trae direttamente origine dalla dignità della persona umana e tiene conto degli ultimi sviluppi della criminalità organizzata.²⁹⁰

Nel 2002 entra in vigore la decisione-quadro del 2002,²⁹¹ che rispondeva all'esigenza di stabilire degli obblighi specifici per gli Stati membri dell'Unione a fronte dell'inclusione nella Carta dei diritti fondamentali del divieto di tratta e della più recente ratifica del Protocollo di Palermo.²⁹² Con riguardo a quest'ultimo, l'intenzione iniziale era sopperire alle sue lacune, ma in realtà il testo finale ripropose quasi *in toto* il testo del Protocollo.²⁹³

Successivamente, alla luce delle disposizioni presenti nel Trattato di Amsterdam (1997), la Commissione Europea,²⁹⁴ presentò una proposta di direttiva riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi, vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.²⁹⁵ Questa venne approvata, poi, dal Consiglio

²⁸⁷ Vedi art. 8 para. 2 CEDU

²⁸⁸ Vedi art. 5 para. 3 della Carta: "Trafficking in human beings is prohibited."

²⁸⁹ Emanata a Nizza nel 2000, ma divenuta giuridicamente vincolante con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009

²⁹⁰ Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

²⁹¹ Decisione 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani

²⁹² GASPARI L., The International and European legal framework on human trafficking: an overall view, 2019, Depoprtata Esule profughe Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, ISSN 1824 - 4483

²⁹³ GALLAGHER A.T., The International Law of Human Trafficking, 2010, Cambridge University Press, p. 97-98.

²⁹⁴ COM/2002/0071 def. - CNS 2002/0043, G.U.C.E. C 126 E del 28.5.2002, p. 393.

²⁹⁵ Gli Stati membri possono anche decidere di estendere la protezione da essa prevista a coloro che siano stati oggetto di un'azione volta a facilitare l'immigrazione clandestina ed ai minori

dell’Unione Europea in applicazione delle sue competenze concernenti il cosiddetto terzo pilastro.²⁹⁶

La direttiva 2004/81/CE si basa su un sistema premiale: le vittime che decidono di collaborare con le autorità ottengono un permesso di soggiorno di breve durata,²⁹⁷ che permette loro di rimanere nel Paese unionale per il tempo necessario a condurre le indagini e l’eventuale procedimento contro i loro trafficanti e sfruttatori.²⁹⁸ Tuttavia, alla scadenza del permesso di soggiorno è molto probabile che esse vengano rimandate nei loro Paesi di origine, correndo così gli stessi pericoli che si presentano in origine.²⁹⁹ In particolare, il mancato rinnovo ed il ritiro del permesso di soggiorno può intervenire nel caso in cui non ci sia la necessità di estendere il soggiorno della vittima, quando essa smetta di collaborare, se riprende i contatti con i suoi presunti trafficanti e sfruttatori, nel caso in cui le autorità abbiano motivo di credere che la collaborazione o la denuncia della vittima sia fraudolenta o infondata, per motivi di sicurezza pubblica e nazionale, o anche per archiviazione del caso da parte delle autorità competenti.³⁰⁰ Le misure di tutela delle vittime, non concernenti il permesso di soggiorno, riprendono il larga parte quanto già statuito dal Protocollo di Palermo, anche in questo caso lasciando molta discrezionalità agli Stati Parte.³⁰¹ Inoltre, è uno strumento che riconosce il diverso grado di protezione accordato dai vari Stati Parte e per questo impone una tutela minima e vaga.³⁰²

La direttiva 2011/36/UE abolì la decisione-quadro del 2002, che non consentiva l’attuazione di un’efficace politica di lotta alla tratta, contendo solo disposizioni di diritto penale, alcune delle quali soggette, tra l’altro, a eccezioni o riserve.³⁰³ In questa nuova cornice, l’Unione Europea modificò il suo approccio, conformandosi ai più alti standard di protezione garantiti dal

²⁹⁶ Il terzo pilastro riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GAI). L’articolo 63.3 TUE stabilisce che, entro cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, il Consiglio avrebbe dovuto adottare, tra l’altro, misure riguardanti la politica dell’immigrazione nei due seguenti settori:

“a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare”.

²⁹⁷ Per un minimo di 6 mesi

²⁹⁸ SCARPA S., La tutela dei diritti delle vittime di tratta degli esseri umani ed il sistema premiale previsto dalla Direttiva Comunitaria 2004/81/CE, 2005, in Diritto immigrazione e cittadinanza, vol. 2; p. 45-67

²⁹⁹ Ibidem

³⁰⁰ Vedi art. 12 e 13 della direttiva

³⁰¹ Vedi SCARPA S, Op. cit., p. 55-56

³⁰² Ad esempio, in base all’articolo 6, le vittime godono di un periodo di riflessione, durante il quale possono valutare se intendono collaborare con le autorità, denunciando i loro trafficanti e sfruttatori. La disposizione non indica né quale sia il momento a partire dal quale abbia inizio il periodo di riflessione, né la sua durata

³⁰³ SEC (2009) 359, Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Proposta di Decisione-quadro del Consiglio per abrogare la precedente

Consiglio d'Europa.³⁰⁴ La nuova direttiva, infatti, adotta un approccio olistico³⁰⁵, integrato e incentrato sui diritti umani.³⁰⁶ Un'importante innovazione è la centralità delle misure di assistenza e protezione delle vittime, cui la decisione-quadro dedicava solo un articolo.³⁰⁷

Si comprese, inoltre, che il sistema premiale previsto dalla direttiva 2004/81/CE, non creava né un sistema organico né quel clima di fiducia necessario affinché le vittime decidano di collaborare con le autorità, fallendo così, anche rispetto all'obiettivo di incrementare il numero di denunce nei confronti dei trafficanti.³⁰⁸ Di conseguenza si estesero le previsione della stessa a tutte le vittime, aggiungendo a quanto previsto disposizioni concernenti l'assistenza sociale, il sostegno e l'aiuto nella ricerca di opportunità di lavoro.³⁰⁹

Vengono poi aggiunte una serie di previsioni in tema di tutela processuale³¹⁰ e dei limiti minimi di pena, corrispondenti alla reclusione non inferiore nel massimo a anni 5 oppure, laddove ricorrono le circostanze aggravanti, non inferiore nel massimo a anni 10.³¹¹

Viene ripresa la nozione della Convenzione di Varsavia, ampliandola ulteriormente con la ricomprensione di altre fattispecie.³¹²

Sotto il profilo della prevenzione, tuttavia, presenta due discrepanze rispetto agli strumenti di diritto internazionale in quanto non prevede misure di prevenzione sociale e rimette la criminalizzazione dell'utilizzo consapevole dei servizi che costituiscono le pratiche di sfruttamento nei confronti delle vittime di tratta alla discrezionalità degli Stati membri.³¹³

La direttiva istituisce organi unionali³¹⁴ e nazionali³¹⁵ per la cooperazione internazionale nell'azione di prevenzione e per la tutela delle vittime. Gli organi nazionali devono tener conto delle dettagliate informazioni concernenti i meccanismi di identificazione, assistenza e sostegno delle vittime, dettate dalla Commissione europea, sotto il nome di "meccanismi nazionali di riferimento (*referral*)".³¹⁶

³⁰⁴ GASPARI L, *Op. cit.* p. 58

³⁰⁵ GIAMMARINARO M.G., La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, 2012, Diritto immigrazione e cittadinanza XIV, 1 p. 15

³⁰⁶ Vedi considerando n.7 della direttiva

³⁰⁷ Art. 7 della decisione-quadro 2002/629/GAI

³⁰⁸ SCARPA S., *Op. cit.* p.46

³⁰⁹ Vedi GIAMMARINARIO M.G., Op. cit. p. 17, tuttavia creando delle discrepanze tra il regime delle vittime di Paesi terzi e quelle di Paesi dell'Unione Europea

³¹⁰ Vedi art. 8, 10, 12 della direttiva

³¹¹ Vedi art. 4 della direttiva

³¹² Vedi art. 10 para. 2 della direttiva

³¹³ Vedi art. 18 para. 4

³¹⁴ Vedi art. 20 della direttiva che istituisce l'ufficio del Coordinatore anti-tratta, che è chiamato a sviluppare le politiche europee sul contrasto alla tratta, coordinare il lavoro delle autorità nazionali nell'azione di prevenzione e raccogliere informazioni dai relatori nazionali e presiede il Gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani istituito presso la Commissione

³¹⁵ Vedi art. 11 para. 4 della direttiva: meccanismi nazionali di riferimento (*referral*)

³¹⁶ Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)

3.2.2 La Strategia dell'Unione Europea per la lotta alla tratta degli esseri umani (2021-2025)

Al fine di assistere gli Stati nell'attuazione della direttiva anti-tratta, la Commissione europea ha elaborato la Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani (2021-2025).³¹⁷ L'impegno europeo definisce un rinnovato e solido quadro politico che evidenzia come essenziale la promozione della cooperazione e dei partenariati internazionali, nonché lo stanziamento ed il corretto utilizzo di appositi finanziamenti.³¹⁸

La strategia si fonda su quattro direttive principali che la Commissione intende seguire:

- 1) Riduzione della domanda che favorisce la tratta di esseri umani: la Commissione valuterà la possibilità di stabilire norme minime dell'UE per qualificare come reato l'utilizzo dei servizi derivanti dallo sfruttamento delle vittime della tratta e avvierà una campagna di prevenzione rivolta ai settori ad alto rischio. La Commissione valuterà inoltre la possibilità di rafforzare la direttiva per quanto concerne le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, e proporrà una legislazione sul governo societario per chiarire le responsabilità delle imprese.³¹⁹
- 2) Smantellamento del modello commerciale dei trafficanti, online e offline: sarà avviato un dialogo con le imprese tecnologiche per ridurre l'utilizzo delle piattaforme online per il reclutamento e lo sfruttamento delle vittime e sarà incoraggiata la formazione sistematica delle autorità di contrasto.³²⁰
- 3) Protezione, sostegno ed emancipazione delle vittime, con particolare attenzione alle donne e ai bambini: saranno rafforzati i sistemi di identificazione e i programmi di emancipazione delle vittime per agevolarne il reinserimento.³²¹
- 4) Promozione della cooperazione internazionale: poiché la metà delle vittime identificate nell'UE è costituita da cittadini di Paesi terzi. L'UE utilizzerà una serie di strumenti di politica estera e di cooperazione operativa per contribuire a combattere la tratta di esseri umani nei paesi di origine e di transito. Il prossimo piano d'azione contro il traffico di

³¹⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani, Bruxelles 2021-25, 14.4.2021, COM(2021) 171 final

³¹⁸ La tratta in Europa, Osservatorio interventi tratta.it, <https://osservatoriointerventitratta.it/la-tratta-in-europa/>

³¹⁹ Lotta alla tratta, nuova strategia UE, 2021, Centro informativo per l'immigrazione <https://www.ciniformi.it/Comunicazione/Notizie/Lotta-all-la-tratta-nuova-strategia-UE>

³²⁰ Ibidem

³²¹ Ibidem

migranti contribuirà a smantellare le attività dei trafficanti nel trasferimento delle vittime a fini di sfruttamento in Europa.³²²

3.2.3 La direttiva 2024/1712/UE

A luglio 2024 è entrata in vigore la Direttiva 2024/1712/UE del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE, includendo nuove norme per rafforzare il contrasto alla tratta di esseri umani.³²³ In particolare, amplia la nozione del reato criminalizzando tra i fini di sfruttamento anche il matrimonio forzato, l'adozione illegale e la maternità surrogata.³²⁴

Sono anche previste nuove disposizioni che forniscono strumenti più incisivi alle forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie per indagare e perseguire le nuove forme di sfruttamento, comprese quelle che avvengono online,³²⁵ e garantiscono un livello più elevato di assistenza e sostegno alle vittime,³²⁶ anche dal momento che sono previsti dei corsi di formazione per gli operatori che entrino in contratto con queste.³²⁷

La nuova legge rafforza il coordinamento tra le autorità che sono chiamate ad applicare meccanismi di *referral* e le autorità competenti in materia di asilo, in modo che le vittime della tratta che necessitano anche di protezione internazionale ricevano sostegno e protezione adeguati e che il loro diritto di asilo sia rispettato.³²⁸ Vengono specificati ulteriormente i compiti dei meccanismi di *referral*, dei Coordinatori nazionali anti-tratta e vengono introdotti gli organismi indipendenti.³²⁹ In particolare, ai coordinatori nazionali anti-tratta spetta la valutazione delle tendenze della tratta di esseri umani e la misurazione dei risultati delle azioni anti-tratta. A questo può essere aggiunta l'istituzione di piani di risposta di emergenza per prevenire la minaccia della tratta di esseri umani in caso di emergenze gravi e la promozione, il coordinamento e, se del caso, il finanziamento di programmi contro la tratta di esseri umani. Per quanto invece concerne gli organismi indipendenti sono organismi di supporto ai Coordinatori nazionali, in particolare per questioni che richiedano una certa competenza specifica.³³⁰

³²² Ibidem

³²³ Sito ufficiale Regione Emilia-Romagna, immigrazione irregolare e traffico di esseri umani, <https://www.regione.emilia-romagna.it/sede-di-bruxelles/ambiti/immigrazione-e-relazioni-internazionali/immigrazione-e-asilo/immigrazione-illegale>

³²⁴ Vedi art. 2 della direttiva 2011/36/UE per come modificato dall'art. 1 della direttiva 2024/1712/UE

³²⁵ Vedi art. 4 para. 3 lett. b) e 9 para. 3 della direttiva 2011/36/UE per come modificati dall'art. 1 della direttiva 2024/1712/UE

³²⁶ PLACHTA M, HUMAN TRAFFICKING, 2024, International enforcement law reporter, VOL. 40 ISSUE 8

³²⁷ Vedi art. 18-ter della direttiva 2011/36/UE introdotto dall'art. 1 della direttiva 2024/1712/UE

³²⁸ Vedi art. 11 para. 4 della direttiva 2011/36/UE per come modificato dall'art. 1 della direttiva 2024/1712/UE

³²⁹ Vedi art. 11 e 19 della direttiva 2011/36/UE per come modificati dall'art. 1 della direttiva 2024/1712/UE

³³⁰ Vedi art. 19 della direttiva 2011/36/UE introdotto dall'art. 1 della direttiva 2024/1712/UE

Viene inoltre creato un sistema per la registrazione, la produzione e la fornitura di dati statistici anonimizzati per monitorare l'efficacia dei sistemi di repressione nazionali.³³¹

Inoltre, criminalizza l'uso dei servizi forniti da una vittima della tratta, in cui l'utente sa che la vittima è sfruttata.³³²

La nuova direttiva introduce sanzioni anche per le persone giuridiche, ad esempio escludendole dalle procedure di gara e dal rimborso degli aiuti pubblici o delle sovvenzioni.³³³

3.3 Diritto interno

Finita una prima disamina concernente la normativa sovranazionale, in questo seguente capitolo verrà analizzato come la normativa italiana si è adattata a tali disposizioni sovranazionali.

3.3.1 *Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. n. 286/1998)*

Nell'ordinamento italiano è previsto, all'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. 286/1998), uno speciale permesso di soggiorno per proteggere coloro i quali sono sottoposti a violenza o a grave sfruttamento.³³⁴ Oltre a tale presupposto, si richiede che tali individui siano in una situazione di pericolo concreto e attuale, per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, che ha ad oggetto la violenza o grave sfruttamento, o dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale.^{335 336} Tale permesso è valido sia per i minori sia per i maggiori di età. L'accertamento della situazione di grave sfruttamento può scaturire, in particolare, da un c.d. "percorso giudiziario" o da un c.d. "percorso sociale".

Nel primo caso, l'accertamento avviene in concomitanza delle indagini di polizia o all'interno del procedimento penale, dunque lo straniero sarà persona offesa o persona informata sui fatti; pertanto, si prevede un ruolo attivo della Procura che conduce le indagini, la quale può proporre

³³¹ Vedi art. 11-bis della direttiva 2011/36/UE per come modificato dall'art. 1 della direttiva 2024/1712/UE

³³² Vedi art. 18-bis della direttiva 2011/36/UE introdotto dall'art. 1 della direttiva 2024/1712/UE

³³³ Vedi art. 6 della direttiva 2011/36/UE per come modificato dall'art. 1 della direttiva 2024/1712/UE

³³⁴ come integrato dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

³³⁵ Il pericolo può riguardare anche l'incolmabilità dei familiari nei paesi di origine

³³⁶ DEGANI P., Lotta alla tratta di persone e diritti umani, Un'analisi del sistema degli interventi a sostegno delle vittime alla luce dei fenomeni di grave sfruttamento in Italia, 2020, p. 15

al questore il rilascio di un permesso di soggiorno ovvero può fornire un parere favorevole in ordine al suo rilascio.³³⁷

Il permesso di soggiorno ha una durata di 6 mesi, ma può essere rinnovato per un anno o più se l'andamento del processo lo richiede; inoltre, può essere poi convertito per motivi di studio o di lavoro.³³⁸ Difatti, tale tipologia di permesso consente di accedere ai servizi assistenziali e allo studio, di iscriversi alle liste di collocamento e di svolgere attività di lavoro subordinato. In ogni caso è formulato un percorso che va adattato alle esigenze e ai bisogni della persona, in considerazione della diversità e difficoltà del profilo psicologico della vittima.³³⁹ La protezione sociale prevista dall'articolo 18 T.U.I. rappresenta, allora, uno strumento essenziale per elidere la posizione di vulnerabilità, in cui si trova la persona si trova priva di alternative esistenziali realmente praticabili, e dunque lo sfruttamento.³⁴⁰

Nel secondo caso, invece, la legge prevede che lo stesso accertamento possa avvenire nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali. Il regolamento di attuazione del TU³⁴¹ prevede che la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno possa essere effettuata dai servizi sociali e dalle associazioni convenzionate con gli enti locali abilitate alla realizzazione di programmi di assistenza e integrazione degli stranieri vittime di violenza o sfruttamento.³⁴² Tale percorso si ispira principalmente a finalità sociali, richiedendo la sola dimostrazione della condizione di sfruttamento e pericolo in cui si trova, indipendentemente dalla presentazione di una denuncia nei confronti del trafficante o dello sfruttatore.³⁴³

L'articolo 18, inoltre, prevede anche l'istituzione di un programma di assistenza dell'individuo volta alla protezione della dignità e dei diritti della persona. Nel caso delle vittime di tratta, il progetto, dapprima previsto all'articolo 13 della l. 228/2003, è stato, tramite il D.P.C.M. del 16 maggio 2016, ricompreso nel Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che fonde in un solo programma, atto a semplificare e potenziare le modalità di protezione e assistenza alle vittime di tratta e sfruttamento, tutte le azioni previste dalla l. 228/2003 e

³³⁷ GENOVESE D., Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia, 2018, in La legislazione penale, p. 10

³³⁸ Vedi art. 18 para. 4 del d.lgs. n. 286/1998

³³⁹ GIOVANNETTI M., L'accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati., 2008, il Mulino, Bologna

³⁴⁰ GENOVESE D, Op. cit. 2018

³⁴¹ D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334

³⁴² Ibidem

³⁴³ GAMBINI M., I diritti del minore vittima di tratta e gli strumenti di tutela della persona, in Costituzionalismo.it, Fascicolo 1 | 2014

dell'articolo 18.³⁴⁴ Tale programma assistenziale garantisce alle vittime, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, tenendo conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle vittime, alla loro età e al tipo di sfruttamento subito.³⁴⁵

Le azioni del Programma all'articolo 18 sono classicamente divise in quattro fasi:

- 1) contatto, emersione, identificazione delle vittime;
- 2) prima accoglienza, propedeutica ai processi di inclusione sociale;
- 3) seconda accoglienza, volta alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo;
- 4) autonomia, volta al consolidamento dei processi di inclusione sociale e lavorativa e a conseguire l'autonomia abitativa.³⁴⁶

3.3.2 *L'evoluzione dell'art. 601 c.p. dal Codice Rocco ad oggi*

La disciplina sanzionatoria della tratta è topograficamente collocata all'interno del Codice penale, nel titolo XII (*Dei delitti contro la persona*), capo III (*Dei delitti contro la libertà individuale*), sezione I (*Dei delitti contro la personalità individuale*), all'articolo 601 rubricato “*tratta di esseri umani*”.³⁴⁷ L'articolo è stato oggetto di una serie di riforme volte da un lato, a porre rimedio alla mancanza di determinatezza che caratterizzava la precedente disciplina e che aveva comportato profili di tensione con il principio di precisione della norma penale; dall'altro lato volte ad adeguare la normativa italiana ai nuovi strumenti internazionali e unionali adottati in materia, in particolare in occasione della decisione-quadro UE 2002/629/GAI.³⁴⁸

A livello generale, si possono distinguere due forme di schiavitù:

- di diritto: ove il comportamento disumano è regolarizzato dall'ordinamento, come ad esempio accadeva nel diritto romano
- di fatto: che implica lo stesso tipo di condotta, ma *contra ius*.³⁴⁹

Inizialmente, sulla base della relazione ministeriale del Codice Rocco, si riteneva che l'originale articolo 601 c.p. rubricato “*tratta e commercio di schiavi*”, riguardasse solo situazioni di schiavitù di diritto, applicandosi, quindi, solo in Stati esteri ove fosse previsto come istituto

³⁴⁴ PIZZI F., I minori migranti e il fenomeno della tratta, *Miscellanea, Pedagogia Oggi / Rivista SIPED* / anno XVII / n. 2 / 2019 p. 362

³⁴⁵ GAMBINI M., Op. cit.

³⁴⁶ DEGANI P., Op. cit.

³⁴⁷ Vedi Codice penale italiano (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

³⁴⁸ BERNARDIS M., Riforma dei delitti di riduzione in schiavitù e di tratta di persone e primi interventi giurisprudenziali, 2007, Diritto.it, 5

³⁴⁹ MANTOVANI F., Diritto penale, 2022, Cedam, i delitti di liberticidio, P. 292-293

giuridico vero e proprio.³⁵⁰ Inoltre, un’importante lacuna della disciplina era costituita dalla mancanza di una vera e propria definizione della condotta.³⁵¹

A seguito della riforma operata tramite la l. 228/2003, si introdusse una definizione di tratta di esseri umani, derivante in parte dalla Convenzione di Ginevra del 1926.³⁵² È utile rammentare, che il disvalore del fatto risiede “*nel sovertimento dell’individuo da soggetto ad oggetto di diritti e rapporti giuridici e economici*”, quindi nessuna rilevanza assume l’eventuale consenso del soggetto passivo, posto che la fattispecie *de qua* tutela un interesse indisponibile.³⁵³ La nuova definizione permise di superare, tramite evoluzioni interpretative e data l’abrogazione dell’articolo 603 c.p. (“*Plagio*”), la riconduzione dell’istituto a mere situazioni di fatto.³⁵⁴

In particolare, la nuova definizione criminalizza due condotte, rifacendosi in parte anche all’articolo 600 c.p. (“*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*”):

- la situazione in cui il soggetto che si vuole sottoporre a tratta si trovi già in una condizione ex art. 600 c.p.
- la situazione in cui la condotta di tratta sia finalizzata a porre l’individuo in una condizione ex art. 600 c.p. tramite i mezzi elencati nel Protocollo di Palermo.³⁵⁵

Manca, tuttavia, una norma che criminalizzi l’utente dei servizi offerti dalla vittima in modo consapevole e un’interpretazione estensiva che la faccia rientrare in tale norma creerebbe tensione con il principio di legalità in senso stretto.³⁵⁶

È stata estesa, infine, una particolare tutela della riservatezza delle vittime di questi reati, che possono usufruire di particolari forme di protezione, specialmente quando si tratta di testimoni.³⁵⁷

La legge prevede inoltre l’istituzione del Fondo per le vittime anti tratta,³⁵⁸ destinato a programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime dei reati previsti dalla stessa, oltre che per le finalità già contemplate dall’articolo 18 del T.U.

³⁵⁰ BERNASCONI C., La repressione penale della tratta di esseri umani nell’ordinamento italiano, la lotta alla tratta di esseri umani fra dimensione internazionale e ordinamento interno (a cura di FORLATI S.), 2013, Jovene Editore, p. 69-91

³⁵¹ BERNARDIS M., *Op. cit.*

³⁵² Vedi art. 601 c.p. per come modificato dall’art. 2 della l. 228/2003

³⁵³ BERNASCONI C., *Op. cit.*

³⁵⁴ MANTOVANI F., *Op. cit.*

³⁵⁵ Vedi art. 600 e 601 c.p.

³⁵⁶ BERNASCONI C., *Op. cit.*

³⁵⁷ Per tutelare dalle eventuali intimidazioni provenienti dagli ambienti criminali.

³⁵⁸ Vedi art. 13 della l. 228/2003

sull'immigrazione (“*Soggiorno per motivi di protezione sociale*”).³⁵⁹ La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di tratta, previo esperimento dell’azione civile nei confronti dell’autore di reato e delle procedure esecutive, ovvero entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione in caso di autore del reato ignoto.³⁶⁰ In particolare, il d.lgs. 24/2014, prevede all’articolo 6 l’attribuzione di una somma fissa di 1.500 euro.

Sono poi previste una serie di aggravanti introdotte dalla legge di ratifica della Convenzione di Varsavia (l. 108/2010),³⁶¹ che si sono aggiunte a quella già prevista dall’articolo 416 comma 6 c.p.³⁶²

Inoltre, la stessa legge di ratifica prevede l’istituto della confisca speciale³⁶³ nei confronti del trafficante, salvo le somme che eventualmente spettino alla vittima a titolo di risarcimento.

Viene anche aggiunta una disposizione che stabilisce la responsabilità delle persone giuridiche in ordine alla commissione di questo reato.³⁶⁴

Successivamente il d.lgs. 24/2014, in attuazione della direttiva 2011/36/UE, specifica ulteriormente la definizione data,³⁶⁵ che prima faceva capo alla sola condotta del trasporto, e la autonomizza da quella ex art. 600 c.p.³⁶⁶ La disposizione attualmente vigente al primo comma si occupa di “*chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di*

³⁵⁹ Vedi Commento alla legge n. 228 dell’11 agosto 2003, sulle “Misure contro la tratta di persone”, 2003, Melting Pot Europa per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza, <https://www.meltingpot.org/2003/10/commento-allla-legge-n-228-dell11-agosto-2003-sulle-misure-contro-la-tratta-di-persone/>

³⁶⁰ Vedi art. 12, l. 228/2003

³⁶¹ Vedi da art. 601-bis a 601-sexies c.p.

³⁶² In caso di commissione di tale reato nell’ambito di un’associazione per delinquere. Si è notevolmente discusso dell’ipotesi di prevedere una figura di reato apposita per tale fattispecie in quanto la severità dei livelli edittali è, infatti, suscettibile di essere agevolmente elusa nella prassi applicativa ad esito del giudizio di bilanciamento, per effetto dell’eventuale annientamento dell’inasprimento sanzionatorio nell’ipotesi di concorso di circostanze attenuanti

³⁶³ Vedi art. 601-septies c.p.

³⁶⁴ D.lgs. 231/2001 per come modificato dalla l. 228/2003

³⁶⁵ Fa ora riferimento: al reclutamento e al trasporto di schiavi, alla cessione (a terzi) di autorità su di essi, all’ospitalità loro fornita; all’approfittamento di una situazione di vulnerabilità della vittima. Si qualifica più specificamente lo sfruttamento delle vittime, che viene riferito: alla costrizione al lavoro, anche di natura sessuale, all’accattonaggio o ad altre attività illecite che comportano lo sfruttamento o la sottoposizione al prelievo di organi.

³⁶⁶ GENOVESE D., Difficoltà applicative nell’ordinamento italiano. Il quadro giuridico-repressivo in materia di schiavitù, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo: quali prospettive?, 2015, in ADIR – L’altro diritto, 3.4

vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi”.³⁶⁷

È, tuttavia, dubbio se l'articolo ricomprenda ancora una fattispecie bipartita oppure ormai questa sia stata unificata. Questo dubbio rileva ancor di più nel momento in cui si nota che l'elemento soggettivo è richiamato solo alla fine del periodo, sembrando così riferito soltanto alla seconda ipotesi delittuosa presa in considerazione dalla norma.³⁶⁸ Lo stesso problema si ripropone con riguardo alle eventuali caratteristiche modali che devono connotare la condotta. Come osservato in dottrina, in un'ottica di maggior implementazione della normativa internazionale, parrebbe forse opportuno uniformare le due fattispecie previste dall'art. 601 c.p., prevedendo per entrambe l'esplicito riferimento allo scopo di sfruttamento nonché alle modalità della condotta.³⁶⁹

La possibilità di configurare il delitto di tratta anche in presenza di una sola vittima ha posto il problema dell'eventuale concorso di reati in presenza di una pluralità di soggetti passivi. Una prima impostazione teorica, dato l'elevato carattere personale del bene giuridico tutelato, ritiene in tale ipotesi sussistente una pluralità di delitti in concorso formale o in reato continuato a seconda del concreto atteggiarsi della condotta illecita.³⁷⁰ Per converso, nonostante la dimensione del bene tutelato, vi è chi sostiene la configurabilità di un unico delitto di tratta in presenza di una condotta realizzata in un contesto storico fattuale unitario.³⁷¹

Il decreto attuativo della Convenzione si preoccupa, inoltre, di predisporre una serie di misure volte a tutelare le vittime di tratta (anche mediante la predisposizione di un apposito indennizzo)³⁷² e a prevenire, attraverso interventi di natura amministrativa, il fenomeno criminale.³⁷³ In particolare, la disposizione integra la formulazione dell'art. 398 c.p.p. in materia

³⁶⁷ Vedi art. 601 co. 1 c.p.

³⁶⁸ CERAMI G., Commento alle modifiche apportate al codice penale dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 24 di “attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”, Diritti, tutele, criminalizzazione, Torino, 2015

³⁶⁹ URBAN F., La legislazione penale italiana quale modello di attuazione della normativa sovranazionale e internazionale anti-smuggling e anti-trafficking, I traffici illeciti nel Mediterraneo, 2018, Diritto Penale Contemporaneo

³⁷⁰ PECCIOLI A., “Giro di vite” contro i trafficanti di esseri umani, le novità della legge sulla tratta di persone (Commento alla legge 228/2003), 2004, Università di Genova, p. 103 ss.

³⁷¹ MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, Vol. I, i delitti contro la persona, p. 288 ss.

³⁷² Vedi art. 6 del d.lgs. 24/2014

³⁷³ MONTANARI M., L'attuazione italiana della direttiva 2011/36/UE: una nuova mini-riforma dei delitti di riduzione in schiavitù e di tratta di persone, 2014, in Diritto penale contemporaneo

di incidente probatorio, prevedendo che, su richiesta di parte, si estendono anche alle persone maggiorenni "in condizioni di particolare vulnerabilità" (desunte anche dal tipo di reato per cui si procede) le cautele previste per l'incidente probatorio che coinvolga minori di età.³⁷⁴

Da ultimo, con la riforma Orlando (l. 103/2017), sono state collocate nel corpo dell'art. 601 c.p. le disposizioni in materia di tratta delle persone contenute nel codice della navigazione, che prevedono un aggravamento della pena per il comandante della nave e la sanzione penale per il componente dell'equipaggio della nave utilizzata a tale illecito scopo.³⁷⁵

3.3.3 *Il Meccanismo nazionale di referral per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento*

Il Meccanismo nazionale di *referral* (MNR) per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento è un sistema di cooperazione tramite il quale gli attori statali adempiono ai propri obblighi per proteggere e promuovere i diritti umani delle vittime di tratta, coordinando i propri sforzi in un partenariato strategico con la società civile.³⁷⁶ Alla luce dei timori delle vittime nel condividere la propria esperienza, l'importanza dei meccanismi nazionali di *referral* si manifesta soprattutto in relazione all'identificazione, ai fini della quale opera una procedura articolata in due fasi.³⁷⁷

Nella prima fase (cosiddetta identificazione preliminare), i soggetti non specializzati in materia di tratta che entrano in contatto con le presunte vittime (ad esempio agenti di polizia, operatori sanitari, ecc.) sono chiamati ad effettuare un'analisi iniziale dalla quale possono emergere i primi indicatori di tratta (cosiddetti indicatori preliminari), costituiti da elementi evidenti *prima facie* (ad esempio genere, età, provenienza, la presenza sul corpo di segni di malattie o violenze, il comportamento spaventato o agitato), dai quali può scaturire il sospetto di una condizione passata, presente o potenziale di vittima di tratta.

Rilevati tali indicatori, il soggetto precedente deve effettuare il *referral* all'ente specializzato, affinché quest'ultimo proceda alla seconda fase (cosiddetta identificazione formale), volta a stabilire se la persona effettivamente sia, sia stata o sia a rischio di diventare una vittima di tratta. A tal fine l'ente specializzato deve procedere a colloqui approfonditi con le presunte

³⁷⁴ Sito della Camera dei deputati, il quadro normativo della tratta di esseri umani, https://temi.camera.it/leg17/post/la_tratta_di_esseri_umani_quadro_normativo_e_statistiche.html?tema=temi/tutela_delle_vittime_dei_reati

³⁷⁵ GAROFALI R., Codice Penale Ragionato con schemi e lettura guidata, 2022, (a cura di Di Lorenzo F.), Neldiritto Editore

³⁷⁶ DEGANI P., p. 68

³⁷⁷ BARTIROMO M. M. *Op. cit.*, p. 15

http://elea.unisa.it/bitstream/handle/10556/7103/esordio_2023_3_bartiromo_pronto.pdf?sequence=1&isAllowed=y

vittime per individuare gli indicatori formali, costituiti da elementi specifici (quali ad esempio il pagamento del viaggio per il Paese di destinazione da parte di individui che pretendono la restituzione delle somme pagate, segni di soggezione e controllo, la diffidenza nei confronti delle autorità, la mancanza di documenti o il possesso di documenti falsi, la circostanza che le vittime parlino seguendo istruzioni altrui o consentano ad altri di parlare per loro)³⁷⁸ in presenza dei quali dovrà provvedere ad attivare le misure di protezione necessarie in base alle esigenze delle vittime.³⁷⁹ Questi enti non sono necessariamente quelli afferenti il sistema anti-tratta, bensì anche quelli che possono offrire assistenza a tali individui in base alle loro esigenze personali specifiche, collegate a eventuali traumi di natura psicologica, a violenze o torture subite, a esigenze sanitarie in generale.³⁸⁰

A seguito di identificazione, si procede con il percorso di assistenza previsto dall'art. 18 del TU sull'immigrazione, che prevede le seguenti possibilità:

- a) prima assistenza e protezione;
- b) assistenza a lungo termine e inclusione sociale o rientro volontario assistito e inclusione sociale;
- c) accesso alla giustizia.³⁸¹

3.3.4 Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2022-25

Il d.lgs. 24/2014 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, finalizzato a definire strategie di lungo periodo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno mediante azioni di sensibilizzazione, promozione sociale, emersione ed integrazione delle vittime di tratta.³⁸²

La successiva direttiva 2024/1712/UE ha parzialmente specificato la disciplina relativa a tale documento: in particolare, ha dettato un termine per la sua adozione, un riesame obbligatorio almeno ogni 5 anni e ha sancito che dovessero prendere parte alla sua elaborazione i

³⁷⁸ Allegato 2 al Piano Nazionale d'Azione 2022-25

³⁷⁹ Ibidem

³⁸⁰ NICODEMI F. Il sistema anti-tratta italiano compie venti anni. L'evoluzione delle misure legislative e di assistenza per le vittime e le interconnessioni con il sistema della protezione internazionale, 2020, In Ius migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia (a cura di) Monia Giovannetti e Nazzarena Zorzella, FRANCOANGELI

³⁸¹ Documento Ufficiale del Dipartimento per le pari Opportunità, Meccanismo nazionale di referral per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, 2023

³⁸² Art. 13 co. 2-bis della l.228/2008 introdotto con d.lgs. 24/2014

coordinatori nazionali anti-tratta, gli organismi indipendenti e i pertinenti portatori di interessi attivi nel settore della prevenzione e della repressione della tratta di esseri umani.³⁸³

Il Piano 2022-25 definisce le strategie pluriennali e le azioni finalizzate alle quattro direttive che a livello internazionale guidano la lotta alla tratta degli esseri umani, ossia:

- 1) la prevenzione, in special modo attraverso azioni di formazione continua di tutti gli operatori coinvolti, al fine di migliorare la conoscenza del fenomeno, attuando anche azioni di informazione della popolazione;
- 2) la persecuzione, con misure volte a far progredire ulteriormente il settore giustizia, rafforzando la sicurezza delle vittime e la cooperazione giudiziaria e procedendo allo smantellamento delle strutture criminali dediti al reato;
- 3) la protezione delle vittime, con particolare attenzione alle donne, ai minori e alle categorie vulnerabili;
- 4) la cooperazione, mediante azioni di carattere integrativo e di supporto, per diffondere la cultura della legalità e imprimere un nuovo corso alla storia del fenomeno.³⁸⁴

3.3.5 *La giurisprudenza italiana*

Consultando la giurisprudenza italiana appare evidente come le riforme legislative abbiano influenzato anche la stessa giurisprudenza, dapprima restia ad applicare l'art. 601 c.p. data la difficoltà di differenziazione con l'art. 600 c.p.

Il primo caso relativamente importante è quello oggetto della sentenza della Cass. Pen., Sez. V, 24 settembre 2010, n. 40045.

La vicenda riguardava alcuni cittadini polacchi, facenti parti di un'associazione di carattere criminale attraverso la quale pubblicavano, in Polonia ed altri paesi dell'Est Europa, ingannevoli annunci di lavoro agricolo in Italia. Le persone, per lo più indigenti e bisognose che aderivano all'annuncio, erano condotte presso ciascuna cellula sita in zona isolata e, già debitrici del costo di trasporto e private dei passaporti, subivano trattenute sulle paghe anche per il compenso dovuto per il collocamento lavorativo, l'alloggio ed il vitto. Ridotte già per questo in condizioni di soggezione, veniva loro negata anche la soddisfazione delle esigenze primarie..³⁸⁵

³⁸³ Vedi art. 19-ter della direttiva 2011/36/UE introdotto dalla direttiva 2024/1712/UE

³⁸⁴ Sito del dipartimento per le pari opportunità, Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025, <https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/tratta-degli-esseri-umani-e-grave-sfruttamento/piano-nazionale-d-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento-degli-esseri-umani-2022-2025/>

³⁸⁵ GENOVESE D., *Op. cit.* 3.3

Considerate le circostanze, i giudici di merito applicavano gli artt. 600 e 601 c.p. ravvisando, in quest'ultimo caso, gli estremi dell'induzione mediante inganno e dell'approfittamento dello stato di necessità delle vittime. In seguito, anche la Suprema Corte confermava la decisione della Corte di appello. L'argomentazione della Corte conferma che ai tempi si trattava di una fattispecie bipartita, per la quale non era richiesto che il soggetto passivo si trovasse già in schiavitù o condizione analoga.³⁸⁶ Va sottolineato che, nel caso di specie, non si poneva un problema di eventuale concorso fra il reato di tratta e riduzione in schiavitù, in quanto i soggetti che avevano trasferito le vittime in Italia al fine di ridurle in condizione di schiavitù erano soggetti diversi da quelli che poi le hanno effettivamente ridotte in dette condizioni.³⁸⁷

Recentemente l'orientamento delle corti nazionali è mutato e, dato il grande interesse internazionale e la possibile sovrapposizione con l'attribuzione della protezione internazionale, hanno applicato più spesso la più recente normativa italiana.

Si noti, ad esempio, la sentenza 20726/2024 Cass. Pen. Sez. V, la quale scioglie il dubbio concernente la presenza di una singola o molteplici fattispecie per come enunciate all'art. 601 c.p. La Suprema Corte, in proposito, specifica che si tratti di una fattispecie plurima e che descrive due condotte alternative. “*La prima ipotesi prevista è a dolo generico, mentre per la seconda è richiesto il dolo specifico, individuato nel fine di indurre le vittime o costringerle alle prestazioni, già prima elencate, che ne comportano lo sfruttamento, o a sottoporsi al prelievo di organi: [...] in sintesi, nel fuoco del dolo specifico entrano quelle situazioni che integrano il secondo degli eventi costitutivi della fattispecie di riduzione in servitù[...]* (Sez. I, n. 35992 del 05/03/2019, *Omorodion, Rv. 276718*).”³⁸⁸ Tuttavia, la seconda fattispecie operando un rinvio all'art. 600 c.p., condotta che riguarda la riduzione ad oggetto di una persona, comporta *in re ipsa* lo sfruttamento.³⁸⁹ Dunque, lo sfruttamento quale elemento costitutivo della fattispecie sussiste anche nella condotta di cui alla prima ipotesi dell'art. 601 c.p.³⁹⁰

Successive pronunce si sono occupate di specificare i dettagli della disciplina.

In particolare, l'ordinanza 27797/2024 Cass. Pen., Sez. I, si è preoccupata del processo di identificazione a livello nazionale.

Secondo la Corte di Cassazione l'identificazione delle vittime di tratta, se non già avvenuta dinanzi alla Commissione territoriale, può avvenire anche dinanzi al giudice, che adempie al

³⁸⁶ Art. 601 c.p., Massime in Brocardi.it <https://www.brocardi.it/massimario/23937.html>

³⁸⁷ GENOVESE D., *Op. cit.*

³⁸⁸ Cass. Pen. Sez. V, sent. 20726/2024, p. 11

³⁸⁹ Ibidem

³⁹⁰ Ibidem

dovere di cooperazione istruttoria: ove, nel corso dell'audizione, emergano indicatori di tratta, il giudice sospende l'esame inerente la concessione della protezione internazionale e con una procedura di *referral*, rinvia il richiedente a un ente antirtratta per la seconda fase, volta all'identificazione formale ed alla determinazione dello *status* di vittima da parte di persone qualificate ed autorizzate.³⁹¹ Numerose sono le questioni concernenti il processo di identificazione, per questo motivo tale argomento verrà ripreso nei capitoli successivi.

Si può concludere che, seppur l'ordinamento nazionale recentemente abbia introdotto politiche più efficaci per il perseguimento del reato di tratta di esseri umani, la giurisprudenza nazionale è ancora restia ad attuarle; diversamente dalla Corte di Strasburgo che invece sta ampliando il novero dei diritti e la protezione delle vittime. In molti casi, infatti, i tribunali italiani tendono ad attuare un approccio rigoroso e quindi a non concedere alcuna protezione per la poca credibilità dei racconti,³⁹² senza però preoccuparsi di verificare la presenza degli identificatori di tratta.

3.4 Considerazioni finali

Nell'intento di fornire un'adeguata risposta all'evoluzione quantitativa e qualitativa del fenomeno, sono state adottate in ambito internazionale ed europeo una serie di documenti, fra i quali in primo luogo la Convenzione delle Nazioni Unite di Palermo e i suoi Protocolli addizionali.

Partendo da una valutazione della regolamentazione a livello internazionale, è evidente come gli Stati si siano impegnati via via a prevedere obblighi sempre più stringenti cui sottoporsi. L'esempio più manifesto è sicuramente il passaggio tra il regime previsto nel Protocollo di Palermo e quello della Convenzione di Varsavia. Infatti, come già affrontato, non solo viene ampliato il campo di applicazione, ma soprattutto è prevista una serie di obblighi per la tutela delle vittime, che nel documento precedente rilevavano come meri suggerimenti. Inoltre, è prevista una disciplina organica e dettagliata per la concessione di permessi di soggiorno alle vittime.

Nonostante i grandi traguardi raggiunti, permangono ancora elementi di vaghezza, come ad esempio l'incertezza riguardante l'inclusione del reato di tratta di esseri umani nei crimini ricompresi nello Statuto di Roma e più in generale nel novero dei crimini contro l'umanità.

³⁹¹ EUAA Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, Rassegna della giurisprudenza della Corte di Cassazione, Protezione Internazionale, settembre-ottobre 2024, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, p. 5

³⁹² Ad esempio Cass. Sez. I, Ordinanza n. 27824/2024

Nel contesto del Consiglio d'Europa diviene innegabile il grande apporto della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo al fine di garantire una tutela piena ed efficace alle vittime. Originariamente con grande cautela, fino al giorno d'oggi in cui non solo il reato di tratta è stato ricompreso nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ma sono stati delineati in modo approfondito gli obblighi positivi in capo agli Stati Parte del Consiglio d'Europa.

Con riguardo invece al contesto unionale, dati i pochi Stati parte e il valore giuridico del diritto dell'Unione Europea negli ordinamenti interni, è di certo stata più facile l'elaborazione di strumenti posti a salvaguardia delle vittime e che imponessero obblighi positivi e negativi agli Stati. Tale branca si dimostra comunque in continua evoluzione, garantendo nuovi livelli di tutela che tengano conto degli sviluppi delle società odierna. Da ultimo, la direttiva entrata in vigore nel 2024 che, tra l'altro, incrementa la cooperazione tra gli organi a livello unionale e quelli a livello nazionale.

Nonostante l'estesa e sempre più specifica normativa sovranazionale, l'ordinamento italiano ha previsto disposizioni interne non prive di vaghezza. Questo è reso evidente dalle plurime riforme dell'art. 601 c.p., che, nonostante ciò, ha necessitato della giurisprudenza della Corte di Cassazione per essere compreso a pieno.

Al di là delle previsioni che ottemperano all'obbligo positivo di criminalizzazione richiesto dagli strumenti internazionali, sono poi previste anche disposizioni che prevedono una strategia complessiva per prevenire e combattere il fenomeno, che, come vedremo nei capitoli successivi, non sempre si sono dimostrate sufficienti.

4 IL REGIME DEL CHILD TRAFFICKING E LA TUTELA DEI MINORI

Una volta analizzata la disciplina della tratta di esseri umani da una prospettiva complessiva, è ora possibile passare alla trattazione della disciplina minorile, che si applica, appunto, nel caso in cui la vittima di tale reato sia un individuo che non raggiunge la maggiore età. Attraverso il confronto con la regolamentazione generale, emergeranno le peculiarità della disciplina inerente la figura del minore.

Anche in questo caso, verrà riproposta la tripartizione in base all'ordinamento di apparenza della fonte del diritto che verrà analizzata.

4.1 Diritto internazionale

4.1.1 *La Convenzione dei diritti del fanciullo (1989) e i relativi Protocolli opzionali*

La Convenzione dei diritti del fanciullo fu una grande innovazione, derivante da più di 100 anni di discussione sui diritti dei bambini.³⁹³ Infatti, la Convenzione è l'esito di un percorso evolutivo iniziato con la Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo della Società delle Nazioni (1924) e proseguita con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959). L'interesse per questo tema è emerso nel XX secolo, a seguito dell'emanaione da parte dell'Organizzazione Internazionale per il lavoro (OIL) di convenzioni riguardanti la regolamentazione del lavoro minorile, ma anche a causa delle preoccupazioni riguardanti il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.³⁹⁴

Le due Dichiarazioni sopracitate sono condizionate dal contesto sociale nel quale sono state elaborate. Difatti, la più datata non impone nemmeno obbligazioni per gli Stati, data la forte rilevanza ai tempi del principio di sovranità; tuttavia, la Dichiarazione di Ginevra rimane il primo strumento ad occuparsi in maniera organica dei diritti dei bambini.³⁹⁵ Già la successiva Dichiarazione del 1959 apporta modifiche sostanziali, introducendo l'idea che anche i minori fossero titolari di diritti, il principio del *best interest* e il principio di non discriminazione.³⁹⁶

³⁹³ FAULKNER E. A., *Op.cit.*, p. 64

³⁹⁴ MARSHALL D., The construction of children as an object of international relations: The declaration of children's rights and the child welfare committee of League of Nations, 1999, International Journal of Children's Rights, 7 (2), 103–148.

³⁹⁵ TODRES J, Emerging limitations on the rights of the child: the UN Convention on the rights on the child and its early case law, 1998, Columbia Human rights law review, p. 162-3

³⁹⁶ In particolare, come si è visto già dai documenti sulla tratta degli schiavi e sulla tratta delle bianche, il principio di non discriminazione è particolarmente rilevante e impone che i diritti enunciati nella Dichiarazione si applichino a tutti i bambini senza distinzioni di genere, razza, religione, ecc.

In occasione del ventesimo anniversario della Dichiarazione, la Polonia propose di rendere vincolanti i principi contenuti nel documento. I lavori preparatori durarono circa dieci anni, poiché si decise anche di aggiornare le misure ivi contenute. Il grande interesse per la sua elaborazione e le numerose critiche che suscitò, portarono la Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a istituire un Gruppo di Lavoro aperto, che ha permesso a un'ampia gamma di parti, tra cui Stati, organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative, di contribuire a plasmare il processo di stesura.³⁹⁷ Un aspetto significativo del processo di redazione è che il Gruppo di Lavoro ha operato sulla base del *consensus*,³⁹⁸ che se da un lato portò all'abbandono di alcune proposte che avevano chiaramente il sostegno della maggioranza, dall'altro fece sì che fin dalla sua adozione la Convenzione fu uno dei documenti internazionali più ratificati di sempre.³⁹⁹ La bozza finale è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990.⁴⁰⁰

È bene evidenziare che il documento è stato elaborato ben prima del Protocollo di Palermo, quando la tratta non era ancora considerabile quale fenomeno unitario.⁴⁰¹ Ne consegue che anche con riguardo a questo strumento, vi sono più riferimenti; che ad oggi, alla luce del Protocollo, integrerebbero il fenomeno di tratta di esseri umani. Dai lavori preparatori, in realtà, si evince l'idea di un articolo unico che racchiudesse tutti i fini dello sfruttamento, ma poi, come si approfondirà in seguito, non fu adottato nel testo finale.⁴⁰² Nonostante ciò, si tratta del primo atto nel quale esplicitamente viene utilizzato il termine “*trafficking*”, seppur senza darne una definizione.⁴⁰³ In seguito, il Comitato dei diritti dei bambini, il cui ruolo verrà approfondito nel paragrafo successivo, accettò la definizione di tratta data dal Protocollo di Palermo.⁴⁰⁴

Dal momento che si scelse di non includere una previsione unitaria di sfruttamento, la Convenzione andrebbe considerata nel suo insieme, come uno strumento per comprendere e rispondere al crimine della tratta e al conseguente sfruttamento di minori.⁴⁰⁵

³⁹⁷ Vedi COHEN C.P., Role of Non-Governmental Organizations in the Drafting of the Convention on the Rights of the Child, 12 Hum. Rts. Q. 137 (1990)

³⁹⁸ TODRES J, *Op. cit.*

³⁹⁹ Per controllare le Parti contraenti Vedi sito ufficiale Nazioni Unite al seguente link:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang_=en

⁴⁰⁰ TOBIN J, Introduction: the foundation for children rights, In The UN Convention on the rights of the child: a commentary, 2019, Oxford Academic

⁴⁰¹ GALLAGHER A., Article 35 Protection against the Abduction, Traffic, and Sale of Children, In The UN Convention on the rights of the child: a commentary, 2019, Oxford Academic

⁴⁰² Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on the Rights of the Child, 2007, United Nations, 717, 726, 735 (para 72).

⁴⁰³ Art. 35 della Convenzione

⁴⁰⁴ GALLAGHER A., Article 35 *Op. cit.* p. 1364

⁴⁰⁵ Vedi GALLAGHER A., Article 35 *Op. cit.*

Inizialmente, la Convenzione enuncia alcuni principi generali. Tra i più importanti il principio di non discriminazione, che dimostra il riconoscimento di una posizione di vulnerabilità del minore rispetto all'adulto,⁴⁰⁶ e che quindi permette di accordargli forme di tutela speciali. In particolare, permette ai bambini vittime di tratta di esercitare i loro diritti anche in un paese di cui non sono cittadini.⁴⁰⁷

Tuttavia, l'atto ha subito molte critiche, perché la definizione di “fanciullo” ex art. 1 lascia ampia discrezionalità agli ordinamenti nazionali di determinare la soglia della maggiore età.⁴⁰⁸

Viene inoltre ripresa anche la previsione del *best interest* del bambino, sancendo all'articolo 3 che “*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.*”⁴⁰⁹ Ciò non significa che l'interesse superiore dei minori sia l'unico fattore da prendere in considerazione, ma piuttosto che le autorità competenti devono considerare tali interessi come preminenti e non dare maggiore priorità a considerazioni secondarie.⁴¹⁰

Come anticipato, i lavori preparatori confermano che l'articolo 35, che originariamente formava una più estensiva disposizione sullo sfruttamento in generale, è stato successivamente suddiviso in 3 articoli: l'art. 34 (“sfruttamento sessuale”), l'art. 35 (“sequestro, vendita e traffico”) e l'art. 36 (“sfruttamento in generale”).⁴¹¹ Questa decisione fu dovuta al fatto che le condotte di sequestro, vendita e traffico volevano essere intese in senso più ampio, andando a ricoprendere qualunque matrice da cui potessero derivare.⁴¹²

In particolare, l'articolo 35 ad oggi statuisce che “*States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form.*” Il testo creò molti problemi interpretativi.

⁴⁰⁶ Per un approfondimento sul concetto di vulnerabilità Vedi DE FELICE D., LOMBARDO E. e SALERNO G., La tratta di esseri umani minorenni. Quadro normativo e percorsi di cittadinanza, in Sociologia del diritto 1, 2019, Franco Angeli, p. 69-70

⁴⁰⁷ Occasional paper no. 9 of Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Child trafficking and child protection: ensuring that child protection mechanisms protect the rights and meet the needs of child victims of human trafficking, Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, 2018, p. 21

⁴⁰⁸ TOBIN J, Article 1 *Op. cit.*

⁴⁰⁹ Art. 1 della Convenzione

⁴¹⁰ Occasional paper no. 9 of OSCE, *Op. cit.*

⁴¹¹ GALLAGHER A., Article 35, *Op. cit.* p. 1360

⁴¹² Ibidem

In primo luogo, ci si interrogò sulla relazione tra l'art. 35 e l'art. 11, in tema di sequestri familiari. Dopo alcune discussioni dottrinali, anche durante i lavori preparatori, sembrerebbe opportuno presumere che l'articolo 35 ricomprenda solo le condotte di sequestro finalizzate a un successivo sfruttamento, differenziandosi così dalle condotte ex art. 11.⁴¹³

In secondo luogo, al contrario, la vendita di bambini non include solo il commercio finalizzato a scopi di sfruttamento in senso stretto, ad esempio ricomprensivo anche la maternità surrogata.^{414 415}

Infine, con riguardo invece all'obbligo positivo per gli Stati di adottare "*all appropriate measures*", l'adeguatezza comprende l'analisi sia degli obiettivi generali e principi fondanti della Convenzione stessa, sia del più ampio quadro normativo all'interno del quale si colloca l'articolo 35.⁴¹⁶ In particolare, richiederà la considerazione dei fatti del caso di specie: il contesto sociale nello Stato chiamato ad adottare tali misure, l'eventuale ruolo dello stesso, anche solo potenziale, nel danno correlato al traffico e la sua capacità di reagire.⁴¹⁷ Saranno rilevanti anche lo *status* e la situazione del minore coinvolto.

Quanto richiesto dalla norma fa riferimento, tra le altre, alle seguenti misure: obbligo di identificazione della vittima; obbligo di proteggere la vittima da ulteriori danni; obbligo di cura e sostegno; obbligo di non criminalizzazione del minore; obbligo di nominare un tutore legale; obbligo di previsione di misure speciali per il minore durante un processo penale; obbligo di garantire un ritorno sicuro e volontario nel paese di origine; garanzia di accesso ai mezzi di ricorso e una risposta effettiva da parte della giurisdizione penale.⁴¹⁸

In particolar modo, all'articolo 39 è sancito il diritto del minore al recupero fisico e psicologico e a misure finalizzate al reinserimento sociale, nel caso in cui sia vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di

⁴¹³ GALLAGHER A., Article 35, *Op. cit.*

⁴¹⁴ TOBIN J., To Prohibit or Permit: What is the (Human) Rights Response to the Practice of International Commercial Surrogacy?, 2014, International and Comparative Law Quarterly 63, 317

⁴¹⁵ Inoltre, il termine può entrare in collisione con quello di tratta Cfr CEDRANGOLO U., Innocenti Working Paper: The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography and the Jurisprudence of the Committee on the Rights of the Child (UNICEF 2009); UNICEF (n 40) 9–11. “*In summary, ‘sale of children’ and ‘trafficking in children’ coincide when a transfer is made for any consideration and generally involves an exploitative purpose. However, not all cases of trafficking constitute acts of sale*”

⁴¹⁶ GALLAGHER A., Article 35, *Op. cit.*

⁴¹⁷ Ibidem

⁴¹⁸ Ibidem

trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato.⁴¹⁹ Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della persona e la dignità del fanciullo.⁴²⁰ Né nei lavori preparatori o tramite l'operato del Comitato per i diritti umani⁴²¹ si specifica agli Stati come individuare i concetti di “recovery” e “reintegration”. Tuttavia, è certo che, indipendentemente dalle circostanze che hanno portato alla vittimizzazione di un bambino, lo Stato ha l'obbligo di adottare tutte le misure appropriate nell'ambito delle sue risorse disponibili.⁴²² Tali misure saranno specifiche del contesto e varieranno notevolmente a seconda del livello e del tipo di danno subito da un bambino.⁴²³

Riconoscendo la necessità di rafforzare la protezione dei minori, nel 2000 il Comitato dei diritti del fanciullo ha pubblicato il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (OPSC).⁴²⁴ Per quanto riguarda il Protocollo, sono rilevanti in questa sede solo pochi articoli.

In primis, l'articolo 1 che delimita di campo di applicazione. Questo articolo fu ampiamente dibattuto durante i lavori preparatori, infatti si creò una bipartizione tra gli Stati: chi voleva ampliare il campo di applicazione a ogni tipo di sfruttamento e chi invece nemmeno vedeva il Protocollo come una necessità.⁴²⁵ Questa stessa disputa si è presentata anche in relazione all'articolo successivo che fornisce una definizione delle fattispecie oggetto del Protocollo, in particolare, per la definizione di “*sale of children*”.⁴²⁶ Infatti, l'attuale definizione di questa pratica potrebbe ricoprendere anche il reato di tratta, poiché le fattispecie si rilevano simili, con due uniche differenze: la necessaria sussistenza dell'elemento della *remuneration* nel caso della vendita e il necessario fine di sfruttamento per quanto concerne la tratta.⁴²⁷

⁴¹⁹ “States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.”

⁴²⁰ Art. 39 para. 2 della Convenzione

⁴²¹ Il Comitato per i diritti umani è un organismo delle Nazioni Unite composto da 18 esperti che si riunisce tre volte all'anno per sessioni della durata di 4 settimane ognuna. esamina tutti i rapporti quinquennali consegnati da 169 Stati membri in conformità con la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e tutte le eventuali petizioni riguardanti 116 Stati afferenti al Protocollo Opzionale.

⁴²² TOBIN J. e MARSHALL C., Article 39 The Right to Reintegration and Recovery, In The UN Convention on the rights of the child: a commentary, 2019, Oxford Academic

⁴²³ Ibidem

⁴²⁴ VAGHRI Z, ZERMATTEN J., LANSDOWN G., RUGGIERO R., Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. An Analysis of Attributes, 2022, Children's Well-Being: Indicators and Research 25, Springer, p. 370

⁴²⁵ CHR E/CN.4/1995/95 (n 6) para 22; E/CN.4/1996/101 (n 20) para 31; E/CN.4/1997/97 (n 67) para 19; E/CN.4/1999/74 (n 94) para 103

⁴²⁶ Vedi art. 2 del Protocollo opzionale

⁴²⁷ TOBIN J., The Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography

L'articolo 3 sembrerebbe, invece, sopperire alle lacune degli art. 34 e 35 della Convenzione con riguardo le modalità di implementazione delle obbligazioni degli Stati Membri.⁴²⁸ In particolare, il paragrafo 1 elenca le attività che gli Stati membri devono criminalizzare *at minimum*. Il paragrafo 2 richiede agli Stati di estendere ulteriormente la criminalizzazione di tali attività ai tentativi di commettere, alla complicità o alla partecipazione a uno qualsiasi dei reati menzionati. Il paragrafo 3 impone agli Stati l'obbligo di imporre sanzioni adeguate. Questo articolo viene poi ripreso all'articolo 6 ove si impone alle Parti contraenti anche un obbligo di cooperazione concernente le attività investigative e processuali per le condotte incluse all'articolo 3 del Protocollo. Tuttavia, quest'ultima disposizione trova una deroga al paragrafo successivo dello stesso articolo che dispone che questa obbligazione debba essere esercitata in conformità con qualsiasi accordo riguardante l'assistenza giudiziaria reciproca tra Stati, e in via sussidiaria della legge nazionale.⁴²⁹

Segue più recentemente un terzo Protocollo opzionale sulle procedure di reclamo (OPIC) alla Convenzione, concluso nel 2012,⁴³⁰ il quale aggiunge un nuovo meccanismo che permette ai minori, in gruppo o individualmente, di presentare istanze contenenti accuse di violazioni di diritti contenuti nella Convenzione o negli altri due protocolli opzionali.⁴³¹ Inoltre, è possibile anche agli Stati adire il Comitato in ordine al mancato rispetto delle obbligazioni di altri Stati, nel caso in cui gli si attribuisca giurisdizione con specifica dichiarazione.⁴³² Il documento contiene anche uno strumento di inchiesta, ma anche in questo caso è richiesta un'adesione esplicita degli Stati.⁴³³ Se del caso, a seguito di tali attività investigative, lo Stato potrà essere chiamato a dare informazioni sulle misure adottate o previste per ottemperare a eventuali violazioni.⁴³⁴

4.1.1.1 Il Comitato per i diritti del fanciullo

Nell'ultima parte della Convenzione, viene istituito il Comitato dei diritti del Fanciullo, un organismo chiamato a verificare l'implementazione da parte degli Stati sia della Convenzione

⁴²⁸ Ibidem

⁴²⁹ Vedi art. 6 para. 2 del Protocollo opzionale

⁴³⁰ il Terzo Protocollo Opzionale sulle procedure di reclamo (*Optional Protocol on a Communications Procedure – OP3*)

⁴³¹ Documento Camera dei deputati, Servizio degli studi, Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 A.C. 3238 Dossier n° 339 - Schede di lettura 15 settembre 2015

<https://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ES0393.pdf>

⁴³² Vedi art. 12 del Protocollo

⁴³³ In particolare, lo Stato italiano non ha incluso nella legge di ratifica l'art. 13 di tale Protocollo che prevede lo strumento di inchiesta

⁴³⁴ Vedi art. 14 del Protocollo “*Maccanismo di follow-up*”

che dei suoi tre protocolli opzionali.⁴³⁵ Il Comitato è composto da 18 esperti nominati dagli Stati membri per un mandato di 4 anni rinnovabile.⁴³⁶

Tutti gli Stati parte sono tenuti a presentare rapporti al Comitato sull'attuazione della Convenzione, inizialmente a 2 anni dalla ratifica, e successivamente ogni 5 anni.⁴³⁷ Il Comitato esamina ogni rapporto e rivolge le sue preoccupazioni e raccomandazioni allo Stato parte sotto forma di "osservazioni conclusive".⁴³⁸ Le osservazioni conclusive del Comitato non sono di per sé giuridicamente vincolanti; tuttavia, quando un trattato entra in vigore in uno Stato, diventa giuridicamente vincolante per lo Stato per come interpretato dall'organo di riferimento.⁴³⁹

Il Comitato, come accennato, riceve anche istanze individuali o collettive relative a presunte violazioni della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei suoi primi due protocolli opzionali (OPAC e OPSC) da parte degli Stati parte del Protocollo sulla procedura di comunicazione (OPIC).⁴⁴⁰

Oltre alla sua attività di monitoraggio, il Comitato pubblica l'interpretazione del contenuto delle disposizioni sui diritti umani su questioni tematiche, note come commenti generali, e organizza giornate di discussione generale.⁴⁴¹

Le vittime di violazioni dei diritti dei minori hanno la possibilità di scegliere tra i vari organi preposti alla tutela dei diritti umani ai quali possono rivolgere le loro denunce.⁴⁴² Anche dopo l'entrata in vigore del terzo Protocollo opzionale alla Convenzione, le vittime hanno potuto partecipare alle procedure di comunicazione del Comitato per i diritti umani, del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, del Comitato contro la tortura, del Comitato per le persone scomparse e del Comitato per le persone con disabilità, se ritengono che tali organi giudicherebbero le loro richieste più rapidamente o con maggiore autorità.⁴⁴³ Al fine di garantire la coerenza e l'uniformità della giurisprudenza ed evitare posizioni contrastanti o in competizione su

⁴³⁵ Vedi art. 43 della Convenzione

⁴³⁶ Ibidem

⁴³⁷ Vedi art. 44 della Convenzione

⁴³⁸ Vedi art. 45 della Convenzione

⁴³⁹ Sito ufficiale di Child rights connect <https://crcreporting.childrightsconnect.org/convention-on-the-rights-of-the-child-concluding-observations/#:~:text=The%20concluding%20observations%20of%20the%20CRC%20and%20all%20the%20other,legally%20binding%20for%20the%20State>.

⁴⁴⁰ Documento Camera dei deputati, *Op. cit.*

⁴⁴¹ Sito ufficiale gruppo CRC <https://gruppocrc.net/documento/commenti-generalii-del-comitato-onu/>

⁴⁴² LIEFAARD T. E DOEK J.E., Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence, 2015, Springer, p.178

⁴⁴³ Ibidem

situazioni analoghe, tutti gli organi dei trattati delle Nazioni Unite e le relative procedure di petizione sono gestiti dallo stesso Segretariato delle Nazioni Unite presso l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.⁴⁴⁴

4.1.1.1.1 Il caso Fermín Navarro Presentación and Juana Medina Pascual c. Spagna (2019)

Il caso Fermín Navarro Presentación and Juana Medina Pascual c. Spagna (2019) fu portato dinanzi il Comitato dei diritti dell'infanzia da genitori che lamentavano il rapimento del figlio poco dopo la sua nascita in violazione degli art. 7, 8, 9, 21 e 35 della Convenzione dei diritti del fanciullo (1989) e degli art. 1, 2, 3 e 6 del Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile (OPSC).⁴⁴⁵ I genitori raccontavano che il rapimento fosse accaduto a seguito di non registrazione della doppia gravidanza della donna da parte dei vari medici durante tutto il periodo di gestazione proprio con la finalità di rapimento. Il Comitato ha ritenuto per la prima volta che il rifiuto o l'omissione di effettuare indagini in relazione al caso di sottrazione di minore implichi una violazione dell'art. 35 della Convenzione.⁴⁴⁶ Tuttavia, ha osservato che le informazioni a sua disposizione non consentivano di concludere se le decisioni dei giudici spagnoli fossero manifestamente arbitrarie o costituissero un diniego di giustizia. Di conseguenza, il Comitato ha ritenuto che la comunicazione non fosse stata sufficientemente motivata e l'ha dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 7, lettera f).⁴⁴⁷

4.1.1.1.2 General comment no. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment

Nel 2021, il Comitato dei diritti del fanciullo ha emanato un *General Comment* con riguardo alla protezione del minore in ambito digitale.

Il documento incoraggia gli Stati parte ad adottare misure legislative e amministrative in grado di proteggere i minori anche in un ambiente digitale dai rischi riconosciuti ed emergenti di tutte le forme di violenza.⁴⁴⁸ Tali rischi includono la tratta di minori.

⁴⁴⁴ Ibidem

⁴⁴⁵ JAAP E. D., Communications with the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the CRC on a Communications Procedure and Admissibility: Report on the Decisions of the Committee on Admissibility: Summary and Comments, Leiden Child's rights observatory papers No. 1, 22 October 2020

⁴⁴⁶ CRC/C/81/D/19/2017 para. 6.3

⁴⁴⁷ Tuttavia detta inammissibilità non è stata unanime da parte dei membri del Comitato

⁴⁴⁸ CRC/C/GC/25 para. 11

Viene ricordato che i minori dovrebbero essere protetti da qualsiasi forma di sfruttamento pregiudizievole per qualsiasi aspetto del loro benessere in relazione all'ambiente digitale.⁴⁴⁹ In particolare è richiesto che tale protezione sia attuata tramite misure di sicurezza e protezione ideate in conformità con le capacità evolutive dei bambini.⁴⁵⁰

Si incoraggiano gli Stati parte a promuovere la consapevolezza tra i minori delle possibili conseguenze negative “*of exposure to risks relating to content, contact, conduct and contract, including cyberaggression, trafficking, sexual exploitation and abuse and other forms of violence, as well as coping strategies to reduce harm and strategies to protect their personal data and those of others and to build children's social and emotional skills and resilience*”⁴⁵¹

Considerando gli obblighi degli Stati di investigare, perseguire e punire la tratta delle persone, comprese le azioni che ne costituiscono componenti e le condotte correlate, gli Stati parte, inoltre, a parere del Comitato, dovrebbero sviluppare e aggiornare la legislazione antitratta in modo da vietare la tecnologia in grado di facilitare il reclutamento di minori da parte di gruppi criminali.⁴⁵²

4.1.1.1.3 General comment No. 26 (2023) on children's rights and the environment, with a special focus on climate change

Recentemente il Comitato per i diritti del fanciullo in un *General comment* concernente il cambio climatico ha delineato come, oltre alle violazioni dei diritti del fanciullo più ovvie che comporta il cambiamento climatico, questo sia anche causa di deterioramento sociale nelle comunità e nelle famiglie.⁴⁵³ La povertà, le disuguaglianze economiche e sociali, l'insicurezza alimentare e gli sfollamenti forzati aumentano il rischio che i bambini siano vittime di violenza, abuso e sfruttamento.⁴⁵⁴ Ad esempio, le famiglie più povere sono meno resistenti agli shock ambientali, compresi quelli causati dai cambiamenti climatici, quali l'innalzamento del livello dei mari, inondazioni, cicloni, inquinamento atmosferico... Tutto questo renderebbe i minori più vulnerabili a fenomeni di sfruttamento, tra cui la tratta di esseri umani.⁴⁵⁵

⁴⁴⁹ Ivi para. 112

⁴⁵⁰ Ivi para. 82

⁴⁵¹ Ivi para. 104

⁴⁵² Ivi para. 115

⁴⁵³ CRC/C/GC/26

⁴⁵⁴ *Op. cit.* p. 7

⁴⁵⁵ Ibidem

4.1.2 Protocollo Addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini allegato alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale (2000)

Il Protocollo di Palermo, ai fini dell'analisi del diritto minorile, è rilevante per la definizione, perché, come si è già avuto modo di affrontare, determina l'irrilevanza dell'elemento dei *means* con riguardo ai minori, dal momento che questi ultimi non possono prestare alcun consenso legale indipendentemente.⁴⁵⁶

L'articolo 6 para. 4 inoltre stabilisce che “*Each State Party shall take into account, in applying the provisions of this article, the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons, in particular the special needs of children, including appropriate housing, education and care*”. La disposizione richiede agli ordinamenti nazionali di garantire che in ambito di assistenza e di protezione si tenga conto del genere e dell'età delle vittime, il che è particolarmente importante nei casi di violenza sessuale. Ciò potrebbe includere anche la formazione di unità speciali per occuparsi dei bambini vittime della tratta e delle donne che hanno subito violenze sessuali.⁴⁵⁷ Questa disposizione deve essere attuata in modo coerente con le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo e in conformità con il principio del *best interest* del minore.⁴⁵⁸ In particolar modo, le autorità competenti e/o il tutore del minore, che si trovino a stabilire se il rimpatrio di una vittima minorenne sia sicuro o meno, dovrebbero garantire che il processo si svolga in modo dignitoso e tenere conto del principio dell'interesse superiore del minore.⁴⁵⁹

In qualunque modo si proceda, la soluzione adottata deve garantire che colui il quale sarà chiamato ad occuparsi del minore sia in grado di assumersi la responsabilità dello stesso e di fornirgli cure adeguate e protezione.⁴⁶⁰ Comunque le autorità dei servizi sociali, in cooperazione con il Ministero dell'Interno o chi di competenza, ove necessario, dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rintracciare, identificare e localizzare i familiari e facilitare il riconciliazione del minore con la sua famiglia.⁴⁶¹

A garanzia dell'effettiva attuazione del Protocollo, è stata attribuita una funzione di controllo all'UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite per i crimini e la droga). L'agenzia sta inoltre sviluppando orientamenti su una giustizia a misura di minore e misure di protezione per aiutare

⁴⁵⁶ Art. 3 del Protocollo di Palermo

⁴⁵⁷ MCCLEAN D., *Op. cit.*

⁴⁵⁸ Jordan A.D., *Op. cit.*, p. 22

⁴⁵⁹ MCCLEAN D., *Op. cit.*, p. 348

⁴⁶⁰ Ibidem

⁴⁶¹ Ibidem

i bambini vittime della tratta a riprendersi dai traumi emotivi, fisici e psicologici che hanno subito.⁴⁶²

4.1.3 La Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per la proibizione e l'immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile (2000)

Un'ulteriore azione a livello internazionale è portata avanti dalla già citata Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO).

Con riguardo alla figura del minore, l'organizzazione nel 1999 ha emanato la Convenzione per la proibizione e l'immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile. Il lavoro minorile, definito dall'OIL come "*il lavoro che priva i bambini della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità, e che è dannoso per lo sviluppo fisico e mentale*", è presente nella comunità internazionale fin dalla rivoluzione industriale.⁴⁶³ A causa della sua intensità, i governi hanno sempre cercato di prevenire e monitorare il lavoro minorile sia a livello nazionale che internazionale.⁴⁶⁴ Infatti, ai tempi dell'entrata in vigore, la percentuale di bambini sottoposti a sfruttamento per scopi lavorativi, che aveva origine con la pratica della tratta di esseri umani, si era pericolosamente innalzata.⁴⁶⁵

L'articolo 3 del presente documento stabilisce che “*for the purposes of this Convention, the term the worst forms of child labour comprises:*

- a) *all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;*
- b) *the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;*
- c) *the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties;*
- d) *work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.”*⁴⁶⁶

⁴⁶² Sito Ufficiale UNODC https://www.unodec.org/unodec/en/frontpage/2024/July/explainer_-understanding-child-trafficking.html

⁴⁶³ Sito ufficiale OIL <https://www.ilo.org/international-programme-elimination-child-labour-ipec/what-child-labour>

⁴⁶⁴ ARICO' L. L'organizzazione Internazionale del Lavoro e il lavoro minorile: dalla fondazione ai giorni nostri, 2021, <https://unipd-centrodirittoumanit.it/it/schede/Lorganizzazione-Internazionale-del-Lavoro-e-il-lavoro-minorile-dalla-fondazione-ai-giorni-nostri/484>

⁴⁶⁵ Ibidem

⁴⁶⁶ Art. 3 della Convenzione

All’articolo seguente viene poi esplicitato che con riferimento alla lett. d) dell’articolo 3, spetta agli Stati a livello nazionale stabilire quali condotte vi rientrino.⁴⁶⁷

L’articolo 7 impegna gli Stati parte, *inter alia*, ad adottare misure di prevenzione e di assistenza, in particolar modo sancendo l’obbligo di prevedere sanzioni penali e di ogni altra tipologia in caso di violazione.⁴⁶⁸

Inoltre, anche in questo contesto, viene richiesto agli Stati ratificanti di rafforzare la cooperazione e assistenza tra Stati, anche in modo che si possano affrontare tramite un’azione coalizzata problemi quali la povertà e la mancanza di istruzione universale, che sono tra le maggiori cause del lavoro forzato.⁴⁶⁹

Venne anche elaborata una Raccomandazione a supporto della Convenzione,⁴⁷⁰ la quale esplicita in modo più chiaro le obbligazioni a cui lo Stato sta prendendo parte tramite la ratifica. Ad esempio, la Convenzione prevede da parte degli Stati l’adozione di un piano d’azione di risposta alle pratiche enunciate, il cui contenuto viene espresso solo nella Raccomandazione.

4.1.4 *Le linee Guida dell’UNICEF*

Il Fondo delle Nazioni Unite per i bambini (UNICEF) si impegna per l’attuazione di interventi statali e soluzioni transnazionali per garantire la sicurezza dei bambini vittime di tratta. La sua azione comprende attività di assistenza (il potenziamento delle vie sicure e legali per permettere ai bambini di spostarsi insieme alle loro famiglie, l’accelerazione delle procedure per determinare lo *status* di rifugiato, assistenza legale e l’eliminazione degli ostacoli che impediscono il ricongiungimento dei bambini con le loro famiglie); ma anche di prevenzione (assistenza e linee telefoniche dirette per i bambini, promozione globale dell’accesso all’istruzione, registrazione delle nascite, soprattutto nell’Asia meridionale e in Africa).⁴⁷¹

Nel 2003 l’UNICEF ha sviluppato una serie di Linee guida per la protezione dei diritti dei bambini vittime di tratta. Per come aggiornate nel 2006, le Linee guida forniscono una definizione di ciò che costituisce il traffico di bambini e affrontano nove questioni riguardanti il modo in cui i bambini trafficati dovrebbero essere protetti e assistiti. Questi sono:

⁴⁶⁷ Vedi art. 4 della Convenzione

⁴⁶⁸ Vedi art. 7 della Convenzione

⁴⁶⁹ Vedi art. 8 della Convenzione

⁴⁷⁰ R190—Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999 (No. 190), Recommendation concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour, Geneva, 87th ILC session (17 giugno 1999)

⁴⁷¹ Nota Informativa, Traffico di minori, UNICEF, 2021

1. Identificazione dei minori come vittime della tratta;
2. Nomina di un tutore per ogni minore vittima della tratta;
3. Registrazione e documentazione del caso;
4. Regolarizzazione dello *status* di immigrato di un minore;
5. Cure e protezione temporanee;
6. Valutazione del singolo caso;
7. individuazione di una "soluzione duratura", compreso l'eventuale ritorno nel paese di origine del minore;
8. l'accesso dei minori alla giustizia (compresa la protezione in qualità di testimoni);
9. Gestione delle spese processuali, dell'assistenza finanziaria, della riparazione e dell'indennizzo.⁴⁷²

4.1.5 Linee guida per l'assistenza alternativa ai minori (2009) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Le Linee guida delle Nazioni Unite per l'assistenza alternativa ai minori (2009) mirano a migliorare l'attuazione della Convenzione e delle pertinenti disposizioni di altri strumenti internazionali in materia di protezione e benessere dei minori che sono privati delle cure parentali o che rischiano di esserlo.⁴⁷³ Esse si applicano ai casi di minori non accompagnati o separati che si presume siano stati vittime della tratta, per garantire, mentre si compiono sforzi per restituire i bambini alle cure della loro famiglia o per trovare altre soluzioni adeguate a lungo termine per loro, le condizioni che favoriscano il pieno e armonioso sviluppo del bambino.⁴⁷⁴

In particolare, le linee guida si applicano ai minori vittime di tratta anche nei casi in cui il genitore del minore sia sospettato di complicità nella condotta o nello sfruttamento, quando si ritiene che continuare a vivere con questo genitore non sia nell'interesse superiore del minore.

Le Linee guida incoraggiano il rispetto di due principi fondamentali dell'assistenza alternativa ai minori: che tale assistenza sia realmente necessaria (principio di necessità) e che, se del caso, l'assistenza sia fornita in modo appropriato (principio di idoneità).⁴⁷⁵

Esse precisano, in particolare, che il minore interessato deve essere consultato nel corso di una valutazione e che le sue opinioni devono essere prese in considerazione: “*All decisions,*

⁴⁷² Occasional paper no. 9, OSCE, *Op. cit.*, p.25

⁴⁷³ Occasional paper no. 9, OSCE, *Op. cit.* p. 26

⁴⁷⁴ Vedi art. 2 delle Linee Guida

⁴⁷⁵ Occasional paper no. 9, OSCE, *Op. cit.*

initiatives and approaches falling within the scope of the present Guidelines should be made on a case-by case basis, with a view, notably, to ensuring the child's safety and security, and must be grounded in the best interests and rights of the child concerned, in conformity with the principle of non-discrimination and taking due account of the gender perspective. They should respect fully the child's right to be consulted and to have his/her views duly taken into account in accordance with his/her evolving capacities, and on the basis of his/her access to all necessary information. Every effort should be made to enable such consultation and information provision to be carried out in the child's preferred language.”⁴⁷⁶

Il principio fondamentale su cui si fondano le Linee Guida è che tutte le azioni preventive volte a rafforzare le famiglie e a fornire un'adeguata assistenza alternativa, quando necessario, dovrebbero basarsi su decisioni caso per caso. Ciò porta a risposte adeguate e personalizzate a circostanze specifiche che, in ogni momento, rispettano l'interesse superiore dei minori interessati.⁴⁷⁷

4.1.6 La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005)

In ambito regionale, analogamente al Protocollo di Palermo, la Convenzione di Varsavia prevede disposizioni specifiche in tema di minori che accordano una protezione speciale in aggiunta a quella garantita in termini generali. In particolare, risulta rilevante il III Capo rubricato “*Misure di protezione e di promozione dei diritti delle vittime che garantiscano la parità tra le donne e gli uomini*”.

L'articolo 10 in tema di “*Identificazione delle vittime*” prescrive l'elaborazione di procedure di identificazione che tengano conto della particolare posizione di vulnerabilità del minore e a tal proposito impone agli Stati di formare adeguatamente il personale che si occuperà dello svolgimento di tale procedura.⁴⁷⁸ Nello stesso articolo sono previste due presunzioni a favore dell'eventuale vittima, una concernente la sussistenza dello *status* di vittima e una concernente invece la maggiore età della stessa:⁴⁷⁹ in caso di dubbio riguardante uno di questi elementi, si applicherà la disciplina più favorevole attinente il minore.

⁴⁷⁶ Vedi art. 6 delle Linee Guida

⁴⁷⁷ CANTWELL, N.; DAVIDSON, J.; ELSLEY, S.; MILLIGAN, I.; QUINN, N., *Moving Forward: Implementing the Guidelines for the Alternative Care of Children*, 2012, UK: Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland

⁴⁷⁸ Vedi art. 10 para. 1 della Convenzione

⁴⁷⁹ Vedi art. 10 para. 2-3

Sono poi incluse ai paragrafi successivi previsioni specifiche per il minore non accompagnato, che impone agli Stati coinvolti di assicurare la nomina di un tutore legale, di tentare di stabilire la sua identità e la sua nazionalità e fare ogni possibile sforzo per ritrovare la sua famiglia laddove questo rientri nell’interesse superiore del minore stesso.⁴⁸⁰

All’articolo successivo sono rafforzate le normali disposizioni riguardanti il diritto alla riservatezza della vittima, in particolare della sua identità, imponendo nello specifico ai mass media il divieto di divulgazione d dati personali che permettano di identificare della vittima, salvo questi siano utili per il ritrovamento dei familiari.⁴⁸¹

Con riguardo all’assistenza che gli Stati devono garantire alle vittime, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Palermo, all’art. 12 para. 1 lett. a) è previsto il diritto ad un “alloggio adeguato e sicuro”, che nel caso del minore prevede necessariamente ulteriori accortezze in relazione alle sue specifiche esigenze. Tale disposizione si ricollega all’obbligazione prevista al paragrafo successivo che implica di tenere in considerazione “le esigenze di sicurezza e di protezione delle vittime.” Inoltre, alla lett. f) viene prescritto per il minore l’accesso all’istruzione.

In relazione all’eventuale concessione del permesso di soggiorno, diversamente dalla disciplina relativa alle vittime adulte, che lo potranno ottenere solo ove necessario ai fini della loro collaborazione nel processo penale o in relazione alle loro condizioni personali, al minore verrà rilasciato in considerazione del principio del *best interest*, criterio prioritario rispetto ai precedenti.⁴⁸²

È inoltre fatto obbligo a ciascuna delle Parti di stabilire programmi di rimpatrio tramite l’adozione di misure legislative o altre misure necessarie, che abbiano lo scopo di evitare la ri-vittimizzazione delle persone dopo il rimpatrio e favorire la loro reintegrazione sociale.⁴⁸³ Per quanto riguarda i minori, questi programmi devono tenere presente il loro diritto all’istruzione e stabilire misure al fine di assicurare che siano presi in carico o accolti dalla loro famiglia o da strutture di accoglienza idonee.⁴⁸⁴ I minori, inoltre, non saranno rimpatriati, se, in base ad una

⁴⁸⁰ Vedi art. 10 para. 4 della Convenzione

⁴⁸¹ Vedi art. 11 della Convenzione

⁴⁸² Vedi art. 14 della Convenzione

⁴⁸³ Vedi art. 16 para. 5 della Convenzione

⁴⁸⁴ MCCLEAN D., *Op. cit.*

valutazione dei rischi e della sicurezza, appare che tale rimpatrio non sarebbe nell’interesse superiore del minore.⁴⁸⁵

Oltre agli obblighi di assistenza, è previsto per gli Stati l’obbligo di accordare ai minori particolari tutele durante le procedure giudiziarie, alle condizioni previste dalle norme nazionali.⁴⁸⁶ Queste possono ricoprire la partecipazione telematica al processo, la conduzione dell’esame testimoniale da psicologi, ecc.⁴⁸⁷

4.1.6.1 *Il caso Darboe e Camara c. Italia (2022)*

Nel 2021 fu presentato un ricorso dinanzi la Corte Europea dei diritti dell’uomo riguardante l’erronea identificazione di un minore straniero non accompagnato (MSNA) in Italia. Infatti, nonostante la presunzione della minore età prevista all’articolo 10 della Convenzione di Varsavia, il minore è stato sottoposto a stringenti controlli concernenti la sua età, sebbene egli stesso più volte abbia dichiarato di avere 17 anni.⁴⁸⁸ Nondimeno, non gli sono state fornite informazioni circa l’avvio della procedura di asilo, né si è proseguito con la nomina di un tutore legale.⁴⁸⁹ La mancata acquisizione del consenso al controllo medico per la procedura di *age assessment*, l’inosservanza del diritto ad essere informato in merito alla procedura e l’omissione sul referto radiologico del margine di errore insito nella variabilità biologica per la stima dell’età anagrafica non avrebbero consentito l’applicazione del *favor* per la presunzione della minore età.⁴⁹⁰ Peraltro, il ricorrente, con riferimento al suo soggiorno nel centro di accoglienza di Cona per adulti, ha segnalato un serio livello di sovraffollamento, gravi carenze igienico-sanitarie, episodi di violenza diffusi, l’impossibilità di usufruire di assistenza sanitaria e psicologica adeguate, nonché di accedere a informazioni giuridiche rilevanti, a un supporto di tipo legale e al diritto di un ricorso effettivo.⁴⁹¹

La disciplina in materia di *child trafficking* elaborata dal Consiglio d’Europa è fondata sul principio del *best interest* del minore previsto dalla Convenzione dei diritti del fanciullo (1989).⁴⁹² In definitiva, nella sentenza la Corte EDU ha stabilito che le circostanze di cui sopra hanno dato luogo alla violazione del diritto al rispetto della vita privata e del divieto di

⁴⁸⁵ Vedi art. 16 para. 7 della Convenzione

⁴⁸⁶ Vedi art. 30 della Convenzione

⁴⁸⁷ MCCLEAN D., *Op. cit.*

⁴⁸⁸ Corte EDU caso Darboe e Camer c. Italia, App. no. 5797/17 para. 9

⁴⁸⁹ Ibidem

⁴⁹⁰ SANTOMAURO G., L’accertamento dell’età di fronte la Corte di Strasburgo: garanzie procedurali e sostanziali per il minore straniero non accompagnato richiedente asilo, 2022, Osservatorio della giurisprudenza

⁴⁹¹ Corte EDU caso Darboe e Camer c. Italia, App. no. 5797/17 para. 22-29

⁴⁹² SANTOMAURO G., *Op.cit.*

sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.⁴⁹³ Per di più, il ricorrente ha soggiornato ingiustificatamente per un lasso di tempo esteso in un centro di accoglienza per adulti, essendo, in tal modo, sottoposto a una serie di situazioni inidonee al suo *status* di minore.⁴⁹⁴ Peraltro, i magistrati hanno affermato la violazione dell'art. 13 CEDU⁴⁹⁵ in combinato disposto con gli art. 8⁴⁹⁶ e 3 CEDU, non rinvenendo l'esistenza di rimedi giurisdizionali effettivi posti dall'ordinamento italiano a disposizione del ricorrente. La novità è principalmente il riscontro di obblighi positivi dello Stato in relazione all'art. 8 CEDU nel particolare contesto dei MSNA.⁴⁹⁷ La Corte implicitamente afferma che gli Stati contraenti non possono limitarsi ad evitare ingerenze nella sfera privata degli interessati o a salvaguardare le condizioni di vita dei MSNA, ma, al contrario, devono predisporre adeguate garanzie affinché venga assicurato lo sviluppo personale e gli ulteriori diritti di carattere sostanziale.⁴⁹⁸

In altri termini, i magistrati constatano come tale norma della Convenzione vincolasse il Governo italiano ad adottare tutte le misure necessarie atte a proteggere il ricorrente in quanto minore, a partire dalle diverse tutele procedurali che sorgono nella fase dell'*age assessment* secondo la normativa vigente, dal momento che questo costituisce “*the first step to recognising his or her rights and putting into place all necessary care arrangements*”.⁴⁹⁹

Orbene, va rimarcato che, da una parte, lo Stato, in caso di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore, mantiene la prerogativa di condurre un accertamento, ma dall'altra, tale processo dovrebbe avvenire con celerità e “*in a scientific, safe, child and gender-sensitive and fair manner with due respect for human dignity*”.⁵⁰⁰

Alla luce di quanto sopra esposto, ne scaturisce che il Governo italiano, non ottemperando agli oneri procedurali minimi previsti dall'*age assessment*, abbia interferito in maniera determinante nella sfera privata dell'interessato, pregiudicando “*his right to personal development and to establish and develop relationships with others*”.⁵⁰¹

⁴⁹³ Corte EDU caso Darboe e Camer c. Italia, App. no. 5797/17 para. 183

⁴⁹⁴ SANTOMAURO G., *Op.cit.*

⁴⁹⁵ Corte EDU caso Darboe e Camer c. Italia, App. no. 5797/17 para. 194

⁴⁹⁶ Corte EDU caso Darboe e Camer c. Italia, App. no. 5797/17 para. 157

⁴⁹⁷ SANTOMAURO G., *Op.cit.*

⁴⁹⁸ SANTOMAURO G., *Op.cit.*

⁴⁹⁹ Corte EDU caso Darboe e Camer c. Italia, App. no. 5797/17 para. 125

⁵⁰⁰ Executive Committee of the High Commissioner's Programme, Conclusion on Children at Risk No. 107 (LVIII) – 2007

⁵⁰¹ Corte EDU caso Darboe e Camer c. Italia, App. no. 5797/17 para. 156

4.1.7 La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007)

In attuazione del Piano di azione del Consiglio d’Europa e in risposta all’incremento del fenomeno dovuto anche al crescente utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) sia da parte dei bambini, che degli autori di tali comportamenti delittuosi, il Consiglio d’Europa ha elaborato nel 2007 a Lanzarote la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.⁵⁰²

La Convenzione promuove numerose misure di prevenzione, con riguardo sia agli specialisti di alcuni settori,⁵⁰³ sia ai minori stessi.⁵⁰⁴ In relazione a questi ultimi, è previsto che siano informati dei rischi e dei metodi di protezione e che partecipino all’ideazione e all’attuazione di politiche pubbliche, programmi o altre iniziative riguardanti la lotta allo sfruttamento e all’abuso sessuale.⁵⁰⁵

Inoltre, anche in questo caso, è prevista l’introduzione nell’ordinamento di sistemi di assistenza alle vittime, garantendo un recupero fisico e psico-sociale e particolari tutele nel caso in cui autore degli abusi fosse un genitore/tutore.⁵⁰⁶

Gli Stati sono poi chiamati ad istituire “*effective social programmes and set up multidisciplinary structures to provide the necessary support for victims, their close relatives and for any person who is responsible for their care.*”⁵⁰⁷ Occorrerà inoltre assicurarsi che le norme in materia di riservatezza imposte dal diritto interno non costituiscano un ostacolo alla possibilità, per gli specialisti di alcuni settori, di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell’infanzia qualsiasi situazione in cui vi siano ragionevoli motivi di ritenere che un bambino sia vittima di sfruttamento o di abuso sessuale.⁵⁰⁸ Inoltre, gli Stati “*shall adopt a protective approach towards victims, ensuring that the investigations and criminal proceedings do not aggravate the trauma experienced by the child*”⁵⁰⁹ e “*shall take the necessary legislative or other measures to protect the rights and interests of victims, including their special needs as witnesses, at all stages of investigations and criminal proceedings*”⁵¹⁰.

⁵⁰² Vedi Preambolo della Convenzione

⁵⁰³ Vedi art. 5 para. 1 della Convenzione

⁵⁰⁴ Vedi art. 6 della Convenzione

⁵⁰⁵ Vedi art. 9 della Convenzione

⁵⁰⁶ Vedi art. 14 della Convenzione

⁵⁰⁷ Vedi art. 11 della Convenzione

⁵⁰⁸ Vedi art. 12 para. 1 della Convenzione

⁵⁰⁹ Vedi art. 30 della Convenzione

⁵¹⁰ Vedi art. 31 della Convenzione

Nell'ultima parte della Convenzione, al pari della Convenzione di Varsavia, viene istituito un meccanismo di monitoraggio composto dal Comitato delle parti.⁵¹¹ Oltre alle funzioni di monitoraggio, il Comitato adotta pareri per sviluppare disposizioni specifiche della Convenzione, dichiarazioni tematiche e di attualità sulla protezione dei minori contro la violenza sessuale, nonché contribuisce alle attività di altre organizzazioni internazionali.⁵¹²

4.1.8 .Il ruolo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

Nel 2003 l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha istituito l'Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani per aiutare gli Stati partecipanti a sviluppare e attuare politiche efficaci contro tale fenomeno.⁵¹³ In particolare, assicura il coordinamento degli sforzi dell'OSCE nella lotta alla tratta di esseri umani e assiste gli Stati partecipanti nell'attuazione degli impegni dell'OSCE attraverso l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità.⁵¹⁴ Conduce, inoltre, attività di ricerca e contribuisce allo sviluppo di politiche sulle tendenze persistenti ed emergenti nel campo della tratta di esseri umani.⁵¹⁵

Inoltre, è stato emanato il Piano d'azione dell'OSCE per combattere la tratta di esseri umani (2003),⁵¹⁶ che fornisce il quadro di riferimento per le attività dell'OSCE a sostegno degli sforzi anti-tratta degli Stati partecipanti, pur rimanendo uno strumento non vincolante. Contiene impegni fondamentali per l'azione a livello nazionale, noti come le "3 P":

- *Prevention*, anche affrontando le cause profonde e sensibilizzando;
- *Penal action*, comprese le indagini e il giudizio;
- *Protection of the rights of the victims*, compresa l'assistenza e il risarcimento.⁵¹⁷

Nel 2005 venne aggiunto un *addendum* per affrontare i bisogni speciali dei bambini vittime di tratta,⁵¹⁸ che comprende una serie di raccomandazioni per l'azione a livello nazionale tipiche di molti strumenti già analizzati: la previsione di meccanismo di *referral* che risponda alle specifiche esigenze del minore e di cui lo stesso venga rapidamente informato in una lingua a

⁵¹¹ Vedi art. 39 della Convenzione

⁵¹² Sito ufficiale del Consiglio d'Europa [https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-committee#%2212441908%22:\[0\]](https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-committee#%2212441908%22:[0])

⁵¹³ Sito ufficiale OSCE <https://www.osce.org/combatting-human-trafficking>

⁵¹⁴ Ibidem

⁵¹⁵ Ibidem

⁵¹⁶ Adottato con la decisione permanente del Consiglio dei Ministri OSCE No. 557/Rev.1, il 24 luglio 2003

⁵¹⁷ Sito ufficiale OSCE, *Op. cit.*

⁵¹⁸ OSCE Decision No. 685, Addendum to the OSCE Action Plan to Combat trafficking in Human Beings: Addressing the Special Needs of Child Victims of Trafficking for Protection and Assistance (Permanent Council Decision o. 685, 7 July 2005).

lui comprensibile; assistenza sociale e legale; documenti del Dipartimento di Immigrazione che garantiscano alla vittima o di rimanere temporaneamente o permanentemente sul territorio ove si trova, a seconda dei pericoli nei quali incorrerebbe se venisse rimpatriata nel paese di origine; assistenza immediata (alloggio sicuro, cure mediche e psicologiche, assistenza legale, servizi sociali e istruzione) e meccanismi di integrazione locale nel paese in cui le vittime sono identificate.⁵¹⁹

Nel 2013 l'OSCE ha aggiunto una quarta "P", *partnerships*, che evidenzia la necessità di una maggiore cooperazione con le organizzazioni internazionali e altri partner esterni, anche su questioni relative all'applicazione della legge, ai Meccanismi nazionali di riferimento (NMR) e al lavoro congiunto tra istituzioni pubbliche e settore privato.⁵²⁰

Come si avrà occasione di affrontare nell'ultimo capitolo, un elemento problematico di ogni documento che si riproponga di disciplinare il fenomeno del traffico di esseri umani è la previsione e regolazione del permesso di soggiorno accordato alle vittime. Dunque, nel 2014 l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE ha pubblicato i Principi guida in materia di diritti umani sulle procedure di rimpatrio delle vittime di tratta. Il principio 4 riguarda specificamente i bambini vittime della tratta. In particolare, l'obiettivo ultimo della previsione è garantire che l'eventuale rimpatrio del minore si riveli essere una soluzione duratura. A tal fine, si prendono in considerazione il principio dell'interesse superiore del minore, l'opinione informata del bambino, la possibilità di ricongiungimento familiare, il rispetto dei diritti del minore...⁵²¹ Tuttavia, è bene ricordare che il rimpatrio non è possibile qualora vi sia un ragionevole rischio che possa tradursi in una violazione dei diritti umani fondamentali del minore e, in particolare, se sia applicabile il principio di *non-refoulement*.⁵²²

4.2 Diritto dell'Unione Europea

4.2.1 La direttiva 2004/81/CE

La direttiva del 2004, già analizzata nel capitolo precedente, riguarda un sistema premiale per le vittime di tratta di esseri umani. Per quanto concerne i minori, l'articolo 10 fa riferimento alla fondamentale necessità di rispettare il principio del superiore interesse del bambino, affinché essi possano godere della più ampia protezione.⁵²³ In particolare, è prevista

⁵¹⁹ Occasional paper no. 9 of OSCE, *Op. cit.* p. 23

⁵²⁰ Sito ufficiale OSCE <https://www.osce.org/combatting-human-trafficking>

⁵²¹ Principi guida in materia di diritti umani sulle procedure di rimpatrio delle vittime di tratta, OSCE, ODIHR, p. 24

⁵²² Ibidem

⁵²³ SCARPA S., *Op. cit.* p. 56

un'estensione del periodo di riflessione, l'assegnazione di un rappresentante legale e il diritto all'istruzione al pari dei cittadini degli Stati membri.⁵²⁴ I minori non accompagnati devono essere identificati, stabilendone la nazionalità e cercando di individuare il più rapidamente possibile le loro famiglie.⁵²⁵

4.2.2 *La decisione-quadro 2004/68/GAI*

La decisione-quadro 2004/68/GAI intitolata “*Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e contro la pornografia infantile*” enuncia un’obbligazione per gli Stati membri di criminalizzazione di alcuni illeciti legati allo sfruttamento sessuale dei bambini.⁵²⁶ Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare le disposizioni necessarie al fine di rendere punibili l’istigazione a commettere una delle infrazioni enunciate nonché il tentativo di adottare uno dei comportamenti vietati.⁵²⁷ Vengono poi incluse previsioni specifiche con riguardo alla pena e alla cornice edittale da attribuirgli.⁵²⁸

Onde evitare che il reato resti impunito per conflitto di competenze, la decisione introduce tre criteri di attribuzione della giurisdizione a un dato Stato sulla controversia:

- 1) principio di territorialità, qualora il reato sia commesso sul suo territorio;
- 2) principio della personalità attiva, qualora l'autore del reato sia un cittadino di quello Stato;
- 3) qualora il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di quello Stato membro.⁵²⁹

Gli Stati che non autorizzino l’estradizione dei loro cittadini sono tenuti a stabilire le misure necessarie al fine di perseguire i loro cittadini per i reati commessi al di fuori del loro territorio.⁵³⁰

Gli Stati membri sono tenuti ad istituire programmi di assistenza alle vittime e ai loro familiari.⁵³¹

⁵²⁴ Ibidem

⁵²⁵ Vedi art. 10 lett. c) della direttiva

⁵²⁶ indicati all’art. 2 e 3 della decisione

⁵²⁷ Vedi art. 4 della decisione-quadro

⁵²⁸ Vedi art. 5, 6 e 7 della decisione-quadro

⁵²⁹ Vedi art. 8 della decisione-quadro

⁵³⁰ Vedi art. 8 para. 3 della decisione-quadro

⁵³¹ Vedi art. 9 della decisione-quadro

4.2.3 La direttiva 2011/36/UE e le modifiche della direttiva 2024/1712/UE

La direttiva 2011/36/UE dedica particolare attenzione alla tutela delle vittime minorenni, stabilendo che le relative disposizioni devono essere applicate “*tenendo conto dell’interesse superiore del minore conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE*⁵³² e alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo”⁵³³ e prevedendo la presunzione della minore età laddove l’età della vittima risulti incerta,⁵³⁴ ferma restando l’applicazione delle disposizioni generali e misure speciali in loro favore.

In particolare, sotto il profilo della tutela processuale, è stabilita la nomina di un rappresentante per i minori, se i titolari della responsabilità genitoriale non risultino autorizzati a rappresentarli.⁵³⁵ Inoltre, le audizioni che riguardino minori devono avere luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento, in appositi locali e da parte di operatori specificamente formati e devono essere videoregistrate.⁵³⁶ Gli ordinamenti nazionali possono inoltre stabilire che l’udienza si svolga a porte chiuse e che, nell’ambito di essa, i minori vengano ascoltati senza essere fisicamente presenti in aula, ricorrendo alle tecnologie di comunicazione.⁵³⁷

Sotto il profilo della tutela amministrativa, l’articolo 14 para. 1 prevede misure finalizzate al recupero fisico e psico-sociale dei minori, che devono essere stabilite tenendo conto dei loro “*pareri, esigenze e timori e nella prospettiva di individuare soluzioni durature, e programmi volti a sostenere la sua transizione verso l’emancipazione e l’età adulta, nell’ottica di prevenirne la re-immissione nella tratta*” . Disposizione da integrare con l’articolo 11 dello stesso atto per come modificato dalla direttiva 2024/1712/UE in tema di assistenza alla vittima successiva al procedimento penale, che prevede l’obbligo di adottare misure legislative concernenti modalità di assistenza sensibili, tra le altre, alle esigenze del minore.⁵³⁸

È prevista inoltre, al paragrafo successivo, la nomina di un tutore legale obbligatorio, a seguito della fase di identificazione.⁵³⁹

La disposizione viene anche ricollegata alla direttiva 2012/29/UE, che non dispone una disciplina specifica per le vittime di tratta di esseri umani, bensì una disciplina generale

⁵³² Vedi art. 24 della Carta

⁵³³ Considerando 8 della direttiva

⁵³⁴ Considerando 22 e art. 13 della direttiva

⁵³⁵ Vedi art. 15 para 1 della direttiva

⁵³⁶ Vedi art. 15 para. 3-4 della direttiva

⁵³⁷ Vedi art. 15 para. 5 della direttiva

⁵³⁸ Para. 5 art. 11 della direttiva del 2011, per come modificato dall’art. 1 della direttiva del 2024

⁵³⁹ Vedi art. 14 para. 2 della direttiva del 2011

applicabile a tutte le vittime di reato, intendendo per queste anche i familiari della vittima “diretta” che a seguito di illecito hanno subito dei danni.⁵⁴⁰ La direttiva del 2011 per come modificata dalla direttiva 2024/1712/UE, infatti, amplia le tutele previste all’articolo 4 della direttiva del 2012 in tema di diritto all’informazione, fin dal primo contatto, anche alla famiglia della vittima. La direttiva 29/2012/EU ha cristallizzato il diritto della vittima di essere sentita nel corso del procedimento e di poter fornire elementi di prova: in caso di vittima minore occorre tener conto dell’età e della maturità con un giudizio da espletarsi caso per caso (art. 10).⁵⁴¹

Disposizioni ancora più specifiche riguardano, inoltre, i minori non accompagnati, con riferimento ai quali l’articolo 16 prevede l’obbligazione per gli Stati di ricercare una soluzione duratura che tenga conto della loro situazione individuale e del principio del *best interest*.⁵⁴²

La direttiva del 2024 ha inoltre apportato un’altra rilevante modifica, introducendo l’art. 18-ter il quale obbliga gli Stati parte ad offrire una formazione periodica e specializzata agli operatori di vari settori che entrano in contratto con il minore in questo processo di prevenzione e assistenza, tra i quali i giudici e le autorità inquirenti.

4.2.4 *Sentenza Pupino (2005)*

Nel contesto unionale, una sentenza che ha suscitato grande scalpore fu la sentenza Pupino, la quale per la prima volta tentò di attribuire efficacia diretta alle decisioni-quadro dell’Unione Europea, al pari delle direttive.

Per la nostra analisi rilevano, però, gli stessi fatti di causa; riguardanti l’accusa alla Maestra Pupino di percosse aggravate e maltrattamenti vari fatta da numerosi studenti.⁵⁴³

Durante la fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero richiede al giudice di procedere tramite l’istituto dell’incidente probatorio al fine di interrogare i minori coinvolti, in quanto l’assunzione della prova non avrebbe potuto essere differita sino all’udienza dibattimentale proprio a causa della minore età dei testimoni e della possibile produzione di un quasi

⁵⁴¹ DEGANI P., *Op. cit.* p. 25

⁵⁴² BARTIROMO M.M., sintesi de La tratta di esseri umani nel diritto dell’Unione Europea: politiche di contrasto e protezione delle vittime, 2022, Università degli Studi di Salerno, p. 14
http://elea.unisa.it/bitstream/handle/10556/7103/esordio_2023_3_bartiromo_pronto.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁵⁴³ Causa C 105/03, sentenza del 16 giugno 2005, para. 16 della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea

inevitabile processo di rimozione psicologica del trauma, col rischio peraltro di turbare nuovamente la serenità dei bambini.⁵⁴⁴ Il Pubblico Ministero ha anche chiesto che si procedesse all’assunzione della prova con modalità particolari previste all’art. 398 co. 5-bis c.p.p., in forza delle quali l’udienza si svolgerebbe in una struttura specializzata, secondo modalità che tutelano la dignità, la vita privata e la serenità dei minori interessati; avvalendosi, eventualmente, di un esperto di psicologia, e ciò a cagione della delicatezza e della gravità dei fatti, nonché delle difficoltà connesse alla minore età delle parti offese.⁵⁴⁵

Tuttavia, la normativa italiana prevedeva la possibilità di esperire tale istituto solo per reati a sfondo sessuale, risultando così, secondo il parere del Tribunale di Firenze, non conforme alla decisione-quadro 2001/220/GAI⁵⁴⁶ relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, non ancora trasposta dal Governo italiano. Pertanto, il Tribunale decide di sollevare una un rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con il quale, domanda dell’interpretazione degli artt. 2, 3 e 8 para. 4 della decisione-quadro (che dispongono un trattamento speciale per le vittime particolarmente vulnerabili) e delle relative implicazioni nel caso di specie.⁵⁴⁷

Il giudice unionale risponde ricordando l’obbligo di interpretazione conforme al diritto europeo da parte dei giudici nazionali quando sia scaduto il termine per la trasposizione,⁵⁴⁸ anche in mancanza di efficacia diretta, e estendendolo quindi anche alle decisioni-quadro.⁵⁴⁹ Ma, posto che le norme codistiche italiane non erano suscettibili, già ad avviso del giudice remittente, di un’interpretazione che conformasse il significato alla decisione quadro, la via indicata dal giudice unionale appare piuttosto quella della disapplicazione del Codice di procedura.⁵⁵⁰ Tuttavia, l’obbligo di interpretazione conforme che ricade sul giudice non può essere inteso al punto di trasformarsi in un obbligo di interpretazione *contra legem*, bensì richiede al giudice nazionale di prendere in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per

⁵⁴⁴ Ibidem

⁵⁴⁵ Ibidem

⁵⁴⁶ Ad oggi sostituita dalla direttiva 2012/29/UE

⁵⁴⁷ causa C 105/03, sentenza del 16 giugno 2005, para. 50 della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea

⁵⁴⁸ sentenza Von Colon, causa C 14/83; sentenza Marleasing, causa C-106/89; sentenza Wagner Miret, causa C-334792; sentenza X, causa C-60/02; sentenza Pfeiffer, cause riunite da C-397-01 a C-403/01

⁵⁴⁹ Nonostante però l’art. 34, comma 2 lett. B TUE, ai sensi del quale “Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salvo restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. *Esse non hanno efficacia diretta*”.

⁵⁵⁰ CALVANO R., Il Caso Pupino: ovvero dell’alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno (processuale penale), diritto UE e diritto comunitario, Associazione italiana dei costituzionalisti, https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/anticipazioni/caso_pupino/index.html

valutare in che misura quest'ultimo possa ricevere un'applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro.⁵⁵¹

In particolare quindi “*spetta al giudice del rinvio accertarsi che, supponendo che il ricorso all'incidente probatorio diretto all'assunzione anticipata della prova e l'audizione secondo modalità particolari previsti dal diritto italiano siano nella fattispecie possibili, in considerazione dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, l'applicazione di queste misure non sia tale da rendere il procedimento penale a carico della sig.ra Pupino, considerato nel suo complesso, iniquo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.*”⁵⁵²

Quindi “*il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell'ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, in quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della detta decisione quadro.*”, determinando così un'efficacia diretta anche delle decisioni quadro.⁵⁵³

4.3 Diritto Interno

4.3.1 Il diritto sostanziale italiano

La normativa concernente i minori vittime di tratta si differenzia a seconda che il minore sia un minore straniero non accompagnato (cittadinanza extra-europea), minore separato (cittadinanza italiana e europea) o minore accompagnato. In ogni caso, come sancito dai numerosi documenti analizzati, le decisioni che riguardino un minorenne devono ispirarsi al principio dell'interesse superiore del minore.⁵⁵⁴

Occorre distinguere la posizione del minore ancora sottoposto a responsabilità genitoriale, per il quale a seguito di assistenza per il recupero psico-fisico si procederà con l'apertura del procedimento per il ricongiungimento familiare, dal minore in stato di abbandono.⁵⁵⁵ Quest'ultimo, infatti, a seguito di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

⁵⁵¹ causa C 105/03, sentenza del 16 giugno 2005, para. 47 della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea

⁵⁵² Ibidem

⁵⁵³ Ibidem

⁵⁵⁴ Art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo (1989)

⁵⁵⁵ Lo stato di abbandono è la situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti (fino al quarto grado) tenuti a provvedervi (Glossario Commissione per le adozioni internazionali: <https://www.commissioneadozioni.it/glossario/a/abbandono-stato-di/>)

per i minorenni, verrà immediatamente collocato in un luogo sicuro affinché entro, di norma, 3 mesi si possa procedere alternativamente al rimpatrio o all'affidamento familiare.⁵⁵⁶

In quest'ultimo caso si distinguono ulteriormente la posizione del minore con cittadinanza europea ed extra-europea. Nel primo caso, l'unico adempimento richiesto per la permanenza sul territorio italiano è l'iscrizione anagrafica temporanea; mentre il secondo è chiamato a richiedere la concessione di un permesso di soggiorno.⁵⁵⁷ Alla possibilità prevista dall'art. 18 TU sull'immigrazione, prevista per i maggiorenri, si aggiunge l'ipotesi del cosiddetto permesso per minore età, per cui appunto è richiesto solo tale requisito.⁵⁵⁸ Come previsto dalla normativa europea, il d.lgs. 24/2014 riproduce l'obbligo per gli Stati membri di presumere la minore età della vittima, qualora vi siano dei dubbi, in modo che possa accedere immediatamente alle tutele garantite e successivamente, se del caso, si procederà con accertamenti multidisciplinari per la vera determinazione dell'età.⁵⁵⁹ Il permesso di soggiorno per minore età è rinnovabile fino al compimento del diciottesimo anno di età; non prevede casi speciali di revoca; garantisce al minore l'assistenza sanitaria, l'accesso alla formazione scolastica, nonché, secondo l'interpretazione prevalente, l'accesso alle mansioni lavorative consentite dalla legge italiana ai minorenni.⁵⁶⁰

Al raggiungimento della maggiore età, l'interessato potrà chiedere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in un nuovo permesso per motivi di studio o di lavoro oppure per attesa occupazione e dimostrare, a tale scopo, che sussistano i requisiti richiesti.⁵⁶¹

La scelta tra i due modelli di permesso di soggiorno deve prendersi caso per caso, in dipendenza dalle individuali esigenze del minore: l'art. 18 T.U.I. prevede il collocamento presso una struttura specializzata per le vittime di tratta, ma potrebbe porre in secondo piano le necessità legate alla minore età della vittima; viceversa, il programma previsto per i minori stranieri non accompagnati prevede il collocamento in strutture realizzate appositamente per minori, ma senza accorgimenti per lo *status* di vittima di tratta.⁵⁶²

Comunque, l'art. 18 T.U. sull'immigrazione, dispone che, tanto con riferimento al permesso di soggiorno quanto all'accesso ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, si devono

⁵⁵⁶ Art. 403 c.c.

⁵⁵⁷ GAMBINI M., Op. cit. p. 10

⁵⁵⁸ Art. 10 l. 47/ 2017 (cd legge Zampa)

⁵⁵⁹ Vedi art. 4 del d.lgs. 24/2014

⁵⁶⁰ GAMBINI M., Op. cit. p. 10

⁵⁶¹ Vedi art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998

⁵⁶² GAMBINI M., Op. cit. p. 11

assicurare “*adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età*”. Ad esempio, in virtù della normativa sopracitata, i colloqui antirtratta svolti da enti specializzati a seguito di *referral* devono avvenire in un ambiente confortevole, sicuro e riservato, dove non sono presenti uditori esterni, ad eccezione del personale specializzato, del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, se nominato, o di chi ne fa le veci.⁵⁶³

Specifici indicatori dovrebbero essere utilizzati per l’identificazione iniziale dei minori vittime o a rischio di tratta, sia nei luoghi di arrivo per mare o per terra, sia negli aeroporti, ad esempio un comportamento di silenzio e chiusura, il possesso di un numero di telefono di qualcuno di cui il minore non conosce l’identità, o il fatto che il minore faccia il viaggio in gruppo con persone che non sono parenti o addirittura parlino una lingua diversa.⁵⁶⁴

Nella fase di accoglienza, poi, va preferito l’affidamento dei minori a famiglie, sia per il primo periodo di fuoriuscita sia periodi più lunghi.⁵⁶⁵ Solitamente, si tratta di famiglie che fanno parte di una rete di volontariato e quindi sono sensibilizzate su questo tema.⁵⁶⁶

Nel caso in cui il Tribunale per i minori accertasse lo stato di abbandono del minore, si procederà alternativamente con l’apertura del procedimento di adottabilità o la nomina di un tutore.⁵⁶⁷

Con riguardo ai provvedimenti nei confronti dei trafficanti, in tema di diritto sostanziale la commissione del reato di tratta in danno di un minore costituisce circostanza aggravante che innalza la pena di un terzo.⁵⁶⁸

4.3.2 *Il diritto processuale italiano*

La formulazione dell’articolo 398 c.p.p. in materia di incidente probatorio prevede al comma 5-bis, che in caso di indagini per il reato ex art. 601 c.p. in danno di minorenni, il giudice con ordinanza stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. “*A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso*

⁵⁶³ Documento Ufficiale del Dipartimento per le pari Opportunità, *Op. cit.*

⁵⁶⁴ GIAMMARINARO M.G., L’individuazione precoce delle vulnerabilità alla tratta nel contesto dei flussi migratori misti, in *Questione Giustizia*, fascicolo n. 2/2018, p. 134

⁵⁶⁵ PIZZI F., *Op. cit.*

⁵⁶⁶ Ibidem

⁵⁶⁷ DELL’ORO, Della tutela dei minori, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1979, p. 5 ss.

⁵⁶⁸ Art. 602-ter c.p.

l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.” Tale obbligo è stato recepito dalle disposizioni unionali al fine di evitare traumatiche ripetizioni, le quali sono riconosciute come fonte di vittimizzazione secondaria. Motivo che ha anche spinto a prevedere che il minore venga ascoltato senza ritardi ingiustificati e in locali appositi, che abbia la possibilità di essere accompagnato da un rappresentante o da un adulto di sua scelta⁵⁶⁹ e che debba essere ascoltato da operatori specificamente formati a tale scopo e preferibilmente sempre dalle stesse persone.⁵⁷⁰

Deve, infine, essere prevista l’ipotesi che l’udienza si svolga a porte chiuse e che il minore sia ascoltato in aula senza essere fisicamente presente.⁵⁷¹

Le suddette norme, brevemente analizzate, delineano le forme della cosiddetta audizione protetta del minore. Esse sono dettate nell’interesse esclusivo del minore, per tale ragione spetta al giudice, alla luce delle peculiarità del caso concreto, la facoltà di determinare le forme più idonee alla realizzazione di un contesto di ascolto adeguato all’età del testimone minore.⁵⁷²

4.3.3 Il rapporto tra la protezione internazionale e la normativa anti-tratta: l’ordinanza del Tribunale di Firenze 2314/2017

La maggior parte delle vittime di tratta provengono da paesi extra-europei,⁵⁷³ motivo per cui spesso la disciplina delle vittime di tratta si interseca anche con la normativa prevista per la protezione internazionale.⁵⁷⁴

L’ordinanza del Tribunale di Firenze, IV sez. civile - N.R.G. 2017/2314, in particolare, concerne una vicenda riguardante una cittadina nigeriana, che a seguito di persecuzioni da parte dell’ex compagno aveva deciso di trasferirsi in Libia in cerca di un luogo sicuro dove nascondersi, ma dopo aver compreso che non fosse un paese sicuro, si era ulteriormente spostata in Italia. A

⁵⁶⁹ art. 498, co. 4 c.p.p.

⁵⁷⁰ CAVANNA P., Minori vittime di reato: tratta e forced labour, in Studi Emigrazione rivista trimestrale n. 199 del 2015, Centro Studi Emigrazione, Roma

⁵⁷¹ art. 472, co. 4 c.p.p.

⁵⁷² CAVANNA P., *Op. cit.*

⁵⁷³ DEGANI P., *Op. cit.* p. 73

⁵⁷⁴ Vedi UNCHR, l’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, (a cura di) NICODEMI F., 2016

seguito del suo ingresso nel paese, era stata accolta in un campo profughi dal quale però si allontanò e successivamente venne accolta a casa di un uomo a Pistoia.⁵⁷⁵

A quel punto la donna aveva già fatto domanda per la protezione internazionale, che però le era stata negata motivando con la poca credibilità del racconto secondo la Commissione territoriale (CT) di Roma, che però rilevava indicatori di tratta di esseri umani, nonostante le sue negazioni.⁵⁷⁶

Si evince, dall'ordinanza in commento, che, tuttavia, l'identificazione preliminare non era stata svolta dalla CT, nonostante la stessa decisione di diniego avesse riconosciuto la presenza di forti indicatori che suggerivano il ruolo di vittima di tratta di esseri umani. Tale diniego ha determinato, così, secondo il giudice, la privazione del diritto della richiedente ad un periodo di riflessione.⁵⁷⁷

Infatti, la Commissione territoriale di Roma, in un caso come quello in esame, effettuata l'identificazione preliminare della richiedente quale vittima di tratta, avrebbe dovuto, già durante l'audizione, informare circa la possibilità di un contatto con l'ente anti-tratta e proporre un colloquio con l'ente medesimo, cercando di acquisire il consenso all'avvio di uno specifico percorso di assistenza e tutela della ricorrente. Ciò avrebbe determinato la conseguente sospensione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale.⁵⁷⁸ Tale tutela è invece stata offerta alla vittima solo dal giudice durante l'interrogatorio libero.⁵⁷⁹

Nonostante la resistenza della richiedente ad auto-identificarsi come vittima di tratta, il giudice ha ritenuto di non poter decidere sulla domanda di protezione internazionale a causa del mancato avvio, già nella fase amministrativa, di un apposito percorso volto ad acquisire la fiducia della persona e il suo eventuale consenso all'inserimento in un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale, con lo scopo di favorire il periodo di riflessione ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, del d.lgs n. 286/1998. In particolare, il comma 3-bis è stato aggiunto dal d.lgs n. 24/2014 prevedendo che la Commissione trasmette gli atti al questore per le

⁵⁷⁵ Tribunale ordinario di Firenze, IV Sez, Civ., N. R.G. 2017/2314 del 9 novembre 2017 “I fatti rappresentati dal ricorrente e la fase dinanzi alla CT”

⁵⁷⁶ Tribunale ordinario di Firenze, IV Sez, Civ., N. R.G. 2017/2314 del 9 novembre 2017 “Interrogatorio libero dinanzi al giudice”

⁵⁷⁷ Vedi art. 13 della Convenzione di Varsavia

⁵⁷⁸ UNCHR, l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, (a cura di) NICODEMI F., 2016

⁵⁷⁹ Tribunale ordinario di Firenze, IV Sez, Civ., N. R.G. 2017/2314 del 9 novembre 2017 “*Interrogatorio libero dinanzi al giudice*”

valutazioni di competenza, se nel corso dell’istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenerere che il richiedente sia stato vittima dei delitti di cui agli art. 600 e 601 c.p.⁵⁸⁰ Le valutazioni di competenza del questore riguardano sia l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs n. 286/1998, sia la possibilità di avviare le relative indagini penali riferendo la notizia di reato al Pubblico Ministero.⁵⁸¹

Considerato che nel caso di specie sottoposto all’attenzione del giudice della Sezione specializzata di Firenze, la richiedente non era stata posta nella condizione di “*esercitare effettivamente i propri diritti*”, a causa del mancato rispetto della procedura di *referral* appositamente prevista tra Commissioni territoriali ed enti anti-tratta, si è ritenuto opportuno emettere un’ordinanza interlocutoria con rinvio della causa e trasmissione degli atti al questore.⁵⁸²

Tale ordinanza invita comunque gli operatori a riflettere sull’opportunità di concludere protocolli di intesa tra le Sezioni specializzate in materia di protezione internazionale e gli enti- tratta presenti sul territorio in un’ottica di virtuosa collaborazione, alla stregua di quanto già previsto nel procedimento di fronte alle Commissioni territoriali.⁵⁸³

Inoltre, in una successiva ordinanza,⁵⁸⁴ la Suprema Corte, nella fase di assunzione di informazioni pertinenti il caso in esame, ha desunto che le vittime di tratta sono spesso stigmatizzate dalla società quando ritornino nel paese di origine e isolate per il timore di essere portatrici di malattie sessualmente trasmissibili.⁵⁸⁵ Rispetto a questi accertamenti, la conclusione in punto di diritto, e cioè il riconoscimento della protezione sussidiaria e non dello *status* di rifugiato, della Corte di prima istanza risulta incongruente. Infatti, tali comportamenti costituiscono atti persecutori ai sensi degli artt. 7-8 del d.lgs 251/2007, ossia atti che costituiscono una grave violazione dei diritti umani fondamentali. Inoltre, questi atti nel caso di specie sono dovuti alla appartenenza a un particolare gruppo sociale (ossia la categoria di vittime di tratta), presupposto per l’attribuzione della protezione internazionale.⁵⁸⁶ Nel ribadire l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha statuito che “*l’appartenenza*

⁵⁸⁰ Vedi art. 10 del d.lgs n. 24/2014

⁵⁸¹ Vedi art. 347 c.p.

⁵⁸² GENOVESE D., La tutela delle vittime di tratta di fronte alla Sezione specializzata in materia di protezione internazionale di Firenze, 2018, in Questione giustizia, https://www.questionejustizia.it/articolo/la-tutela-delle-vittime-di-tratta-di-fronte-alla-s_04-05-2018.php

⁵⁸³ Ibidem

⁵⁸⁴ Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27824/2024

⁵⁸⁵ Cass. n. 676 del 12/01/2022; Vedi anche n. 23883 del 04/08/2023; Cass. n. 7283 del 19/03/2024; Cass. n. 17448 del 19/06/2023

⁵⁸⁶ Rassegna EUAA *Op. cit.*

al genere femminile, in particolare per donne povere, prive di validi legami familiari e che sono state già vittime di tratta, costituisce appartenenza a un particolare gruppo sociale e, pertanto, le vittime della tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato”.

4.4 Considerazioni finali

In una prospettiva di tutela dell’individuo più vulnerabile, è stato usato un occhio di riguardo verso il minore, per il quale è stato apprestato un particolare livello di tutela.

Oltre agli strumenti già analizzati precedentemente che contengono alcune previsioni speciali per la figura del minore, sono stati emessi anche documenti concernenti esclusivamente i diritti del fanciullo. Primo fra tutti la Convenzione dei diritti del fanciullo (1989), la quale però non riguarda in modo particolare la tratta di esseri umani. In questo documento, come detto, la tratta non ha ancora acquisito una autonomia e per tale motivo sono stati poi conclusi altri atti, come la Convenzione ILO sul lavoro minorile, che si occupano di aspetti della tratta dei minori in relazione allo scopo dello sfruttamento, come visto per i documenti antecedenti il Protocollo di Palermo nella disciplina generale.

Aspetto comune è il principio del *best interest* del minore, che seppur nell’ambito di riferimento appare prevalente, si inserisce in un contesto formato da altri principi che già si sono incontrati per la disciplina generale, quali il principio di non discriminazione.

Seguono poi strumenti di una serie di Organizzazioni Internazionali che, alla luce dell’unificazione dell’istituto, trattano la materia in modo organico, fungendo da ausilio agli Stati per l’attuazione della normativa internazionale, pur essendo molti di essi strumenti di *soft law* e pertanto non vincolanti a livello giuridico. In particolare, specificano elementi di dettaglio della materia, come ad esempio le Linee Guida dell’Assemblea Generale ONU sull’assistenza alternativa.

Si evince che, come per le donne, uno dei maggiori motivi che spinge i trafficanti a coinvolgere i minori è il fine di sfruttamento sessuale: per questo molti documenti internazionali e unionali si occupano in particolar modo di tale fenomeno. Per tali casi è previsto un diverso tipo di assistenza offerta alla vittima, in ragione dei particolari traumi cui è stata sottoposta.

L’ordinamento internazionale e unionale si sovrappongono in più punti anche grazie al rinvio al diritto internazionale operato da strumenti legislativi europei. Viene inoltre approfondita nella direttiva 2011/36/UE la tutela processuale che va accordata a livello nazionale. Questa, come

abbiamo visto, è riportata all'interno dell'ordinamento italiano *in toto*, nonostante in realtà non sempre venga rispettata.

Si ricorda che quanto previsto dalla normativa generale in tema di assistenza, in tema di formazione degli operatori di assistenza, in tema di permesso di soggiorno, è richiamato anche dalla disciplina speciale, che però prevede che a tali fini vengano prese in considerazione le esigenze del minore e il *best interest* del bambino. In particolare, ove si tratti di minore non accompagnato.

Nel diritto interno le disposizioni affrontate hanno permesso l'introduzione di modelli differenziati per quanto concerne il permesso di soggiorno e la relativa assistenza applicata al minore. Come abbiamo visto, sono possibili due alternative: o procedere tramite il duplice percorso ex art. 18 T.U. sull'immigrazione o richiedere la concessione dell'apposito permesso di soggiorno per minore età. Sia i presupposti che i diritti conseguenti sono diversi. Soprattutto la differenza si riscontra nella primazia degli interessi tutelati in fase di assistenza: nel primo caso si presta attenzione al trauma subito dal soggetto in quanto vittima di tratta; nel secondo l'attenzione si sposta, invece, sulle esigenze dell'individuo in quanto minore.

Inoltre, si pone un'ulteriore alternativa nel caso in cui l'individuo si trovi in condizioni tali per cui può richiedere la protezione internazionale, talvolta preferita per la maggiore durata del permesso di soggiorno, pari a 5 anni. Seppur talvolta, le due discipline si trovano a intersecarsi.

5 QUESTIONI IRRISOLTE: IL RAPPORTO DEL GRETA SULL'ITALIA (2024)

Come spiegato precedentemente, uno dei compiti del Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA), meccanismo di controllo introdotto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, consiste nell'elaborazione di rapporti di valutazione degli Stati contraenti con riguardo all'attuazione delle disposizioni della menzionata Convenzione.⁵⁸⁷ Lo Stato italiano, dal momento della ratifica della Convenzione, avvenuta tramite d.lgs. 24/2014, è stato oggetto di valutazione tre volte: nel 2016,⁵⁸⁸ nel 2018⁵⁸⁹ e da ultimo nel 2024.⁵⁹⁰ Le aree critiche riscontrate sono state molteplici, a dimostrazione della necessità di un approccio multifunzionale per contrastare efficacemente la tratta di esseri umani.⁵⁹¹

L'ultimo rapporto dimostra che la maggior parte delle vittime sia ancora composta da donne, nonostante il numero di vittime uomini e transgender sia aumentato.⁵⁹² Lo sfruttamento sessuale resta predominante, ma il numero delle vittime dello sfruttamento per fini lavorativi è in aumento.⁵⁹³

Si notano, poi, una serie di sviluppi positivi dall'ultima valutazione; ciononostante, esprimendo preoccupazione per una serie di questioni (quali la diminuzione del numero di indagini, azioni penali e condanne riguardanti la tratta di esseri umani).⁵⁹⁴

Ai fini dell'attuale analisi, si considereranno, nei seguenti paragrafi, le osservazioni rilevanti per la disciplina della tratta concernente i minori.

L'attività criminale si verifica sempre più online poiché i trafficanti fanno un uso crescente di internet e dei social media per reclutare e sfruttare le vittime. Inoltre, la pandemia da

⁵⁸⁷ Cap. VII (artt. 36-38) della Convenzione

⁵⁸⁸ GRETA (2016)29, Report on Italy under Rule 7 of the Rules of Procedure for evaluating implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings

⁵⁸⁹ GRETA (2018)28, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy

⁵⁹⁰ GRETA (2024)03, EVALUATION REPORT ITALY Third evaluation round, Access to justice and effective remedies for victims of trafficking in human beings

⁵⁹¹ Sito ONG Differenza donna <https://www.differenzadonna.org/news/22-febbraio-2024-pubblicato-il-rapporto-annuale-del-greta-riferito-allitalia/>

⁵⁹² GRETA report 2024, *Op.cit.* para. 15

⁵⁹³ Ibidem

⁵⁹⁴ Sito ufficiale del Consiglio d'Europa <https://www.coe.int/it/web/portal/-/greta-calls-on-italy-to-better-prevent-human-trafficking-for-labour-exploitation-and-ensure-effective-sanctions-for-traffickers>

Coronavirus-19 ha aggravato la vulnerabilità, causato ritardi nell'identificazione delle vittime e ostacolato l'accesso alla giustizia, all'assistenza e al sostegno.⁵⁹⁵

5.1 Il principio del *non-punishment*

Uno dei problemi riscontrati dal GRETA è stata la mancata applicazione da parte dell'ordinamento italiano del principio del *non-punishment*, ossia la previsione che le vittime non vengano perseguitate per i crimini eventualmente commessi in stato di soggezione e sfruttamento, proprio perché si presume non siano state scelte libere.

La criminalizzazione delle condotte compiute in stato di sfruttamento è l'antitesi di un approccio accentratato sulla vittima e sul principio dell'interesse superiore del minore, poiché ha invariabilmente come conseguenza che alla vittima vengano negati i diritti che le spettano.⁵⁹⁶ La criminalizzazione delle vittime è spesso una conseguenza della mancata identificazione, per cui le persone trafficate possono erroneamente essere accusate di tratta o migrazione illegale.⁵⁹⁷ Tuttavia, può accadere anche a seguito di una corretta identificazione.⁵⁹⁸

L'art. 26 della Convenzione europea sulla tratta di esseri umani impone agli Stati di "provide for the possibility of not imposing penalties on victims for their involvement in unlawful activities, to the extent that they have been compelled to do so".⁵⁹⁹ In particolare, questa disposizione non fornisce una protezione completa contro l'azione penale, ma solo per la possibilità di non essere perseguita.⁶⁰⁰ La direttiva dell'UE del 2011 sulla tratta, invece, è andata oltre, ricomprensendo tra le matrici di sfruttamento quella finalizzata alla commissione di illeciti.⁶⁰¹ Ha quindi imposto agli Stati di adottare le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali competenti abbiano l'obbligo di non perseguire o imporre sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani per il loro coinvolgimento in attività criminali che sono state costrette a commettere, come conseguenza diretta dell'essere state sottoposte a tratta.⁶⁰²

⁵⁹⁵ DI PASCALE A., V.C.L. E A.N. C. REGNO UNITO: un'importante affermazione in merito alla non punibilità delle vittime di tratta, 2021, Eurojus.it ISSN 2384-9169

⁵⁹⁶ GALLAGHER A., Article 35 *Op. cit.* p. 17

⁵⁹⁷ UN Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Report on the Meeting of the Working Group on Trafficking in Persons held in Vienna on 14 and 15 April 2009, UN Doc CTOC/COP/WG.4/2009/2 (21 April 2009), Recommendation I(H)

⁵⁹⁸ Ibidem

⁵⁹⁹ Vedi art. 26 della Convenzione di Varsavia

⁶⁰⁰ GIAMMARINARO M.G., The importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims, 2020, United Nation Human rights special procedures, p. 4

⁶⁰¹ Vedi art. 2 della direttiva

⁶⁰² Vedi art. 8 della direttiva

Tuttavia, spesso accade che i minori non solo vengano perseguiti per i crimini commessi in relazione alle specifiche forme di sfruttamento a cui possono essere sottoposti (ad esempio, per istigazione alla prostituzione o esercizio di prestazioni lavorative illegali o illegalmente); ma anche per atti incidentali o consequenziali, vale a dire qualsiasi illecito in materia di immigrazione, amministrativo o civile commesso dalle vittime, sia nel corso della tratta che come conseguenza diretta della loro soggezione.⁶⁰³ L'importanza fondamentale di non criminalizzare i bambini vittime di tratta è ampiamente riconosciuta anche dal Comitato sui diritti del bambino, che ha affermato che “*nello sviluppo di politiche sui minori non accompagnati o separati, compresi quelli vittime della tratta [...] gli Stati dovrebbero garantire che tali bambini non siano criminalizzati solo per motivi di ingresso o presenza illegale nel paese*”.⁶⁰⁴

Il principio del *non-punishment* implica l'impossibilità di applicare qualsiasi tipo di sanzione alla vittime se queste sono state costrette a commettere le condotte in questione come conseguenza del loro sfruttamento.⁶⁰⁵ In particolare, il principio mira a dare protezione con riguardo alla possibilità di essere ritenuti responsabili, non solo dall'essere perseguiti o in altri modi punibili, senza alcuna distinzione per la gravità del reato commesso.⁶⁰⁶ La protezione della vittima si applica fin da una fase iniziale permettendo che l'individuo non venga accusato, processato o condannato.⁶⁰⁷ Quindi ritenendo impossibile anche l'applicazione di qualsiasi misura cautelare, in particolare detentiva.⁶⁰⁸

A tal riguardo, anche la linea guida n. 8 sui diritti umani e la tratta di esseri umani dell'OHCHR raccomanda agli Stati di considerare “*la possibilità di garantire che i minori vittime della tratta non siano sottoposti a procedimenti penali o sanzioni per reati legati alla loro situazione di vittime della tratta*”.⁶⁰⁹ Ciò deve essere considerato anche nel contesto della particolare posizione giuridica dei bambini vittime di tratta per cui il loro consenso all'atto è sempre considerato irrilevante dal punto di vista giuridico, stante la definizione di *child trafficking* del

⁶⁰³ OSCE Office of the Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings, Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking (2013)

⁶⁰⁴ CRC GC 6 (n 84) para 62.

⁶⁰⁵ GIAMMARINARO M.G., *Op. cit.* p. 5

⁶⁰⁶ Ibidem

⁶⁰⁷ Ibidem

⁶⁰⁸ Ibidem

⁶⁰⁹ Principles and Guidelines of the Office of the High Commissioner for Human Rights for Human rights and Human trafficking. 2002

Protocollo di Palermo.⁶¹⁰ Infatti, i bambini sono vulnerabili alla tratta anche solo in virtù della loro età e devono essere protetti dalle sanzionida parte dello Stato ogni volta e ovunque.⁶¹¹

L'utilizzo della locuzione “*unlawful activities*” utilizzata dalla Convenzione del Consiglio d'Europa non è casuale, ma finalizzata a ricoprendere qualsiasi tipologia di illecito, non rifacendosi solo all'ambito penale.⁶¹² Infatti, come anticipato, spesso le vittime sono poi punite per la commissione di illeciti civili, amministrativi o legati all'immigrazione irregolare.⁶¹³

Inoltre, coerentemente con la definizione di tratta di minori, la disposizione punitiva si applicherà quando il reato commesso dal minore possa essere considerato collegato alla tratta, senza la necessità di prendere in considerazione nessun altro "test di coercizione".⁶¹⁴

Da una parte, una causa della mancata applicazione del principio potrebbe rinvenirsi nel fatto che l'ambito di applicazione non è stato ben definito.⁶¹⁵ Ad esempio, non è chiaro se si applichi quando i bambini sono coinvolti in attività criminali che non sono parte integrante della loro tratta.⁶¹⁶ A livello politico, sta emergendo un sostegno per estendere il principio a tali situazioni, o almeno per garantire che il consenso del minore ad attività illegali in una situazione di tratta non prevalga sullo *status* di vittima di tratta o sui diritti connessi a tale *status*.⁶¹⁷

5.1.1 La protezione offerta dall'art. 4 CEDU: il caso V.C.L. e A.N. c. Regno Unito (2021)

A dimostrazione dell'importanza crescente del principio del *non-punishment*, recentemente la Corte EDU ha ritenuto che questo costituisse parte integrante dell'obbligazione degli Stati Parte di adottare misure adeguate per proteggere le vittime di tratta.⁶¹⁸

La vicenda in questione è il caso V.C.L. e A.N. c. Regno Unito (2021),⁶¹⁹ riguardante due minori vietnamiti scoperti dalle autorità a lavorare come giardinieri in fabbriche di cannabis e successivamente condannati per reati di droga.⁶²⁰ Dopo la condanna, erano, però, stati riconosciuti come vittime di tratta dall'autorità competente.⁶²¹ Tuttavia, il Pubblico Ministero

⁶¹⁰ GIAMMARINARO M.G., *Op. cit.*

⁶¹¹ Ibidem

⁶¹² OCSE, *Op. cit.* para. 77

⁶¹³ Ibidem

⁶¹⁴ Ivi para. 41

⁶¹⁵ GALLAGHER A., Article 35 *Op. cit.* p. 18

⁶¹⁶ Ibidem

⁶¹⁷ Ibidem

⁶¹⁸ DI PASCALE A., *Op.cit.*

⁶¹⁹ Corte EDU, caso V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, 2021, App. no. 77587/12 e 74603/12

⁶²⁰ UNODC SHERLOC Case Law Database, https://sherloc.unodc.org/cld//case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/_irb/2021/case_ofv.c.l.and_a.n._v._the_united_kingdom_.html?lng=en&tmpl=s_herloc

⁶²¹ DI PASCALE A., *Op. cit.*

senza fornire ragioni adeguate per la decisione, si era opposto a tale valutazione e la Corte d'appello, basandosi sulle stesse ragioni inadeguate, aveva considerato giustificata la decisione di perseguire i ricorrenti.⁶²²

La Corte ha puntualizzato che, non appena le autorità sono o dovrebbero essere a conoscenza di circostanze che danno luogo a un sospetto credibile che una persona accusata di aver commesso un reato possa essere stata vittima di tratta o di sfruttamento, questa situazione dovrebbe essere oggetto di pronta valutazione, condotta da persone formate e qualificate, sulla base dei criteri del Protocollo di Palermo e della Convenzione di Varsavia (tenuto conto anche che l'elemento della minaccia e/o coercizione non è richiesta quando l'individuo è un minore).⁶²³

La Corte ha continuato spiegando che “*given that an individual's status as a victim of trafficking may affect whether there is sufficient evidence to prosecute and whether it is in the public interest to do so, any decision on whether or not to prosecute a potential victim of trafficking should – insofar as possible – only be taken once a trafficking assessment has been made by a qualified person*”.⁶²⁴

Tuttavia, l'applicazione dell'art. 4 CEDU non è assoluta, ma ricomprenderebbe solo alcune situazioni ove ricorrono certe circostanze. Infatti, il Pubblico Ministero è libero di discostarsi dalle opinioni dell'autorità competente, ma dovrà addurre motivazioni adeguate che riprendano direttamente quanto statuito da quest'ultima e devono essere coerenti con la definizione di tratta contenuta nel Protocollo di Palermo e nella Convenzione di Varsavia, che nel caso di specie mancavano.⁶²⁵

5.1.2 Situazione dell'Italia

Il caso precedente pur riguardando il Regno Unito diviene rilevante per tutti gli Stati parte della CEDU poiché la Corte ha ulteriormente specificato obbligazioni comuni a tutti gli Stati parte;

⁶²² Ibidem

⁶²³ caso V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, Op. cit. para. 159-161

⁶²⁴ Ivi para. 161

⁶²⁵ NEVES S. E STEWART G., GT Stewart Solicitors & Advocates, V.C.L and A.N v The United Kingdom: A positive step forward for victims of Modern Day Slavery, Youth Justice Legal Centre, <https://yjlc.uk/resources/legal-updates/vcl-and-v-united-kingdom-positive-step-forward-victims-modern-day-slavery#:~:text=v%20the%20United%20Kingdom.,been%20the%20victims%20of%20trafficking>

infatti, la giurisprudenza EDU pur non avendo valore di precedente in senso stretto, ha forte valore persuasivo.⁶²⁶

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, ad oggi, nei casi di illeciti commessi da vittime di tratta viene applicato solo l'articolo 54 c.p. rubricato “Stato di necessità”.⁶²⁷ Il primo comma dell'articolo enuncia che “*Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.*”⁶²⁸ Tuttavia, il GRETA non ha ritenuto questa disposizione adeguata in relazione al rispettivo obbligo internazionale, in quanto si applicherebbe ai soli reati, e non anche agli illeciti amministrativi e in tema di immigrazione irregolare.⁶²⁹ Inoltre lo standard di prova richiesto dalla norma sembrerebbe essere troppo elevato, dovendo dimostrare che la condotta portata a esistenza dall'individuo fosse inevitabile.⁶³⁰

Il Governo italiano ha tentato di spiegare che secondo la sua opinione una previsione specifica solo per le vittime di tratta creerebbe una discriminazione nei confronti delle vittime di altri reati; tuttavia, il GRETA ha ribattuto che l'assenza di tale previsione crei invece il rischio di una differenza di trattamento tra le vittime di tratta, in quanto questo sarà dipendente dalle scelte del Pubblico Ministero assegnato al caso.⁶³¹

Tuttavia, si può dire che la situazione sia in procinto di modificarsi e un primo passo è stato compiuto dalla sentenza della VI Sezione penale della Corte di Cassazione n. 2319 del 2024, che ha statuito la necessità di applicare l'art. 54 c.p. alle vittime di tratta di esseri umani, alla luce del principio di interpretazione conforme dell'ordinamento unionale, ma anche degli strumenti internazionali già menzionati.⁶³²

Il caso riguarda un individuo vittima di tratta condannato per trasporto di stupefacenti, il quale, tuttavia, lamentava dinanzi la Suprema Corte la mancata applicazione dell'art. 54 c.p. come

⁶²⁶ CIVININI M.G., Il valore del precedente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Questione Giustizia, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-valore-del-precedente-nella-giurisprudenza-della-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo_583.php

⁶²⁷ Ivi para. 119

⁶²⁸ Art. 54 co. 1 c.p.

⁶²⁹ Ibidem

⁶³⁰ Ivi para. 121

⁶³¹ Ivi para. 126

⁶³² FAZZERI G., Stato di necessità ed interpretazione convenzionalmente conforme: la Corte di cassazione si pronuncia sulla “vittima di tratta”, 2024, in Sistema Penale, <https://sistemapenale.it/it/scheda/fazzieri-stato-di-necessita-ed-interpretazione-convenzionalmente-conforme-la-corte-di-cassazione-si-pronuncia-sulla-vittima-di-tratta?out=print>

scriminante, e quindi del principio del *non-punishment* alla luce della CEDU.⁶³³ Infatti, la ricorrente sembrava non avere altro tipo di scelta verso le pressioni di divenire corriere di droga da parte della seconda ricorrente della causa, in quanto indebitata nei suoi confronti dato il viaggio affrontato sotto condizione di tratta di esseri umani.⁶³⁴

La sentenza impugnata aveva escluso l'applicabilità della scriminante: da un lato, evidenziando le concrete modalità con cui la condotta si poneva in essere che suggerivano un'attiva complicità della ricorrente e dall'altro lato, l'assenza di elementi idonei a sostenere la persistente impossibilità della donna di sottrarsi alle direttive dei compatrioti, osservando sul punto la mancata attivazione da parte della stessa per un coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, avvenuto solo successivamente all'arresto e alla vicenda giudiziaria.⁶³⁵

La Suprema Corte ha ritenuto, però, che tale motivazione risulti lacunosa e generica in quanto, in primo luogo, priva di un qualsiasi riferimento all'ampio materiale probatorio fornito dalla difesa, ed in secondo luogo, in quanto contrastante la più recente e consolidata giurisprudenza che da anni si confronta con il vivace dibattito tecnico-giuridico in tema di interpretazione dell'art. 54 c.p. nelle vicende di tratta di esseri umani.⁶³⁶

L'Italia ha attuato la disciplina sovranazionale che, oltre ad introdurre norme penali e disposizioni sulle persone vulnerabili, ha previsto un articolato sistema di emersione del fenomeno criminale centrato sul sostegno alle vittime di tratta anche quando non possano o non intendano rivolgersi all'Autorità giudiziaria.⁶³⁷

La Suprema Corte sottolinea infatti che il principio della loro non incriminazione risponde al generale baluardo di non contraddizione dell'ordinamento giuridico che, “*nel condannare la condotta di chi pone in essere un delitto in condizioni di asservimento con gravi violazioni dei propri diritti umani inalienabili, finirebbe per annientare il ventaglio di tutele di diritti e libertà previste.*”⁶³⁸

L'assenza nel nostro ordinamento di una norma specifica che sancisca il principio di non punibilità per le vittime di tratta viene colmata ad opera della Corte mediante un'interpretazione conforme alle Convezioni del Consiglio d'Europa e alla normativa euro-unitaria (direttiva

⁶³³ SABASSO A., Cass. Pen., sez VI, ud. 11 novembre 2023 (dep. 18 gennaio 2024), n. 2319, 2024, in De Iustitia, <https://deiustitia.it/2024/03/cass-pen-sez-vi-ud-11-novembre-2023-dep-18-gennaio-2024-n-2319/>

⁶³⁴ Ibidem

⁶³⁵ Ibidem

⁶³⁶ Cass. Pen. VI Sez., sent. 2319/2024, motivi

⁶³⁷ SABASSO A., Op. cit.

⁶³⁸ Cass. Pen. VI Sez., sent. 2319/2024, motivi

2011/36/UE), della norma generale codificata nell'art. 54 c.p. Il giudice quando si trova a dover operare il bilanciamento tra opposti interessi in relazione a reati commessi dalle vittime di tratta è tenuto ad interpretare l'art. 54 c.p. in maniera conforme alla lettera e alla *ratio* degli obblighi internazionali cui l'Italia è sottoposta.⁶³⁹

È stata inoltre rilevata dal GRETA l'assenza, in relazione alla formazione delle forze dell'ordine, dei giudici e dei procuratori, di una preparazione specifica con riguardo al principio di *non-punishment*; il che fa sì che spesso le vittime vengano sottoposte a multe, detenzione o a processo penale.⁶⁴⁰

5.1.2.1 *Il caso degli scafisti*

Rilevante, ai fini della trattazione, è l'esempio dei cosiddetti "scafisti forzati", ossia migranti a loro detta obbligati dai trafficanti a prendere parte alle condotte di *smuggling*.⁶⁴¹ In questi casi, le Corti italiane hanno sostenuto l'accusa di favoreggiamento nei confronti dei predetti individui, non considerando gli eventuali indicatori ai fini della loro individuazione quali vittime di tratta di esseri umani.⁶⁴²

La problematica è resa interessante anche dalla circostanza che sono spesso gli stessi richiedenti asilo a testimoniare contro gli scafisti nel corso dei procedimenti penali.⁶⁴³ Ci sono segnali che si stia sviluppando una giurisprudenza, sia relativa alla fase cautelare, che ai Tribunali del riesame, che riconosce a questi soggetti, spesso a fronte della collaborazione processuale, di avere agito «*sotto lo stato di necessità*», e quindi di non potere essere incriminati per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.⁶⁴⁴

Tuttavia, in questo caso rischierebbero di intrecciarsi i due differenti reati di *smuggling* e *trafficking*. Occorrerebbe verificare se il fatto di costringere una persona a compiere un atto illegale (ossia la guida dell'imbarcazione) contro la propria volontà, al fine di scaricare la responsabilità su di essa qualora la nave venga intercettata dalle forze di polizia dello Stato di destinazione, rappresenti una forma di sfruttamento che ricadrebbe nel gruppo di quelle "altre prestazioni forzate" che il Protocollo di Palermo non chiarisce ulteriormente.⁶⁴⁵

⁶³⁹ SABASSO A., *Op. cit.*

⁶⁴⁰ GRETA report 2024, *Op. cit.* para. 128

⁶⁴¹ PATANÈ F., BOLHUIS M.P., VAN WIJK J., KREIENSIEK H., Asylum-Seekers Prosecuted for Human Smuggling: A Case Study of Scafisti in Italy, 2020, Refugee Survey Quarterly, 39, p. 123–152

⁶⁴² Ibidem

⁶⁴³ SANTORO E., Asilo e tratta: il tango delle protezioni, Questione Giustizia 2/2018

⁶⁴⁴ Ibidem

⁶⁴⁵ GORNATI B., il contrasto al traffico di migranti nel diritto internazionale ed europeo. L'operazione eunavformed nel mar mediterraneo, 2018, Università degli studi di Milano

Inoltre sarebbe necessario riuscire a dimostrare che i trafficanti abbiano effettivamente adottato mezzi coercitivi per indurre lo scafista a condurre l'imbarcazione contro la propria volontà, e che tale condotta non sia stata, invece, frutto di un accordo tra trafficante e migrante, in base al quale l'uno non rischia l'incriminazione e l'altro ottiene uno sconto sul servizio offerto dagli *smugglers*.⁶⁴⁶ Tra i migranti arrestati aumenta il numero dei minori, spesso inizialmente registrati come maggiorenni ed in grado di far rilevare la loro minore età solo dopo avere subito una misura cautelare in carcere e un procedimento presso il tribunale ordinario.⁶⁴⁷

5.2 La separazione familiare e le violazioni dell'art. 8 CEDU

Un ulteriore problema evidenziato dal rapporto GRETA 2024 è riassumibile tramite il caso A.I. c. Italia (2022) svoltosi dinanzi alla Corte EDU.⁶⁴⁸ La ricorrente, di origine nigeriana, è stata identificata quale vittima di tratta, crimine che le ha permesso l'ingresso in Italia e in un centro di accoglienza assieme alle sue due figlie.⁶⁴⁹ A seguito di varie vicende, le fu sospesa la responsabilità genitoriale su entrambe le figlie.⁶⁵⁰ Il tribunale ordinò il collocamento delle due minori e della madre in un apposito centro di accoglienza e venne nominato un tutore.⁶⁵¹

Tuttavia, lo stato mentale della ricorrente, riconosciuto da più perizie, impediva alla donna di curarsi delle minori in modo adeguato e per questo il tribunale avviò il procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono delle minori, che nel frattempo vennero collocate in un altro centro di accoglienza, con la possibilità per la madre di visitare le bambine una volta alla settimana.⁶⁵²

Venne poi dichiarato lo stato di abbandono e la conseguente condizione di adattabilità delle minori, e con la stessa sentenza disposta la decadenza del diritto di visita della madre.⁶⁵³ Inoltre, dopo tempo, le minori vennero separate e collocate presso due diverse famiglie adottive.⁶⁵⁴

La madre ha impugnato quindi la sentenza di adozione, chiedendo l'adozione di provvedimenti urgenti nei confronti della parte della sentenza ove si impediva il diritto di visita.⁶⁵⁵ Tuttavia, la Corte d'appello ha confermato la sentenza del Tribunale di prima istanza, ritenendo che anche

⁶⁴⁶ Ibidem

⁶⁴⁷ Ibidem

⁶⁴⁸ Corte EDU, caso A.I. c. Italia (2021), App. n. 70896/17

⁶⁴⁹ Ivi para. 4

⁶⁵⁰ Ivi para. 6-24

⁶⁵¹ Ivi para. 19

⁶⁵² Ivi para. 25

⁶⁵³ Ivi para. 29

⁶⁵⁴ Ivi para. 32

⁶⁵⁵ Ivi para. 30

la nuova perizia ordinata avesse dimostrato che A.I. era priva di capacità genitoriale causata dalle implicazioni psicologiche della condizione di vittima di tratta.⁶⁵⁶

La Corte di Cassazione ha notato che la Corte d'appello non aveva adeguatamente valutato la parte della perizia tecnica che sottolineava che il legame dei bambini con la madre doveva essere preservato e rilevò che la stessa non aveva ritenuto necessario valutare se vi fosse un diverso modello di adozione che, nell'interesse delle minori, avrebbe potuto essere applicato al caso di specie.⁶⁵⁷ Invece, secondo la valutazione della Cassazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare se l'interesse delle minori a non interrompere il legame con la madre prevaleva sulle incapacità genitoriali della ricorrente.⁶⁵⁸

La ricorrente decise, a seguito delle decisioni prese dalla Corte di appello con riguardo alla sua richiesta di provvedimenti urgenti avverso la sentenza del Tribunale di prima istanza che impediva il suo diritto di visita, di lamentare la violazione dell'art. 8 CEDU ("diritto alla vita privata e familiare") dinanzi la Corte di Strasburgo,⁶⁵⁹ adducendo, inoltre, che le minori fossero state separate per essere adottate da famiglie diverse.⁶⁶⁰

Il ricorso venne ritenuto ricevibile, poiché la Corte EDU richiamò dei precedenti giurisprudenziali che segnalavano come l'esaurimento dei ricorsi interni dovesse essere esperito in data anteriore all'esame di ricevibilità effettuato della Corte e non rispetto alla data del ricorso stesso;⁶⁶¹ la Corte, inoltre, ha evidenziato i gravi ritardi del tribunale italiano che, anche con riguardo alle richieste di provvedimenti urgenti, si pronunciò mesi dopo.⁶⁶²

In particolare, la legge italiana richiederebbe che la definitiva interruzione dei rapporti con i genitori biologici da parte dell'adottando, avvenisse non a seguito della dichiarazione dello stato di adattabilità, bensì solo dopo l'adozione piena, seppur nella prassi avvenga il contrario.⁶⁶³ Questa interruzione automatica equivale a una ingerenza illegittima nella vita privata e familiare della ricorrente.⁶⁶⁴ Il Governo italiano riconosce l'ingerenza operata, ma allo

⁶⁵⁶ Ivi para. 37

⁶⁵⁷ STUDIO LEGALE ANTARTIDE, Corte EDU su adozione: Il divieto di contatto tra la ricorrente e i suoi figli nel corso del procedimento di adozione ha violato il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare, 2021, in Meltingpot.org

⁶⁵⁸ Ibidem

⁶⁵⁹ caso A.I. c. Italia (2021), *Op. cit.*, para. 59

⁶⁶⁰ Ibidem

⁶⁶¹ Ivi para. 60-67

⁶⁶² Ivi para. 65

⁶⁶³ Vedi Ivi para. 68-74

⁶⁶⁴ Ibidem

stesso tempo la giustifica in ragione del bilanciamento con l'interesse alla protezione del minore.⁶⁶⁵

La Corte riconosce che la privazione del diritto di visita e la divisione delle due minori in due famiglie diverse hanno portato alla disgregazione della famiglia e sono quindi contrarie al principio del diritto all'unità familiare e al superiore interesse dei minori.⁶⁶⁶ La Corte osserva inoltre che la ricorrente è stata vittima di tratta e che le autorità le hanno fornito assistenza sanitaria e sociale, ma i tribunali non hanno preso in considerazione la sua situazione di vulnerabilità nel valutare le sue capacità genitoriali e la sua richiesta di mantenere i contatti con le sue figlie.⁶⁶⁷

È anche evidente, dalla decisione del Tribunale e della Corte d'Appello, che i tribunali nazionali hanno valutato le capacità genitoriali della ricorrente senza prendere in considerazione la sua origine nigeriana e il diverso modello di attaccamento tra genitori e figli tipico della cultura africana, come la relazione della consulente aveva chiarito abbondantemente.⁶⁶⁸ La Corte conclude che, nel corso del procedimento che ha portato all'interruzione dei contatti tra la ricorrente e le sue figlie non è stato dato sufficiente peso alla necessità di garantire la relazione tra la stessa e le sue figlie sperimentando diverse forme di vita familiare.⁶⁶⁹ Viene quindi riscontrata una violazione dell'art. 8 CEDU.

Nonostante la presente pronuncia della Corte EDU, il GRETA è stato informato che la pratica di separare le donne vittime di tratta e i loro figli continua in alcune regioni d'Italia. Il GRETA ha espresso la preoccupazione che questa pratica non solo pregiudichi il diritto delle vittime all'assistenza, ma comprometta anche il loro diritto di accedere alla giustizia per proteggere la loro vita familiare e che possa impedire alle vittime di denunciare la loro esperienza di tratta per paura di essere separate dai loro figli.⁶⁷⁰ Di conseguenza, esorta le autorità italiane ad adottare misure per garantire che le donne vittime di tratta possano accedere efficacemente alla giustizia per la tutela del loro diritto alla vita familiare, in conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.⁶⁷¹

⁶⁶⁵ Ivi para. 75

⁶⁶⁶ STUDIO LEGALE ANTARTIDE, *Op.cit.*

⁶⁶⁷ Ibidem

⁶⁶⁸ Ibidem

⁶⁶⁹ Ibidem

⁶⁷⁰ GRETA report 2024, *Op. cit.* para. 160

⁶⁷¹ GRETA report 2024, *Op. cit.* para. 161

5.3 L'identificazione delle vittime di tratta

L'importanza della fase dell'identificazione risiede nel fatto che costituisce il primo passo per garantire alle vittime l'esercizio dei loro diritti.⁶⁷² Difatti, troppo spesso le vittime vengono erroneamente qualificate quali migranti illegali o non identificate affatto.⁶⁷³

L'unico obbligo esplicito di identificazione delle vittime è contenuto nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Infatti, l'art. 10 richiede a tutti gli Stati parte di provvedere alla formazione della autorità che operino nel settore della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani ai fini di una corretta e tempestiva identificazione, in particolare dei minori; di assicurarsi che vi sia una cooperazione tra le autorità competenti a tal fine, con una procedura che tenga conto della speciale situazione dei minori; di adottare le misure legislative o le altre misure necessarie ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre Parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno.⁶⁷⁴

A tal proposito, il GRETA nel suo ultimo rapporto riconosce che sono stati compiuti degli sforzi dal Governo italiano per migliorare l'individuazione delle vittime della tratta tra i richiedenti asilo, in particolar modo da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.⁶⁷⁵

Per gli Stati che non sono vincolati dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, l'obbligo di identificazione può essere sostenuto dal fatto che i diritti dei bambini vittime di tratta sono inutili senza la precedente identificazione. Come notato in precedenza, ai minori vittime di tratta non identificati o identificati in modo errato viene permanentemente negata la capacità di esercitare i diritti e le tutele a cui hanno diritto legalmente, compresi i diritti relativi alla protezione e al rimpatrio. I ritardi nell'identificazione possono avere un effetto altrettanto deleterio. I documenti di politica internazionale e regionale confermano il nesso tra l'identificazione e l'accesso ai diritti.⁶⁷⁶

Il controllo, la coercizione e la violenza che le vittime subiscono da parte dei trafficanti e degli sfruttatori costituisce il primo motivo per cui le vittime non riescono a chiedere aiuto e a

⁶⁷² GALLAGHER A., Article 35 *Op. cit.*

⁶⁷³ Ibidem

⁶⁷⁴ Vedi art. 10 para. 1 e 2 della Convenzione

⁶⁷⁵ Sito ufficiale del Consiglio d'Europa <https://www.coe.int/it/web/portal/-/greta-calls-on-italy-to-better-prevent-human-trafficking-for-labour-exploitation-and-ensure-effective-sanctions-for-traffickers>

⁶⁷⁶ GALLAGHER A., Article 35 *Op. cit.*

sottrarsi all'assoggettamento cui sono costrette.⁶⁷⁷ Inoltre, il timore delle conseguenze di un'eventuale ribellione, la scarsa percezione del proprio *status* di vittime, possibili sentimenti di gratitudine nei confronti di coloro che hanno permesso loro di lasciare il Paese di origine ostacolano spesso l'identificazione delle vittime di tratta.⁶⁷⁸

In Italia, allegate al Piano d'azione nazionale contro la tratta, sono previste le *standard operating procedures* (SOP) per l'identificazione dei minori vittime di sfruttamento e tratta di esseri umani.⁶⁷⁹ Queste sono state descritte secondo una sequenza logica di misure/azioni che dovrebbero susseguirsi nel tempo e dovrebbero essere messe in atto dai diversi attori che concorrono alla loro implementazione sinergica nelle diverse fasi, a partire dall'ingresso sul territorio italiano.⁶⁸⁰ Tuttavia, l'applicazione delle procedure non implica il rispetto del seguente ordine in modo rigoroso.⁶⁸¹

Nonostante queste nuove procedure , il GRETA ha però rilevato la mancanza di un'adeguata formazione dei professionisti che si occupano di tale fase, in quanto il numero di vittime rilevate risulta essere troppo basso (infatti, il numero delle vittime minorenni parrebbe aver subito una decrescita passando dal 12% rilevato nel 2018 al 3.4% nel 2021).⁶⁸²

5.3.1 *L'ordinanza n. 30402/2021 della Corte di Cassazione*

Probabilmente anche per facilitare e velocizzare le procedure, la Corte di Cassazione Sezione Civile, con ordinanza 30402/21, ha statuito l'irrilevanza della qualifica di vittima di tratta di esseri umani ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, quando si possa riscontrare nella posizione individuale del ricorrente una condizione di vulnerabilità soggettiva fondata sulla lesione effettiva dei diritti fondamentali.⁶⁸³

Il caso ha avuto origine dinanzi al Tribunale di Bari, ove una donna nigeriana fece richiesta per un permesso di soggiorno.⁶⁸⁴ La stessa dichiarava di aver lasciato il paese con l'aiuto di un familiare a causa di una vicenda personale che l'aveva esposta ad un pericolo e, una volta giunta in Italia, di aver incontrato una donna che l'aveva indotta alla prostituzione, chiedendole

⁶⁷⁷ COPPOLA V., CURTO PELLE C., EL ALAOUI S., HOWARD P., *Procedure operative standard per l'identificazione di minorenni vittime di tratta e sfruttamento in Italia*, 2020, Save the Children

⁶⁷⁸ Ibidem

⁶⁷⁹ GRETA report 2024, *Op. cit.*, para. 257

⁶⁸⁰ COPPOLA V., CURTO PELLE C., EL ALAOUI S., HOWARD P., *Op. cit.*

⁶⁸¹ Ibidem

⁶⁸² GRETA report 2024, *Op. cit.*, para. 15 e 257

⁶⁸³ Corte di cassazione, sez. I civ., ordinanza n. 30402 del 28.05.2021

⁶⁸⁴ Ivi "i fatti"

peraltro, in cambio di ospitalità, somme eccessive per il pagamento del canone.⁶⁸⁵ Tuttavia, in ragione del racconto lacunoso della donna, della ritrosia nell'esplicitare la propria condizione di vittima (limiti alla c.d. "auto-identificazione" del richiedente quale vittima di tratta), la richiesta fu rigettata.⁶⁸⁶ Tale indicazione presuppone la consapevolezza del carattere estremamente sommerso del fenomeno e degli ostacoli che spesso si frappongono alla sua emersione, ostacoli dovuti alla scarsa propensione delle vittime di tali vicende ad aprirsi totalmente per il timore di possibili ritorsioni nei confronti propri o della famiglia, il pudore, la scarsa consapevolezza della propria condizione, il forte legame, quasi di riconoscenza e comunque collegato al rito magico, che le lega alle cosiddette Madame.⁶⁸⁷

Successivamente, il ricorso venne impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha censurato la decisione del Tribunale di prima istanza in quanto quest'ultimo avrebbe omesso di esaminare l'aspetto della rilevanza dell'esercizio della prostituzione ai fini della protezione umanitaria, escludendo che ricorresse una vera e propria coercizione o almeno induzione ad opera della donna che aveva ospitato la ricorrente.⁶⁸⁸ Infatti, la «*necessità di prostituirsi*» afferma la Corte «*non può neanche astrattamente configurarsi come libera e volontaria*», e il suo esercizio «*se sorretto da necessità economiche, integra una condizione soggettiva di vulnerabilità*».⁶⁸⁹ Viene quindi contestata la conclusione del Tribunale ove riconosce nell'attività prostitutiva riferita dalla ricorrente una "volontarietà" della scelta, elemento che lo porta ad escludere la condizione di vulnerabilità.⁶⁹⁰

Tuttavia, tale pronuncia va parzialmente criticata in quanto la stessa Corte di Cassazione ritiene invece infondato il primo motivo di ricorso, per come formulato, che affronta il difetto di credibilità della ricorrente relativamente alle vicende narrate.⁶⁹¹ Va da subito esplicitato, infatti, che sussistono in giurisprudenza dei casi ove, invece, a fronte della sussistenza di molteplici indicatori di tratta, nonostante la parzialità delle dichiarazioni o addirittura la mancata

⁶⁸⁵ Ibidem

⁶⁸⁶ Le Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, UNHCR *Op.cit.* https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf

⁶⁸⁷ NICODEMI F., L'identificazione delle vittime di tratta e i confini per il riconoscimento delle diverse forme di protezione. Note a margine dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30402/21, 2021, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, <https://www.dev.asgi.it/tratta/identificazione-delle-vittime-di-tratta-e-i-confini-per-il-riconoscimento-delle-diverse-forme-di-protezione/>

⁶⁸⁸ Ordinanza n. 30402 del 28.05.2021, *Op. cit.*

⁶⁸⁹ Ibidem

⁶⁹⁰ NICODEMI F., 2021, *Op. cit.*

⁶⁹¹ Ibidem

allegazione da parte del ricorrente della vicenda di tratta, è stato possibile addivenire alla concessione della protezione internazionale.⁶⁹²

Infatti, secondo autorevole dottrina, gli elementi costitutivi della tratta per come delineati dal Protocollo di Palermo, nel caso di specie erano presenti: sussistendo la condotta, in questo caso l'ospitalità; il mezzo coercitivo, ossia l'approfittamento della posizione di vulnerabilità o di necessità; e lo scopo dello sfruttamento, insito nella richiesta di somme di denaro sproporzionate e fintiziamente imputate alle spese per l'ospitalità. Viene inoltre puntualizzato come invece l'eventuale consenso della vittima non rilevi, alla stregua di tutte le principali disposizioni internazionali in materia.⁶⁹³

5.4 I permessi di soggiorno e l'art. 18 del TU sull'immigrazione

Il GRETA esprime preoccupazione per il fatto che le misure restrittive in materia di immigrazione adottate dall'Italia favoriscono un clima di criminalizzazione dei migranti, con la conseguenza che molte potenziali vittime di tratta non denunciano i propri casi per paura di essere detenute ed espulse.⁶⁹⁴

Inoltre, secondo i dati forniti, oltre il 60% delle vittime presenta domanda di protezione internazionale ogni anno (rispetto a solo il 10% che ha richiesto un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 T.U. sull'immigrazione).⁶⁹⁵ Questa preferenza per la procedura di protezione internazionale si spiega con la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno di durata più lunga (5 anni, anziché 6 mesi rinnovabili).⁶⁹⁶

Il GRETA ha rilevato come numerose NGO continuino a lamentare che alcune questure interpretino i criteri di concessione del permesso di soggiorno (“grave sfruttamento” e “concreto pericolo”) in modo ristretto, richiedendo un racconto dettagliato dell’esperienza di tratta da parte delle vittime.⁶⁹⁷ In altri casi richiedono che vi sia cooperazione da parte della vittima o il parere positivo del Procuratore, anche quando quella richiesta di permesso non è fatta in base al percorso giudiziario.⁶⁹⁸

Vi è inoltre preoccupazione per i lunghi tempi di attesa per la concessione dei permessi di soggiorno (oltre un anno in alcune regioni), che non permettono nel frattempo alle vittime di lavorare legalmente, e le difficoltà di conversione del permesso a seguito della fine del Percorso

⁶⁹² Ad esempio, l'ord. n. 1750/21 della II sezione della Corte di Cassazione

⁶⁹³ NICODEMI F., 2021, *Op. cit.*

⁶⁹⁴ Sito ufficiale del Consiglio d’Europa, *Op. cit.*

⁶⁹⁵ GRETA report 2024, *Op. cit.*

⁶⁹⁶ GRETA report 2024, *Op. cit.* para. 279

⁶⁹⁷ Ivi para. 277

⁶⁹⁸ Ibidem

Unico di assistenza in un permesso di lavoro.⁶⁹⁹ L'impossibilità di lavorare, rende ancora più difficoltosa la loro inclusione sociale in Italia.⁷⁰⁰

5.5 Considerazioni finali

Il rapporto del GRETA del 2024 mette in luce una serie di problematiche critiche riguardanti la tratta di esseri umani in Italia. Nonostante i progressi compiuti in alcune aree, persistono significative carenze che necessitano di interventi urgenti e mirati.

Il principio del *non-punishment*, che dovrebbe garantire che le vittime di tratta non siano punite per reati commessi sotto coercizione, non viene sempre applicato in modo coerente. Questa prassi non solo mette ulteriormente a rischio le persone già vulnerabili, ma ostacola anche la loro fiducia nelle istituzioni e nel sistema giudiziario. La tutela di tale principio è stata oggetto di preoccupazione non solo del GRETA, ma dapprima anche della Corte EDU che lo ha inglobato nelle obbligazioni di protezione in capo agli Stati parte della CEDU tramite il caso V.C.L. e A.N. c. Regno Unito risalente al 2021.

Con riguardo all'ordinamento italiano, in particolare, il GRETA ha rilevato l'insufficienza della previsione ex art. 54 c.p. riguardante lo stato di necessità, che si preoccupa di attuare la disciplina sovranazionale concernente il principio del *non-punishment*, ma comunque in dipendenza dall'opinione del Pubblico Ministero affidato al caso. Nello specifico, ha ritenuto, inoltre, che la disposizione preveda uno standard probatorio troppo elevato e che non si applichi anche al di fuori dell'ambito penalistico. In una sentenza recente, la Cassazione ha tentato di sopperire almeno parzialmente alle lacune di tale disciplina, prevedendo come obbligatoria l'applicazione dell'articolo in questione se si tratti di vittime di traffico di esseri umani.

Un'altra sfida cruciale è rappresentata dalla separazione familiare, che può avere conseguenze devastanti sul benessere emotivo e psicologico delle vittime. Nonostante una recente condanna della Corte di Strasburgo nei confronti dell'Italia, proprio per una violazione del diritto alla vita privata e familiare, in un caso relativo alla mancata valutazione da parte delle corti italiane della situazione vissuta dalla madre in quanto vittima di tratta, il Gruppo di Esperti non ha notato particolari progressi. Questa pratica non solo ostacola il processo di assistenza, ma pregiudica la fiducia che gli individui dovrebbero riporre nelle forze dell'ordine, spingendo le vittime a non denunciare per paura delle conseguenze sulla loro vita familiare.

⁶⁹⁹ Ibidem

⁷⁰⁰ Ibidem

Un ulteriore problema si riscontra con riguardo alla fase di identificazione delle vittime, strettamente collegata anche ai problemi precedentemente affrontati. La mancanza di risorse e di formazione specifica tra le forze dell'ordine e i professionisti del settore contribuisce all'inadeguata identificazione delle vittime, rendendo difficoltoso il loro accesso ai servizi di supporto e ai permessi di soggiorno necessari per ricostruire le loro vite. L'identificazione delle vittime è un passaggio cruciale che richiede competenze specifiche e una sensibilità particolare, che purtroppo non sempre sono presenti nelle strutture preposte.

La mancanza di una coordinazione efficace tra le diverse agenzie governative e le organizzazioni non governative che operano sul campo rappresenta un ulteriore ostacolo, come evidenziato anche dai vari casi giurisprudenziali affrontati nel capitolo precedente. Questo deficit di collaborazione non solo rende meno efficaci gli interventi, ma spesso porta a una frammentazione degli sforzi, con conseguente spreco di risorse e diminuzione dell'impatto delle azioni intraprese. È essenziale che venga instaurata una rete di collaborazione solida e ben strutturata, che coinvolga tutte le parti interessate e che sia orientata a fornire una risposta complessiva e integrata alla tratta di esseri umani.

Inoltre, le vittime di tratta spesso incontrano barriere burocratiche e legali che impediscono loro di ottenere il giusto riconoscimento e protezione, soprattutto in relazione alla concessione del permesso di soggiorno. La complessità delle procedure legali, la mancanza di supporto linguistico e culturale, e la paura di ripercussioni legali o di ritorsioni da parte dei trafficanti sono solo alcune delle difficoltà che le vittime devono affrontare. Queste barriere non solo ostacolano il processo di recupero e reintegrazione delle vittime, ma rappresentano anche un fallimento del sistema nel garantire giustizia e protezione a chi ne ha più bisogno.

In conclusione, il rapporto del GRETA del 2024 rappresenta un monito chiaro e urgente sulla necessità di rafforzare l'impegno nella lotta contro la tratta di esseri umani in Italia. Solo attraverso un approccio olistico e coordinato, che coinvolga tutte le parti interessate e che sia orientato alla protezione delle vittime e alla prevenzione del fenomeno, si potrà sperare di ottenere risultati significativi e duraturi. Il futuro della lotta alla tratta di esseri umani dipende dalla capacità delle istituzioni e della società civile di lavorare insieme per costruire un sistema di protezione più forte e inclusivo.

6 CONCLUSIONI

La tratta di minori rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti umani, un fenomeno che, nonostante i progressi normativi e giuridici, continua a persistere in molte parti del mondo. Con il presente elaborato è stata proposta una panoramica delle problematiche relative alla disciplina normativa della tratta di minori, definendo i termini e presentando le statistiche più recenti. Questo ci ha permesso di contestualizzare il fenomeno e comprendere la sua portata globale. È emerso chiaramente che la tratta di minori non è solo un problema locale, ma un fenomeno che tocca tutte le nazioni del mondo. L'aumento delle migrazioni, i conflitti e le crisi economiche hanno aggravato la vulnerabilità dei minori, rendendoli facili prede per i trafficanti. Tuttavia, è da evidenziare che tale condizione è causata anche dal ritardo della comunità internazionale nell'intervenire e attuare un processo di cooperazione globale.

Nell'ultimo secolo è maturata nel mondo la contezza dell'enormità del problema e sono stati avviati dalla comunità internazionale vari tentativi per affrontarlo, partendo da azioni frammentarie e via via imponendo obblighi sempre più definiti e stringenti agli Stati.

Attraverso questo elaborato, si è tentato di ripercorrere l'evoluzione storica della tratta di esseri umani, evidenziando come il Protocollo di Palermo del 2000 abbia segnato un punto di svolta fondamentale nella definizione e nella lotta contro questo crimine. Naturalmente, come spesso accade in ambito internazionale data la necessità di mettere d'accordo diversi Stati tra loro, permangono problematiche soprattutto relative alla vaghezza di alcuni elementi constitutivi del reato; ma anche preoccupazioni riguardanti l'iniziale ambito di applicazione limitato esclusivamente alle fattispecie transnazionali.

Difatti, analoghe criticità si riscontrano anche con riguardo altri contesti, come ad esempio i problemi interpretativi relativi allo Statuto di Roma e all'eventuale ricomprensione del fenomeno della tratta tra i crimini contro l'umanità; peraltro, anche nel caso in cui si ammettesse, rileverebbe solo in pochi casi, dati i limiti imposti dalla giurisdizione *ratione materiae, personae e loci*.

L'analisi della regolamentazione della tratta di esseri umani ha mostrato una complessa struttura normativa che si articola su tre livelli: internazionale, unionale e nazionale. Tali strumenti giuridici specifici, insieme alla giurisprudenza delle corti nazionali e sovranazionali e ai contributi interpretativi di altri organismi internazionali, contribuiscono a delineare un quadro normativo articolato e interconnesso.

Questo studio è stato articolato in diversi capitoli con lo scopo di valutare, alla luce del rapporto del GRETA, se la normativa italiana relativa alla tratta dei minori fosse sufficiente a prevenire e reprimere il fenomeno. Per poter fornire una risposta ragionata, si è ovviamente prima dovuta introdurre la normativa di settore a livello internazionale e sovranazionale, per poi confrontarla con le modalità di attuazione all'interno dell'ordinamento italiano. Sono stati esaminati i successi e le criticità di queste misure, offrendo un'analisi dettagliata delle loro implicazioni pratiche. In definitiva, sebbene l'Italia abbia fatto passi avanti significativi, esistono ancora lacune che necessitano di essere colmate per garantire una protezione adeguata ai minori coinvolti.

Si sono menzionati numerosi strumenti normativi di varie agenzie e organizzazioni a cui il Governo italiano può fare riferimento per meglio attuare a livello nazionale le disposizioni sovraordinate. Questi documenti rappresentano un pilastro fondamentale nella lotta contro la tratta di minori e forniscono un quadro di riferimento per le politiche nazionali. È evidente che l'adozione di tali strumenti, cumulata alla ratifica degli strumenti già menzionati di *hard law*, ha permesso di creare standard comuni e di promuovere la cooperazione tra le nazioni.

Si segnalano percorsi di assistenza specifici per i minori che si occupano in modo esclusivo delle loro esigenze specifiche; diritto all'informazione, in particolar modo inerente all'assistenza legale e al permesso di soggiorno e l'applicazione del principio del *best interest* ogni qualvolta sia presa una decisione nei loro confronti.

Infine, le raccomandazioni del GRETA forniscono una guida preziosa per indirizzare le future politiche e azioni. È cruciale che il governo italiano, in collaborazione con le organizzazioni internazionali e le ONG, continui a implementare le raccomandazioni e ad adattare le politiche in base ai cambiamenti intervenuti nel contesto socio-economico.

In particolare, il rapporto del GRETA del 2024 ha messo in luce le lacune ancora presenti nel sistema di protezione dei minori vittime di tratta, evidenziando problemi nella fase di identificazione e assistenza, la mancata implementazione del principio del *non-punishment*, le situazioni di separazione familiare e le difficoltà relative alla concessione e durata del permesso di soggiorno.

Come abbiamo avuto modo di affrontare, l'identificazione è un passaggio fondamentale affinché delle vittime di tratta godano dei diritti enunciati dagli strumenti internazionali e nazionali. Infatti, essendo la prima fase del procedimento di recupero psico fisico della vittima, in caso di un'erronea identificazione, la vittima non sarà accolta nei centri di accoglienza e sarà

soggetta alle leggi sull'immigrazione illegale e perseguitabile per i reati commessi. Ciò si ricollega a un'altra problematica affrontata nel capitolo precedente, concernente la mancata implementazione del principio del *non-punishment*; che non deve riguardare solo l'azione penale ma qualsiasi provvedimento amministrativo o di altro tipo che possa pregiudicare la posizione della vittima; sempreché la condotta id cui si parli sia attinente il periodo di sfruttamento o sia ad esso strettamente collegata.

Altri diritti che presumibilmente potrebbero essere violazioni in conseguenza di un'erronea o mancata identificazione delle vittime di tratta sono il diritto alla vita privata e familiare. Un esempio ne è stata la condanna della Corte di Strasburgo nei confronti dell'Italia risalente a pochi anni fa, causata dal fatto che le corti nazionali avevano fallito nel tenere in considerazione il principio dell'interesse superiore del minore e le particolari esigenze di una madre vittima di tratta di esseri umani.

È imperativo che il governo italiano adotti misure più efficaci e coordinate per affrontare queste questioni e garantire una protezione adeguata alle vittime di tratta. Questo include la necessità di una maggiore sensibilizzazione del pubblico e delle istituzioni, nonché l'implementazione di programmi di formazione specifici per gli operatori del settore. Solo attraverso un impegno congiunto e una strategia nazionale ben definita si potrà sperare di ridurre il fenomeno della tratta di esseri umani e migliorare la situazione complessiva nel paese.

Un altro aspetto fondamentale è il supporto psicologico e legale alle vittime di tratta. Le esperienze traumatiche subite dai minori richiedono interventi specifici per favorire il loro recupero e reinserimento sociale. È essenziale che le istituzioni preposte alla protezione dei minori siano dotate di risorse adeguate e di personale formato per affrontare le complesse esigenze delle vittime.

Infine, la lotta alla tratta di minori deve essere vista come una responsabilità collettiva. È necessario un impegno congiunto da parte di governi, organizzazioni internazionali, società civile e settore privato per creare un ambiente sicuro e protettivo per tutti i minori. Solo attraverso un impegno collettivo e una visione comune possiamo sperare di eradicare definitivamente questo crimine e garantire un futuro migliore per i nostri bambini.

In conclusione, è evidente che la tratta di minori rappresenta una violazione gravissima dei diritti umani. Sebbene siano stati compiuti progressi significativi, permangono diverse sfide che richiedono un'attenzione continua. È essenziale continuare a rafforzare la cooperazione internazionale, migliorare l'implementazione delle normative esistenti e sviluppare nuove

strategie per garantire una protezione efficace e duratura per tutti i minori vittime di tratta. Solo attraverso un impegno costante e coordinato sarà possibile sradicare definitivamente questo fenomeno e assicurare un futuro sicuro e dignitoso a tutti i bambini.

BIBLIOGRAFIA

Monografie

AITALA R.S., Diritto internazionale penale, 2021, Mondadori Education S.p.a. Milano

ALLAIN J., The Legal Understanding of Slavery; From the Historical to the Contemporary, 2012, OUP Oxford

FAULKNER E. A., The Trafficking of Children. International Law, Modern Slavery, and the Anti-Trafficking Machine, 2023, Palgrave Mcmillan

GALLAGHER A.T., The International Law of Human Trafficking, 2010, Cambridge University Press

MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, Vol. I, i delitti contro la persona

MCCLEAN D., Transnational Organized crime: a commentary on the UN Convention and its Protocols, 2007, Oxford Commentaries on International law

PUSTORINO P., Tutela internazionale dei diritti umani, 2023, Cacucci Editore

TOBIN J, Introduction: the foundation for children rights, In The UN Convention on the rights of the child: a commentary, 2019, Oxford Academic

Giurisprudenza

CHR CRC/C/81/D/19/2017

CHR E/CN.4/1995/95

CHR E/CN.4/1996/101

CHR E/CN.4/1997/97

CHR E/CN.4/1999/74

Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza Marleasing, causa C-106/89

Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza Pfeiffer, cause riunite da C-397-01 a C-403/01

Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza Pupino, causa C 105/03

Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza Von Colon, causa C 14/83

Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza Wagner Miret, causa C-334792;

Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza X, causa C-60/02

Corte EDU caso X e Y c. Paesi Bassi del 26 marzo 1985, App no. 91

Corte EDU caso Young James e Websters c. Regno Unito, 13 Agosto 1981, Serie A, n° 44

Corte EDU, caso A.I. c. Italia (2021), App. n. 70896/17

Corte EDU, caso Bensaid c. Regno Unito, App. No.44599/98, 2001

Corte EDU, caso C.N. c. Regno Unito, App. No. 4239/08
Corte EDU, caso Chowdury e altri c. Grecia, App. No. 21884/15
Corte EDU, caso Darboe e Camer c. Italia, App. no. 5797/17
Corte EDU, caso H.L.R. c. Francia, App. No. 24573/94
Corte EDU, caso Hilal c. Regno Unito, App. No. 45276/99
Corte EDU, caso Krachunova c. Bulgaria, App. No. 18269/18
Corte EDU, caso M.C. c. Bulgaria, App. no. 39272/98, 4 Dicembre 2003
Corte EDU, caso Rantsev c. Cipro e Russia, App. No. 25965/04, 7 gennaio del 2010
Corte EDU, caso S.M. c. Croazia, App. No. 60561/14
Corte EDU, caso Salah Sheekh c. Paesi Bassi, App. No. 1948/04
Corte EDU, caso Saliadin c. Francia, App. no. 733316/01, 17 Aprile 2001
Corte EDU, caso Stummer c. Austria, App. No. 37452/02, 7 luglio del 2011
Corte EDU, caso Tyrer c. Regno Unito, App. no. 5856/72, 25 Aprile 1978
Corte EDU, caso V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, 2021, App. no. 77587/12 e 74603/12
Corte EDU, caso V.F. c. Francia, App. No. 7196/10
Corte EDU, caso Z e altri c. Regno Unito, 23 Settembre 1998, Raccolta delle sentenze e delle Decisioni 1998-VI
Corte di Cassazione, sentenza 17448 del 19/06/2023
Corte di Cassazione, sentenza 23883 del 04/08/2023
Corte di Cassazione, sentenza 676 del 12/01/2022
Corte di Cassazione, sentenza 7283 del 19/03/2024
Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 27824/2024
Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 30402/2021
Corte di Cassazione, Sez. II civ. ordinanza n. 1750/2021
Corte di Cassazione, Sez. V pen., sentenza 20726/2024
Corte di Cassazione, Sez. VI, pen sentenza 2319/2024
Corte Speciale per la Sierra Leone, Procuratore c. Brima e al. (2007), Further Amended Consolidated Indictment
CRC/C/GC/25
CRC/C/GC/26
CRC GC 6 (n 84)

Executive Committee of the High Commissioner's Programme, Conclusion on Children at Risk
No. 107 (LVIII) – 2007

R190—Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999 (No. 190), Recommendation concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour, Geneva, 87th ILC session (17 giugno 1999)

Tribunale ordinario di Firenze, IV Sez, Civ., N. R.G. 2017/2314 del 9 novembre 2017

Tribunale per l'Ex Jugoslavia (ICTY), Procuratore c. Kunarac e al. (2001), caso No. IT-96-23-T

Articoli

ALHADI N., Increasing Case Traffic: Expanding the International Criminal Court's Focus on Human Trafficking Cases, 2020, University of Michigan Law School, VOL 41 ISSUE 3

ALLAIN J, Rantsev v Cyprus and Russia: The European Court of Human Rights and Trafficking as Slavery, 2010, Human Rights Law Review

ALLAIN J., The slavery conventions: the travaux préparatoires of the 1926 league of nations convention and the 1956 united nations convention, 2008

ARICO' L. L'organizzazione Internazionale del Lavoro e il lavoro minorile: dalla fondazione ai giorni nostri, 2021, <https://unipd-centrodirittiumpiani.it/it/schede/Lorganizzazione-Internazionale-del-Lavoro-e-il-lavoro-minorile-dalla-fondazione-ai-giorni-nostri/484>

BALES, K., ROBBINS, P.T. "No one shall be held in slavery or servitude": A critical analysis of international slavery agreements and concepts of slavery, 2001, Human Rights Review 2, p.18–45

BARTIROMO M.M., sintesi de La tratta di esseri umani nel diritto dell'Unione Europea: politiche di contrasto e protezione delle vittime, 2022, Università degli Studi di Salerno http://elea.unisa.it/bitstream/handle/10556/7103/esordio_2023_3_bartiromo_pronto.pdf?sequence=1&isAllowed=y

BEDONT B.: Gender-Specific Provisions in the Statute of the International Criminal Court, 1999, in Essays on the Rome statute of the international criminal court VOL 1, p. 183-210

BERNARDIS M., Riforma dei delitti di riduzione in schiavitù e di tratta di persone e primi interventi giurisprudenziali, 2007, Diritto.it

BERNASCONI C., La repressione penale della tratta di esseri umani nell'ordinamento italiano, la lotta alla tratta di esseri umani fra dimensione internazionale e ordinamento interno (a cura di FORLATI S.), 2013, Jovene Editore, p. 69-91

BRUNCH E.M., Models Wanted: The Search for an Effective Response to Human Trafficking, 2004, Valparaiso University School of Law

CALVANO R., Il Caso Pupino: ovvero dell’alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno (processuale penale), diritto UE e diritto comunitario, Associazione italiana dei costituzionalisti, https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/anticipazioni/caso_pupino/index.html

CANTONE C., La tratta degli esseri umani: cos’è e cosa prevede il diritto internazionale, 2017, in Ius in itinere

CANTWELL, N.; DAVIDSON, J.; ELSLEY, S.; MILLIGAN, I.; QUINN, N., Moving Forward: Implementing the Guidelines for the Alternative Care of Children, 2012, UK: Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland

CARELLA G, Obblighi internazionali ed europei in materia di tratta degli esseri umani, Università di Bari, <https://www.uniba.it/it/docenti/carella-gabriella/attivita-didattica/materiale-didattico/immigrazione/obblighi-internazionali-e-comunitari-sulla-tratta.pdf/@@download/file/obblighi%20%20internazionali%20e%20comunitari%20sulla%20tratta.pdf>

CAVANNA P., Minori vittime di reato: tratta e *forced labour*, in Studi Emigrazione rivista trimestrale n. 199 del 2015, Centro Studi Emigrazione, Roma

CERAMI G., Commento alle modifiche apportate al codice penale dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 24 di “attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”, Diritti, tutele, criminalizzazione, Torino, 2015

CIVININI M.G., Il valore del precedente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Questione Giustizia, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-valore-del-precedente-nella-giurisprudenza-della-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo_583.php

COHEN C.P., Role of Non-Governmental Organizations in the Drafting of the Convention on the Rights of the Child, 12 Hum. Rts. Q. 137 (1990)

COPPOLA V., CURTO PELLE C., EL ALAOUI S., HOWARD P., Procedure operative standard per l’identificazione di minorenni vittime di tratta e sfruttamento in Italia, 2020, Save the Children

CULLEN H., Siliadin v France: Positive Obligations under Article 4 of the European Convention on Human Rights, 2006, Human Rights Law review, Oxford University Press

DEGANI P., Lotta alla tratta di persone e diritti umani, Un’analisi del sistema degli interventi a sostegno delle vittime alla luce dei fenomeni di grave sfruttamento in Italia, 2020

DELL’ORO, Della tutela dei minori, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1979

DEMLEITNER N. V., Forced Prostitution: Naming an International Offense, 1994, Fordham International Law Journal

DI BLASI A., il caso Siliadin contro Francia: la decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo alla luce della nuova normativa italiana in materia di tratta di persone, 2006, in Costituzionalismo.it, Editoriale Scientifica

DI PASCALE A., V.C.L. E A.N. C. REGNO UNITO: un’importante affermazione in merito alla non punibilità delle vittime di tratta, 2021, Eurojus.it ISSN 2384-9169

ERIKSSON M., The Prevention of Human Trafficking – Regulating Domestic Criminal Legislation through the European Convention on Human Rights, 2013, Nordic Journal of International Law 82, Martius Nijhoff publishers

FAZZERI G., Stato di necessità ed interpretazione convenzionalmente conforme: la Corte di cassazione si pronuncia sulla “vittima di tratta”, 2024, in Sistema Penale, <https://sistemapenale.it/it/scheda/fazzeri-stato-di-necessita-ed-interpretazione-convenzionalmente-conforme-la-corte-di-cassazione-si-pronuncia-sulla-vittima-di-tratta?out=print>

FAULKNER E. A., The Trafficking of Children. International Law, Modern Slavery, and the Anti-Trafficking Machine, 2023, Palgrave Mcmillan

GALLAGHER A., Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: A Preliminary Analysis, 2001, Human Rights Quarterly, The Johns Hopkins University Press

GAMBINI M., I diritti del minore vittima di tratta e gli strumenti di tutela della persona, in Costituzionalismo.it, Fascicolo 1 | 2014

GAROFALI R., Codice Penale Ragionato con schemi e lettura guidata, 2022, (a cura di Di Lorenzo F.), Neldiritto Editore

GASPARI L., The International and European legal framework on human trafficking: an overall view, 2019, Depoprtata Esule profughe Rivista teematica di studi sulla memoria femminile, ISSN 1824 – 4483

GENOVESE D., Difficoltà applicative nell'ordinamento italiano. Il quadro giuridico-repressivo in materia di schiavitù, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo: quali prospettive?, 2015, in ADIR – L'altro diritto, 3.4

GENOVESE D., La tutela delle vittime di tratta di fronte alla Sezione specializzata in materia di protezione internazionale di Firenze, 2018, in Questione giustizia, https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-delle-vittime-di-tratta-di-fronte-all-s_04-05-2018.php

GENOVESE D., Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia, 2018, in La legislazione penale

GIAMMARINARO M.G., La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, 2012, Diritto immigrazione e cittadinanza XIV, 1

GIAMMARINARO M.G., L'individuazione precoce delle vulnerabilità alla tratta nel contesto dei flussi migratori misti, in Questione Giustizia, fascicolo n. 2/2018

GIAMMARINARO M.G., The importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims, 2020, United Nation Human rights special procedure

GIOVANNETTI M., L'accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati., 2008, il Mulino, Bologna

GORNATI B., il contrasto al traffico di migranti nel diritto internazionale ed europeo. L'operazione eunavformed nel mar mediterraneo, 2018, Università degli studi di Milano

HALL C. E AMBOS K., Article 7: Crimes Against Humanity, in THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: A COMMENTARY 155 (Otto Triffterer & Kai Ambos eds., 2016).

JAAPE D., Communications with the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the CRC on a Communications Procedure and Admissibility: Report on the Decisions of the Committee on Admissibility: Summary and Comments, Leiden Child's rights observatory papers No. 1, 22 October 2020

JORDAN A.D., The Annotated Guide to the complete UN Trafficking Protocol, 2002, Washington: International Human Rights Law Group

KIM J., Prosecuting human trafficking as a crime against humanity under the Rome statute, 2011, Harvard University

KIM J., Trafficked: Domestic Violence, Exploitation in Marriage, and the Foreign-Bride Industry, 2011, Virginia Journal of International Law

LIEFAARD T. E DOEK J.E., Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence, 2015, Springer

MANTOVANI F., Diritto penale, 2022, Cedam, i delitti di liberticidio, P. 292-293

MARKOVIĆ I., A Case law compendium in trafficking in human beings, 2015, OCSE

MARSHALL D., The construction of children as an object of international relations: The declaration of children's rights and the child welfare committee of League of Nations, 1999, International Journal of Children's Rights, 7 (2)

MARTINI M., Le Nazioni Unite e la lotta contro la tratta di esseri umani: Strumenti, Risultati E Sfide, in "Rivista Trimestrale della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale", 2021, Editoriale Scientifica

MONTANARI M., L'attuazione italiana della direttiva 2011/36/UE: una nuova mini-riforma dei delitti di riduzione in schiavitù e di tratta di persone, 2014, in Diritto penale contemporaneo

MORAN C.F., Increasing Case Traffic: Expanding the International Criminal Court's Focus on Human Trafficking Cases, 2014, The Age of Human Rights Journal, 3

NEVES S. E STEWART G., GT Stewart Solicitors & Advocates, V.C.L and A.N v The United Kingdom: A positive step forward for victims of Modern Day Slavery, Youth Justice Legal Centre, <https://yjlc.uk/resources/legal-updates/vcl-and-v-united-kingdom-positive-step-forward-victims-modern-day-slavery#:~:text=v%20the%20United%20Kingdom.,been%20the%20victims%20of%20traffic>

NICODEMI F. Il sistema anti-tratta italiano compie venti anni. L'evoluzione delle misure legislative e di assistenza per le vittime e le interconnessioni con il sistema della protezione internazionale, 2020, In Ius migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione

in Italia (a cura di) Monia Giovannetti e Nazzarena Zorzella, FRANCOANGELI

NICODEMI F., L'identificazione delle vittime di tratta e i confini per il riconoscimento delle diverse forme di protezione. Note a margine dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30402/21, 2021, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, <https://www.dev.asgi.it/tratta/lidentificazione-delle-vittime-di-tratta-e-i-confini-per-il-riconoscimento-delle-diverse-forme-di-protezione/>

NUNZI A., La Convenzione di Palermo/1. Il percorso. La cooperazione intergovernativa degli anni '90, 2019, in Rivista di studi e ricerche per la criminalità organizzata

OBOOKATA T., Trafficking of Human Beings as a Crime against Humanity: Some Implications for the International Legal System, 2005, International and Comparative Law Quarterly 54, no. 2

PALMA A., Cooperazione giudiziaria ed azione di contrasto alla tratta di esseri umani, 2019, in Salvis Iuribus

PATANÈ F., BOLHUIS M.P., VAN WIJK J., KREIENSIEK H., Asylum-Seekers Prosecuted for Human Smuggling: A Case Study of Scafisti in Italy, 2020, Refugee Survey Quarterly, 39

PECCIOLI A., “Giro di vite” contro i trafficanti di esseri umani, le novità della legge sulla tratta di persone (Commento alla legge 228/2003), 2004, Università di Genova

PICCONE V., Parità di trattamento e principio di non discriminazione nell’ordinamento integrato, 2017, Questione giustizia

PLACHTA M, HUMAN TRAFFICKING, 2024, International enforcement law reporter, VOL. 40 ISSUE 8

RAYMOND G. J., Guide to the new UN trafficking protocol, 2001, Coalition Against Trafficking in Women

SABASSO A., Cass. Pen., sez VI, ud. 11 novembre 2023 (dep. 18 gennaio 2024), n. 2319, 2024, in De Iustitia, <https://deiustitia.it/2024/03/cass-pen-sez-vi-ud-11-novembre-2023-dep-18-gennaio-2024-n-2319/>

SANTOMAURO G., L'accertamento dell'età di fronte la Corte di Strasburgo: garanzie procedurali e sostanziali per il minore straniero non accompagnato richiedente asilo, 2022, Osservatorio della giurisprudenza

SANTORO E., Asilo e tratta: il tango delle protezioni, Questione Giustizia 2/2018

SCARPA S., La tutela dei diritti delle vittime di tratta degli esseri umani ed il sistema premiale previsto dalla Direttiva Comunitaria 2004/81/CE, 2005, in Diritto immigrazione e cittadinanza, vol. 2

SIMEON A e J.C., Human Trafficking: Mapping the Legal Boundaries of International Refugee Law and Criminal Justice, 2014, Journal of International crime justice, 12, 5, p. 1019-1036

STOYANOVA V., Sweet Taste with Bitter Roots Forced Labour and Chowdury and Others v Greece, 2018, European Human Rights Law Review, p. 67-75

STOYANOVA V., Complementary Protection for Victims of Human Trafficking under the European Convention on Human Rights, 2011, Goettingen Journal of International Law 3, 2

STOYANOVA V., Krachunova v. Bulgaria: New Positive Obligation under Article 4 ECHR to Compensate Victims of Human Trafficking for Pecuniary Damages, 2024, Strasbourg observer, <https://strasbourgobservers.com/2024/03/19/krachunova-v-bulgaria-new-positive-obligation-under-article-4-echr-to-compensate-victims-of-human-trafficking-for-pecuniary-damages/>

STUDIO LEGALE ANTARTIDE, Corte EDU su adozione: Il divieto di contatto tra la ricorrente e i suoi figli nel corso del procedimento di adozione ha violato il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare, 2021, in Meltingpot.org

TOBIN J., To Prohibit or Permit: What is the (Human) Rights Response to the Practice of International Commercial Surrogacy?, 2014, International and Comparative Law Quarterly 63, 317

TODRES J, Emerging limitations on the rights of the child: the UN Convention on the rights on the child and its early case law, 1998, Columbia Human rights law review

TURANJANIN V. E STANISAVLJEVIC J., Human trafficking and forced prostitution under article 4 of the European convention on human rights, 2024, German Law Journal, 25

URBAN F., La legislazione penale italiana quale modello di attuazione della normativa sovranazionale e internazionale anti-smuggling e anti-trafficking, I traffici illeciti nel Mediterraneo, 2018, Diritto Penale Contemporaneo

VAGHRI Z, ZERMATTEN J., LANSDOWN G., RUGGIERO R., Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. An Analysis of Attributes, 2022, Children's Well-Being: Indicators and Research 25, springer

VAN DER WILT H.G., Trafficking in human beings: a modern form of slavery or a transnational crime? 2014, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper

VETTORI. C., la tratta degli esseri umani, in ADIR - l'altro diritto, 2014, Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni

Documenti normativi

Accordo Internazionale per la Repressione della Tratta delle Bianche (1904)

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000)

Carta Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU) (1950), Consiglio d'Europa

Codice civile italiano (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Codice di procedura penale italiano (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Codice penale italiano (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Comunicazione COM/2002/0071 def. - CNS 2002/0043, G.U.C.E. C 126 E del 28.5.2002

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani, Bruxelles 2021-25, 14.4.2021, COM(2021) 171 final

Convenzione dei diritti del fanciullo (1989)

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000)

Convenzione di Ginevra sulla schiavitù (1926), Società delle Nazioni

Convenzione di Varsavia sulla lotta contro la tratta di esseri umani del Consiglio d'Europa (2005)

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (1950) del Consiglio d'Europa

Convenzione internazionale relativa alla repressione della tratta delle bianche (1910)

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (1950)

Convenzione per la soppressione del traffico delle donne di tutte le età (1933)

Convenzione per la soppressione del traffico delle donne e dei bambini (1921)

Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio (1930), International Labour Organization

Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui (1949)

Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007)

Convenzione supplementare per l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e degli istituti e pratiche analoghe alla schiavitù (1956)

Convenzioni come quella sull'eliminazione di qualunque forma di discriminazione contro le donne (1979)

Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per la proibizione e l'immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile (2000)

Decisione permanente del Consiglio dei Ministri OSCE No. 557/Rev.1, il 24 luglio 2003

Decisione-quadro 2002/629/GAI

Decisione-quadro 2004/68/GAI

Decreto Legislativo 231/2001

Decreto Legislativo 24/2014

Dichiarazione relativa all'abolizione a livello universale della tratta di schiavi, Congresso di Vienna (1815)

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino (1948)

Direttiva 2004/81/CE

Direttiva 2011/36/UE

Direttiva 2012/29/UE

Direttiva 2024/1712/UE

Documento <https://www.avvocatodistrada.it/wp-content/uploads/2014/02/Rantsev-c.-Cipro-e-Russia.pdf>

Documento Camera dei deputati, Servizio degli studi, Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 A.C. 3238 Dossier n° 339 - Schede di lettura 15 settembre 2015 <https://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ES0393.pdf>

Documento ufficiale del Consiglio d'Europa sul meccanismo di monitoraggio PREMS 231113 – TA https://osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2015/02/ITA_Mecanisme.pdf

Documento Ufficiale del Dipartimento per le pari Opportunità, Meccanismo nazionale di referral per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, 2023

Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394)

EUAA Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, Rassegna della giurisprudenza della Corte di Cassazione, Protezione Internazionale, settembre-ottobre 2024, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Elements of Crimes, Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, I session, New York, 3-10 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.V.2 and corrigendum), part II.B. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf>

GRETA (2016)29, Report on Italy under Rule 7 of the Rules of Procedure for evaluating implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings

GRETA (2018)28, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy

GRETA (2024)03, EVALUATION REPORT ITALY Third evaluation round, Access to justice and effective remedies for victims of trafficking in human beings

Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights, Registry of the Council of Europe, 2024

Principles and Guidelines of the Office of the High Commissioner for Human Rights for Human rights and Human trafficking. 2002

Legge n. 228 del 2003 (“Misure contro la tratta di persone”)

Legge n. 47/ 2017 (cd Legge Zampa)

Linee guida per l'assistenza alternativa ai minori (2009) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Linee guida per la protezione dei diritti dei bambini vittime di tratta (2003) dell'UNICEF

Occasional paper no. 9 of Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Child trafficking and child protection: ensuring that child protection mechanisms protect the rights and meet the needs of child victims of human trafficking, Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, 2018

OSCE Decision No. 685, Addendum to the OSCE Action Plan to Combat trafficking in Human Beings: Addressing the Special Needs of Child Victims of Trafficking for Protection and Assistance (Permanent Council Decision o. 685, 7 July 2005)

OSCE Office of the Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings, Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking (2013)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on the Rights of the Child, 2007, United Nations

Piano d'azione dell'OSCE per combattere la tratta di esseri umani (2003)

Principi guida in materia di diritti umani sulle procedure di rimpatrio delle vittime di tratta, OSCE, ODIHR

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di esseri umani, specialmente di donne e bambini (2000)

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (2000)

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (2000)

Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita, prostituzione e pornografia infantile (OPSC) (2000)

Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo sulle procedure di reclamo (OP3) (2012)

Raccomandazione 1545 (2002) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, campagna contro la tratta delle donne.

Relazione Esplicativa della Convenzione di Varsavia elaborata dal Consiglio d'Europa nello stesso anno, <https://rm.coe.int/168047cd71>

SEC (2009) 359, Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Proposta di Decisione-quadro del Consiglio per abrogare la precedente

Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Statuto di Roma (1998)

Strategia dell'UE per la lotta alla tratta di esseri umani (2021-2025)

Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)

Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. n. 286/1998)

Trafficking victim has right to seek compensation from trafficker, Press release issued by the register of the Court, 2023

Trattato sull'Unione Europea (2007)

UNCHR, l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, (a cura di) NICODEMI F., 2016

UN Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Report on the Meeting of the Working Group on Trafficking in Persons held in Vienna on 14 and 15 April 2009, UN Doc CTOC/COP/WG.4/2009/2 (21 April 2009), Recommendation I(H)

UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2024

Sitografia

Brocardi.it <https://www.brocardi.it/massimario/23937.html>

Camera dei deputati, il quadro normativo della tratta di esseri umani,

https://temi.camera.it/leg17/post/la_tratta_di_esseri_umani_quadro_normativo_e_statistiche.html?tema=temi/tutela_delle_vittime_dei_reati

Commento alla legge n. 228 dell'11 agosto 2003, sulle "Misure contro la tratta di persone", 2003, Melting Pot Europa per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza,

<https://www.meltingpot.org/2003/10/commento-all-legge-n-228-dell11-agosto-2003-sulle-misure-contro-la-tratta-di-persone/>

Differenza donna ONG <https://www.differenzadonna.org/news/22-febbraio-2024-pubblicato-il-rapporto-annuale-del-greta-riferito-allitalia/>

Dipartimento per le pari opportunità, Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025, <https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/tratta-degli-esseri-umani-e-grave-sfruttamento/piano-nazionale-d-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento-degli-esseri-umani-2022-2025/>

Glossario Commissione per le adozioni internazionali:

<https://www.commissioneadozioni.it/glossario/a/abbandono-stato-di/>

La tratta in Europa, Osservatorio interventi tratta.it, <https://osservatoriointerventitratta.it/la-tratta-in-europa/>

Lotta alla tratta, nuova strategia UE, 2021, Centro informativo per l'immigrazione

[https://www.ciformi.it/Comunicazione/Notizie/Lotta-all-la-tratta-nuova-strategia-UE](https://www.cinformi.it/Comunicazione/Notizie/Lotta-all-la-tratta-nuova-strategia-UE)

Regione Emilia-Romagna, immigrazione irregolare e traffico di esseri umani,

<https://www.regione.emilia-romagna.it/sede-di-bruxelles/ambiti/immigrazione-e-relazioni-internazionali/immigrazione-e-asilo/immigrazione-illegale>

Sito ufficiale Child rights connect <https://crc.reporting.childrightsconnect.org/convention-on-the-rights-of-the-child-concluding-observations/#:~:text=The%20concluding%20observations%20of%20the%20CRC%20and%20all%20the%20other,legally%20binding%20for%20the%20State.>

Sito ufficiale del Consiglio d'Europa <https://www.coe.int/it/web/portal>

Sito ufficiale gruppo CRC <https://gruppocrc.net/documento/commenti-generalii-del-comitato-onu/>

Sito ufficiale Nazioni Unite al seguente link:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en

Sito ufficiale OIL <https://www.ilo.org/international-programme-elimination-child-labour-ipc/what-child-labour>

Sito ufficiale OSCE <https://www.osce.org/combating-human-trafficking>

Sito ufficiale dell'UNICEF <https://www.unicef.org/jordan/press-releases/joint-statement-inter-agency-coordination-group-against-trafficking-persons-icat>

Sito Ufficiale UNODC https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2024/July/explainer_-understanding-child-trafficking.html

United Nation Treaties Collection:

https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en

UNODC SHERLOC Case Law Database, https://sherloc.unodc.org/cld//case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/_irb/2021/case_ofv.c.l.and_a.n._v._the_united_kingdom_.html?lng=en&tmp1=she